



persona – casa

# Nuova Protezione Casa

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO  
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY**

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA -  
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI  
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**



**contratto di assicurazione  
per la casa e la famiglia**

edizione febbraio 2020

AXA Assicurazioni S.p.A.





# Nuova Protezione Casa

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE COMPRESIVE DEL GLOSSARIO E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY

**DOCUMENTO REDATTO SECONDO LE LINEE GUIDA DEL TAVOLO TECNICO ANIA -  
ASSOCIAZIONI CONSUMATORI - ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI  
PER CONTRATTI SEMPLICI E CHIARI**

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO**

**contratto di assicurazione  
per la casa e la famiglia**

edizione febbraio 2020

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -  
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -  
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,  
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)



# Area Clienti

## Vieni a scoprire la tua Area Clienti

Uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale/P. IVA, numero di polizza e indirizzo mail – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



La tua **posizione previdenziale**.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



**... e molto altro ancora!**



### AREA CLIENTI


Per maggiori informazioni e assistenza consulta il sito **www.axa.it** oppure contattaci direttamente

- ✓ Modulo di richiesta online su **www.axa.it**, sezione **Contattaci**
- ✓ **Chat** presente in Area Clienti
- ✓ Numero Verde **800 085 559** (dal lunedì al venerdì 9.00 - 19.00), anche dall'estero **+39 06 45202137**
- ✓ Indirizzo PEC: **axaassicurazioni@axa.legalmail.it**



**My AXA è la nuova App dedicata a tutti i nostri clienti.**

Inquadra il **QR Code** e scarica l'App!





<b>Glossario</b> .....	pag.....	7
<b>Sezione 1 - Incendio e altri danni alla casa</b> .....	<b>pag</b> .....	<b>15</b>
<b>Cosa assicurato</b> .....	pag.....	15
Art. 1.1 Cose assicurabili .....	pag.....	15
Art. 1.2 Certificato di polizza .....	pag.....	15
Art. 1.3 Incendio, fulmine, esplosione e scoppio .....	pag.....	15
Art. 1.4 Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi).....	pag.....	16
Art. 1.5 Fenomeno elettrico .....	pag.....	16
Art. 1.6 Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature .....	pag.....	16
Art. 1.7 Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve.....	pag.....	17
Art. 1.8 Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio .....	pag.....	17
Art. 1.9 Guasti causati dai ladri .....	pag.....	17
Art. 1.10 Rottura lastre .....	pag.....	17
Art. 1.11 Spese di demolizione in aumento e spese di perizia.....	pag.....	17
Art. 1.12 Terremoto .....	pag.....	18
Art. 1.13 Inondazioni, Alluvioni .....	pag.....	18
<b>Cosa non assicurato</b> .....	pag.....	18
Art. 1.14 Esclusioni comuni .....	pag.....	18
Art. 1.15 Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag.....	19
<b>Come mi assicurato</b> .....	pag.....	21
Art. 1.16 Buona fede .....	pag.....	21
Art. 1.17 Rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1916 del C.C. ....	pag.....	21
Art. 1.18 Colpa grave .....	pag.....	21
Art. 1.19 Destinazione d'uso del fabbricato.....	pag.....	21
Art. 1.20 Destinazione d'uso dell'abitazione .....	pag.....	21
Art. 1.21 La manutenzione del fabbricato .....	pag.....	21
Art. 1.22 Caratteristiche costruttive .....	pag.....	22
Art. 1.23 Strutture portanti del fabbricato (valide sole per la garanzia all'art.1.12 - "Terremoto").....	pag.....	22
Art. 1.24 La scelta della forma di Assicurazione .....	pag.....	22
Art. 1.25 Fabbricato destinato ad attività varie per oltre 1/3 della superficie.....	pag.....	22
Art. 1.26 Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni .....	pag.....	22
Art. 1.27 Eliminazione franchigia per il primo sinistro da acqua condotta e fenomeno elettrico .....	pag.....	22
Art. 1.28 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	23
<b>Sezione 2 - Furto</b> .....	<b>pag</b> .....	<b>26</b>
<b>Cosa assicurato</b> .....	pag.....	26
Art. 2.1 Formula di assicurazione e cose assicurabili .....	pag.....	26
Art. 2.2 Certificato di polizza .....	pag.....	26
Art. 2.3 Furto, rapina ed estorsione all'interno dell'abitazione .....	pag.....	26
Art. 2.4 Gioielli e valori in cassaforte.....	pag.....	27
Art. 2.5 Scippo, rapina e truffa .....	pag.....	27
Art. 2.6 Guasti causati dai ladri .....	pag.....	27
<b>Cosa non assicurato</b> .....	pag.....	27
Art. 2.7 Esclusioni comuni.....	pag.....	27
Art. 2.8 Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag.....	28
<b>Come mi assicurato</b> .....	pag.....	28
Art. 2.9 Destinazione d'uso dell'abitazione .....	pag.....	28
Art. 2.10 Caratteristiche costruttive .....	pag.....	28
Art. 2.11 Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato.....	pag.....	28
Art. 2.12 Dimora saltuaria .....	pag.....	29
Art. 2.13 La forma di assicurazione.....	pag.....	29
Art. 2.14 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	29



<b>Sezione 3 - Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali.....</b>	<b>pag ..... 31</b>
<b>Cosa assicurato .....</b>	<b>pag ..... 31</b>
Art 3.1 Oggetti assicurabili e il loro valore .....	pag ..... 31
Art 3.2 Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali .....	pag ..... 31
<b>Cosa non assicurato .....</b>	<b>pag ..... 31</b>
Art. 3.3 Esclusioni comuni .....	pag ..... 31
Art. 3.4 Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag ..... 32
<b>Come mi assicurato .....</b>	<b>pag ..... 33</b>
Art. 3.5 La forma di Assicurazione .....	pag ..... 33
Art. 3.6 Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale (relativa agli oggetti d'arte) .....	pag ..... 33
Art. 3.7 Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale (relativa agli strumenti musicali) .....	pag ..... 33
Art. 3.8 Estensione territoriale (relativa agli strumenti musicali) .....	pag ..... 34
Art. 3.9 Deroga alla proporzionale. Nuove acquisizioni. Esclusioni. Incrementi di valore .....	pag ..... 34
Art. 3.10 Destinazione d'uso del fabbricato .....	pag ..... 34
Art. 3.11 Destinazione d'uso dell'abitazione .....	pag ..... 34
Art. 3.12 Caratteristiche costruttive .....	pag ..... 34
Art. 3.13 Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato .....	pag ..... 34
Art. 3.14 Disabitazione .....	pag ..... 35
Art. 3.15 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag ..... 35
<b>Sezione 4 - Responsabilità civile verso terzi .....</b>	<b>pag ..... 36</b>
<b>Cosa assicurato .....</b>	<b>pag ..... 36</b>
Art. 4.1 Assicurato .....	pag ..... 36
Art. 4.2 Certificato di polizza .....	pag ..... 36
Art. 4.3 Oggetto dell'assicurazione .....	pag ..... 36
Art. 4.4 Responsabilità civile nella vita privata .....	pag ..... 36
Art. 4.5 Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti .....	pag ..... 37
Art. 4.6 Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione .....	pag ..... 37
Art. 4.7 Responsabilità civile del proprietario che dà in affitto o in comodato d'uso l'abitazione .....	pag ..... 38
Art. 4.8 Responsabilità civile per l'attività di B&B e/o affitta camere .....	pag ..... 38
Art. 4.9 Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione .....	pag ..... 39
<b>Cosa non assicurato .....</b>	<b>pag ..... 39</b>
Art. 4.10 Esclusioni comuni .....	pag ..... 39
Art. 4.11 Persone non considerate terzi .....	pag ..... 39
Art. 4.12 Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag ..... 40
<b>Come mi assicurato .....</b>	<b>pag ..... 41</b>
Art. 4.13 Limiti territoriali .....	pag ..... 41
Art. 4.14 Destinazione d'uso dell'abitazione .....	pag ..... 41
Art. 4.15 La manutenzione del fabbricato .....	pag ..... 41
Art. 4.16 Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni .....	pag ..... 41
Art. 4.17 Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag ..... 41
<b>Sezione 5 - Tutela legale .....</b>	<b>pag ..... 43</b>
<b>Cosa assicurato .....</b>	<b>pag ..... 43</b>
Art. 5.1 Premessa .....	pag ..... 43
Art. 5.2 Assicurati .....	pag ..... 43
Art. 5.3 Garanzia Tutela Legale .....	pag ..... 43
<b>Cosa non assicurato .....</b>	<b>pag ..... 45</b>
Art. 5.4 Esclusioni Garanzia Tutela Legale .....	pag ..... 45
<b>Come mi assicurato .....</b>	<b>pag ..... 46</b>
Art. 5.5 Limiti territoriali .....	pag ..... 46
Art. 5.6 Decorrenza della garanzia .....	pag ..... 46



Art. 5.7	Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione .....	pag.....	46
Art. 5.8	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	46
<b>Sezione 6 - Vita digitale .....</b>			<b>pag. .... 47</b>
<b>Cosa assicurato .....</b>			<b>pag. .... 47</b>
Art. 6.1	Premessa .....	pag. ....	47
Art. 6.2	Assicurati .....	pag. ....	47
Art. 6.3	Tutela dai rischi internet .....	pag.....	47
<b>Cosa non assicurato .....</b>			<b>pag..... 48</b>
Art. 6.4	Esclusioni Tutela dai rischi internet .....	pag.....	48
<b>Come mi assicurato .....</b>			<b>pag..... 49</b>
Art. 6.5	Limiti territoriali .....	pag.....	49
Art. 6.6	Decorrenza della garanzia .....	pag.....	49
Art. 6.7	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	50
<b>Sezione 7 - Assistenza .....</b>			<b>pag. .... 51</b>
<b>Cosa assicurato .....</b>			<b>pag..... 51</b>
Art. 7.1	Premessa .....	pag.....	51
Art. 7.2	Pronto intervento artigiano .....	pag.....	51
<b>Cosa non assicurato .....</b>			<b>pag..... 54</b>
Art. 7.3	Esclusioni comuni .....	pag.....	54
Art. 7.4	Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag.....	54
<b>Come mi assicurato .....</b>			<b>pag..... 55</b>
Art. 7.5	Limiti di esposizione .....	pag.....	55
Art. 7.6	Responsabilità .....	pag.....	55
Art. 7.7	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	55
<b>Sezione 8 - Vivo casa! .....</b>			<b>pag. .... 56</b>
<b>Cosa assicurato .....</b>			<b>pag..... 56</b>
Art. 8.1	Premessa .....	pag.....	56
Art. 8.2	Vivo Casa! .....	pag.....	56
Art. 8.3	Assistenza all'abitazione con massimale a consumo .....	pag.....	56
Art. 8.4	Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi .....	pag.....	59
Art. 8.5	Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati.....	pag.....	60
Art. 8.6	Check Up Casa .....	pag.....	60
<b>Cosa non assicurato .....</b>			<b>pag..... 62</b>
Art. 8.7	Esclusioni comuni .....	pag.....	62
Art. 8.8	Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag.....	62
<b>Come mi assicurato .....</b>			<b>pag..... 63</b>
Art. 8.9	Operatività Assistenza all'abitazione con massimale a consumo .....	pag.....	63
Art. 8.10	Limiti di esposizione .....	pag.....	63
Art. 8.11	Decorrenza della garanzia Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi .....	pag.....	64
Art. 8.12	Operatività della garanzia Check up Casa .....	pag.....	64
Art. 8.13	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	64
<b>Sezione 9 - Confido .....</b>			<b>pag. .... 65</b>
<b>Cosa assicurato .....</b>			<b>pag..... 65</b>
Art. 9.1	Animali assicurati.....	pag.....	65
Art. 9.2	Certificato di polizza .....	pag.....	65
Art. 9.3	Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS .....	pag.....	65
Art. 9.4	Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici.....	pag.....	65
Art. 9.5	Tutela legale cani e gatti.....	pag.....	66
<b>Cosa non assicurato .....</b>			<b>pag..... 66</b>
Art. 9.6	Esclusioni comuni .....	pag.....	66
Art. 9.7	Persone non considerate terzi.....	pag.....	66



Art. 9.8	Ulteriori esclusioni specifiche .....	pag.....	67
<b>Come mi assicuro</b> .....		pag.....	68
Art. 9.9	Decorrenza della garanzia.....	pag.....	68
Art. 9.10	Operatività della garanzia Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS .....	pag.....	68
Art. 9.11	Razze canine .....	pag.....	68
Art. 9.12	Operatività della garanzia Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici .....	pag.....	68
Art. 9.13	Limiti territoriali .....	pag.....	69
Art. 9.14	Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti .....	pag.....	69
<b>Sezione 10 - Norme che regolano il sinistro</b> .....		<b>pag. ....</b>	<b>70</b>
<b>Cosa fare in caso di sinistro Incendio e altri danni alla casa</b> .....		pag.....	70
Art. 10.1	Cosa fare in caso di sinistro .....	pag.....	70
Art. 10.2	Esagerazione dolosa del danno .....	pag.....	70
Art. 10.3	Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale).....	pag.....	70
Art. 10.4	L'attività dei periti (mandato dei periti).....	pag.....	71
Art. 10.5	La determinazione del danno .....	pag.....	71
Art. 10.6	Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero .....	pag.....	73
Art. 10.7	A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza .....	pag.....	73
Art. 10.8	Limite massimo di indennizzo.....	pag.....	73
Art. 10.9	Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag.....	73
Art. 10.10	Anticipo indennizzo.....	pag.....	73
Art. 10.11	Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro (forma a primo rischio assoluto) .....	pag.....	73
<b>Cosa fare in caso di sinistro Furto</b> .....		<b>pag .....</b>	<b>74</b>
Art. 10.12	Cosa fare in caso di sinistro .....	pag.....	74
Art. 10.13	Esagerazione dolosa del danno .....	pag.....	74
Art. 10.14	Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale).....	pag.....	74
Art. 10.15	L'attività dei periti (mandato dei periti).....	pag.....	75
Art. 10.16	La determinazione del danno .....	pag.....	75
Art. 10.17	A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza .....	pag.....	75
Art. 10.18	Limite massimo di indennizzo.....	pag.....	76
Art. 10.19	Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag.....	76
Art. 10.20	In caso di recupero delle cose rubate.....	pag.....	76
Art. 10.21	Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro.....	pag.....	76
<b>Cosa fare in caso di sinistro di Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali</b> .....		<b>pag .....</b>	<b>76</b>
Art. 10.22	Cosa fare in caso di sinistro .....	pag.....	76
Art. 10.23	Esagerazione dolosa del danno .....	pag.....	77
Art. 10.24	Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale).....	pag.....	77
Art. 10.25	L'attività dei periti (mandato dei periti).....	pag.....	77
Art. 10.26	La determinazione del danno .....	pag.....	78
Art. 10.27	Assicurazione parziale.....	pag.....	78
Art. 10.28	Limite massimo di indennizzo.....	pag.....	78
Art. 10.29	Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag.....	78
Art. 10.30	Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro.....	pag.....	78
<b>Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile verso terzi</b> .....		<b>pag .....</b>	<b>79</b>
Art. 10.31	Cosa fare in caso di sinistro .....	pag.....	79
Art. 10.32	Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza .....	pag.....	79
Art. 10.33	Criteri di risarcimento per l'invalidità permanente dei figli minori.....	pag.....	79
Art. 10.34	Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag.....	79
<b>Cosa fare in caso di sinistro Tutela legale</b> .....		<b>pag .....</b>	<b>80</b>
Art. 10.35	Denuncia del sinistro e libera scelta del legale.....	pag.....	80
Art. 10.36	Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa .....	pag.....	80





Art. 10.37 Gestione del sinistro tutela legale.....	pag.....	80
Art. 10.38 Recupero di somme .....	pag.....	80
Art. 10.39 Termini per il pagamento.....	pag.....	81
<b>Cosa fare in caso di sinistro Vita Digitale .....</b>	<b>pag .....</b>	<b>81</b>
Art. 10.40 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale.....	pag.....	81
Art. 10.41 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa .....	pag.....	81
Art. 10.42 Gestione del sinistro tutela legale.....	pag.....	81
Art. 10.43 Recupero di somme .....	pag.....	82
Art. 10.44 Termini per il pagamento.....	pag.....	82
<b>Cosa fare in caso di sinistro Assistenza .....</b>	<b>pag .....</b>	<b>82</b>
Art. 10.45 Come richiedere le prestazioni di assistenza .....	pag.....	82
Art. 10.46 Controversie sulla liquidazione dei danni - (Arbitrato irrituale) .....	pag.....	82
<b>Cosa fare in caso di sinistro Vivo Casa! .....</b>	<b>pag .....</b>	<b>82</b>
Art. 10.47 Come richiedere le prestazioni di assistenza all'abitazione con massimale a consumo .....	pag.....	82
Art. 10.48 Come richiedere le prestazioni di estensione di garanzia agli elettrodomestici e dispositivi .....	pag.....	83
Art. 10.49 Come richiedere le prestazioni del servizio di Ricerca artigiani e fornitori convenzionati e il Check-up Casa.....	pag.....	83
Art. 10.50 Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag.....	83
<b>Cosa fare in caso di sinistro Confido .....</b>	<b>pag .....</b>	<b>84</b>
Art. 10.51 Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS .....	pag.....	84
Art. 10.52 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza .....	pag.....	84
Art. 10.53 Cosa fare in caso di sinistro Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico .....	pag.....	84
Art. 10.54 Criteri di liquidazione .....	pag.....	84
Art. 10.55 Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag.....	85
Art. 10.56 Controversie sulla liquidazione dei danni – (Arbitrato irrituale) .....	pag.....	85
Art. 10.57 Gestione del sinistro Tutela legale .....	pag.....	85
Art. 10.58 Insorgenza del sinistro Tutela legale .....	pag.....	86
Art. 10.59 Denuncia del sinistro e libera scelta del legale.....	pag.....	86
Art. 10.60 Fornitura di mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa tutela legale cani e gatti .....	pag.....	86
Art. 10.61 Termini di pagamento dell'indennizzo .....	pag.....	86
<b>Sezione 11 - Norme comuni a tutte le garanzie .....</b>	<b>pag. ....</b>	<b>87</b>
Art. 11.1 Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio.....	pag.....	87
Art. 11.2 Altre assicurazioni .....	pag.....	87
Art. 11.3 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	pag.....	87
Art. 11.4 Indicizzazione del contratto .....	pag.....	87
Art. 11.5 Modifiche dell'assicurazione.....	pag.....	87
Art. 11.6 Aggravamento del rischio .....	pag.....	87
Art. 11.7 Diminuzione del rischio.....	pag.....	88
Art. 11.8 Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione.....	pag.....	88
Art. 11.9 Recesso in caso di sinistro .....	pag.....	88
Art. 11.10 Oneri fiscali.....	pag.....	88
Art. 11.11 Foro competente .....	pag.....	88
Art. 11.12 Rinvio alle norme di legge .....	pag.....	88



Art. 11.13 Rimborso del premio .....	pag.....	88
Art. 11.14 Nuova dimora (trasloco) .....	pag.....	89
Art. 11.15 Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza .....	pag.....	89
Art. 11.16 Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto .....	pag.....	89
<b>Articoli di legge .....</b>	<b>pag. ....</b>	<b>90</b>
<b>Informativa sulla privacy.....</b>	<b>pag. ....</b>	<b>96</b>



Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

- Abitazione:** singola unità immobiliare destinata a civile abitazione e a studio privato se coesistente, comprese eventuali quote di **Fabbricato** di proprietà comune, che può essere:
- **appartamento** (tipo A) complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più appartamenti tra loro contigui, sovrastanti o sottostanti, ma non comunicanti, ciascuno con proprio accesso all'interno dello stabile ma con accesso comune dall'esterno;
  - **villa a schiera o casa unifamiliare** (tipo B), complesso di locali fra loro comunicanti facenti parte di uno stabile costituito da più abitazioni adiacenti, sovrastanti o sottostanti, con accesso indipendente dall'esterno;
  - **villa** (tipo C), complesso di locali con uno o più accessi dall'esterno, isolato da altri fabbricati.
- Abitazione abituale:** l'abitazione dove l'Assicurato e il nucleo familiare dimorano in modo continuativo e stabile.
- Animale domestico:** tutti gli animali che vivono stabilmente con l'uomo, il quale li nutre e li protegge. Non rientrano nella definizione di animali domestici gli animali:
- proibiti a norma di legge (D.M. 19/04/96);
  - utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.
- Arbitrato:** le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso, e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.
- Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- Assistenza Stragiudiziale:** l'attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
- AXA:** AXA Assicurazioni S.p.A.
- Bicicletta Elettrica:** biciclette a pedalata assistita con motore elettrico di potenza massima di 0,25 KW non soggette all'assicurazione obbligatoria di responsabilità civile veicoli a motore.
- Cane a rischio elevato di aggressività:** cani iscritti nel registro dei Servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali pubblicata il 03/03/2009 e successive modifiche e integrazioni.
- Carenza:** periodo che intercorre fra la data di decorrenza della polizza e l'effettiva possibilità di utilizzare la copertura.
- Cassaforte:** contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei valori, progettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso. La corazzatura della Cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si integrano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di



sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansione, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).

La Cassaforte deve avere peso minimo 200 kg. tranne per le casseforti a muro, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.

**Centrale Operativa:**

la Centrale Operativa di INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.- Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Carlo Pesenti, n. 121-00156 Roma, costituita da risorse umane ed attrezzature, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare, le prestazioni di assistenza previste in Polizza.

**Certificato di Polizza:**

il documento che prova l'assicurazione.

**Collaboratori:**

prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, comprese babysitter.

**Contenuto:**

l'insieme delle cose che si trovano nell'abitazione, nell'eventuale studio privato coesistente, che appartengono alle seguenti categorie:

1. **arredamento**, quali mobili in genere dell'abitazione e studio privato compresi l'archivio e documenti personali; quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato; quadri e tappeti di valore singolo non superiore a 600 euro; abbigliamento personale, e le opere di miglioria ed addizionali apportate alla casa dall'Assicurato locatario;
2. **oggetti particolari**, quali apparecchi fonici e televisivi (radio, televisori, videoregistratori, DVD, decoder, complessi stereofonici, registratori e simili), apparecchi ottici (macchine fotografiche, cineprese, videocamere, proiettori, binocoli, telescopi e simili), apparecchi elettronici (apparecchi telefonici anche portatili, sistemi di prevenzione e allarme con le loro parti esterne, tablet, smartphone, computer, stampanti, fax, e simili), nonché parabole e/o antenne TV singole, armi da fuoco, orologi in metallo non prezioso di valore singolo inferiore a 5.000 euro;
3. **oggetti pregiati**, quali quadri e tappeti di valore singolo superiore a 600 euro, arazzi, sculture, **oggetti d'arte**, pellicce, oggetti e servizi di argenteria;
4. **gioielli**, quali orologi in metallo non prezioso di valore singolo superiore a 5.000 euro, orologi di metallo prezioso, monete d'oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose, perle naturali e di coltura, pietre dure o artificiali montate in metallo prezioso, oggetti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico;
5. **valori**, quali denaro, titoli di credito in genere ed ogni altra carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo buoni pasto, francobolli, marche da bollo, schede telefoniche);
6. **cose riposte nelle pertinenze**, arredamento, provviste di famiglia e quant'altro di inerente l'abitazione od in uso all'Assicurato comprese attrezzature sportive, cicli e ciclomotori. Sono esclusi oggetti pregiati, gioielli e valori,



autoveicoli, motocicli, oggetti particolari di valore unitario superiore a 300 euro, cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale.

- Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione, nell'interesse proprio e/o di altri soggetti.
- Cose:** gli oggetti materiali e gli animali.
- Danno extra-contrattuale:** danno conseguente a fatto illecito: del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
- Droni:** dispositivi a pilotaggio remoto, senza persone a bordo, impiegati esclusivamente per scopi ricreativi e sportivi, non dotati di equipaggiamenti che ne permettano un uso autonomo, e che vengano utilizzati sotto il controllo visivo diretto e costante del modellista, senza l'ausilio di aiuti visivi.
- Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
- Estorsione:** costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
- Fabbricato:** intero edificio o parte di esso con strutture fuori terra ed eventuali opere di fondazione e/o interrato, escluso il terreno. Si intendono inclusi:
1. impianti fissi al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici, telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi gli impianti fotovoltaici e i pannelli solari che possono essere assicurati come cosa a se stante rispetto al fabbricato); sono considerati parte del Contenuto gli impianti di allarme, le parabole e/o antenne TV singole);
  2. recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, Fissi ed Infissi, finestre, tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, pareti divisorie, controsoffittature, affreschi e statue non aventi valore artistico. Sono esclusi parchi, giardini, alberi e strade private;
  3. **pertinenze** (box, cantine, soffitte, centrale termica, piscine, giochi ed attrezzature sportive) comunque costruite purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti, anche se separate (articoli 817, 818 C.C.);
  4. in caso di condominio, anche la quota delle parti di proprietà comune.
- Fissi ed infissi:** **fissi:** quanto è stabilmente fissato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (per esempio grondaie, pluviali, ringhiere...ecc.);  
**infissi:** serramenti in genere, manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché i telai dove sono fissati (per esempio porte, finestre, lucernari, tapparelle, persiane, gelosie, inferriate e serrande, ecc.).
- Franchigia:** l'importo a carico dell'Assicurato (espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata). È dedotta dall'importo indennizzabile e, se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procede alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.



<b>Furto:</b>	reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato dagli articoli 624 e 624 bis Codice Penale.
<b>Garanzia:</b>	insieme di eventi previsti in polizza che comportano il pagamento di un premio.
<b>Implosione:</b>	repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
<b>Incendio:</b>	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
<b>Indennizzo:</b>	la somma dovuta da AXA in caso di sinistro.
<b>Infortunio:</b>	ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili.
<b>Inondazioni, Alluvioni:</b>	fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali.
<b>Invalidità Permanente:</b>	l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile del danneggiato a svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.
<b>Italia:</b>	il territorio geografico comprendente la Repubblica Italiana, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.
<b>Lastre:</b>	lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro in genere, vetro antisfondamento e specchi, lastre in materia plastica rigida, facenti parte dell'arredamento o di elettrodomestici (ad esclusione di televisori, computer, tablet e smartphone) o pertinenti alle aperture, ai vetri dei balconi, scale ed altri vani dell'abitazione.
<b>Manto esterno del tetto:</b>	la superficie esterna del tetto in diretto contatto con gli agenti atmosferici.
<b>Manutenzione ordinaria:</b>	sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
<b>Manutenzione straordinaria:</b>	sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria, nonché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.
<b>Materiali Incombustibili:</b>	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
<b>Metallo prezioso:</b>	oro e platino.
<b>Metri Quadrati:</b>	la superficie interna del fabbricato assicurato e dell'eventuale studio privato coesistente (muri interni compresi) più un terzo della superficie dei balconi, box o garage, terrazze, cantine, mansarde non abitabili ed ogni altra pertinenza assicurata.
<b>Nucleo familiare:</b>	le persone risultanti dallo stato di famiglia dell'Assicurato e/o che convivono in modo continuativo con l'Assicurato stesso e che sono legati da vincolo di parentela, di affinità o di fatto, nonché i figli minori dell'Assicurato anche se non conviventi.
<b>Pannelli solari e/o</b>	impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di



<b>fotovoltaici:</b>	acqua calda e/o pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facenti parte del fabbricato assicurato.
<b>Parti:</b>	il Contraente ed AXA.
<b>Premio:</b>	il costo dell'assicurazione cioè, la somma dovuta dal Contraente ad AXA.
<b>Rapina:</b>	reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'articolo 628 Codice Penale.
<b>Responsabilità contrattuale:</b>	attiene all'inadempimento di obblighi stabiliti in un contratto. Si tratta della violazione di diritti relativi in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
<b>Responsabilità extra contrattuale:</b>	riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
<b>Rivalsa:</b>	è il diritto che l'assicuratore ha, in forza dell'art. 1916 c.c., dopo aver pagato l'indennizzo all'Assicurato, di sostituirsi a quest'ultimo nel richiedere il risarcimento del danno al terzo che lo ha provocato, al fine di recuperare dal danneggiante la somma liquidata sotto forma di indennizzo.
<b>Scasso:</b>	forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di protezione dei locali o di Cassaforte o mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del regolare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
<b>Scippo:</b>	furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
<b>Scoperto:</b>	la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoppio:</b>	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
<b>Sinistro:</b>	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Relativamente alla garanzia Tutela Legale nella vita privata, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.
<b>Solaio:</b>	è il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, <b>escluse pavimentazioni e soffittature.</b>
<b>Spese di giustizia:</b>	sono le spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente può essere condannato a rifondere.
<b>Spese per l'intervento di un legale:</b>	sono quelle esposte nelle parcelle del patrocinatore, definite competenze e spese, con l'esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, etc.).
<b>Spese Peritali:</b>	le somme spettanti ai periti nominati dal Giudice (C.T.U. Consulenti tecnici d'ufficio) o dalla parte (C.T.P. Consulenti tecnici di parte).
<b>Terremoto:</b>	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.



<b>Terrorismo:</b>	atto che comprende, ma che non è limitato all'uso, della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.
<b>Tetto:</b>	l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
<b>Transazione:</b>	accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite fra di loro insorta o la prevengono.
<b>Truffa presso l'abitazione:</b>	sottrazione di cose assicurate mediante artifici o raggiri che inducano la vittima in errore, limitatamente al caso in cui il reato sia compiuto mediante accesso fraudolento all'abitazione assicurata.
<b>Tubo Interrato:</b>	la tubatura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture murarie.
<b>Valore a nuovo:</b>	si intende per: <ol style="list-style-type: none"><li>1. il fabbricato, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, escludendo soltanto il valore del terreno;</li><li>2. l'arredamento ed oggetti particolari, il costo di rimpiazzo dei beni danneggiati od asportati con altri nuovi, uguali od equivalenti, comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.</li></ol>
<b>Vetro antisfondamento:</b>	vetro stratificato anticrimine (costituito da due o più lastre con interposto materiale plastico) in grado di ostacolare l'attacco portato contro la lastra allo scopo di superarla per motivi criminali. Ai fini della definizione sono considerate equivalenti le trasparenze costituite da una lastra di materiale sintetico (policarbonato) o da uno stratificato composito (vetro più policarbonato), purché dotati di pari resistenza.
<b>Zona rossa:</b>	area definita non accessibile dalle autorità competenti.

### Glossario specifico per la Sezione Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali

<b>Custodia:</b>	contenitore appositamente predisposto per il trasporto dello strumento musicale e/o per riporre lo stesso.
<b>Deprezzamento:</b>	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro, verificata dopo il restauro effettuato con l'accordo di AXA.
<b>Oggetti d'arte:</b>	quadri, dipinti, affreschi staccati, mosaici staccati, arazzi, sculture, tappeti, mobili, arredi, fumetti, pianoforte e qualsiasi altro oggetto il cui mercato di riferimento sia quello dell'arte, dell'antiquariato e/o del modernariato.
<b>Oggetti fragili:</b>	quelli di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino analoghe caratteristiche di fragilità; <u>non sono considerati fragili</u> i mobili quand'anche presentino una parte degli elementi costituiti da vetri e specchi.
<b>Restauro:</b>	l'atto del restaurare l'oggetto d'arte, a seguito di danno parziale,





	effettuato da personale specializzato.
<b>Strumenti musicali:</b>	manufatti artigianali che secondo la vibrazione prodotta si dividono in <i>strumenti a corda</i> , distinti in <i>strumenti ad arco</i> o più brevemente <i>archi</i> (ad es. violino, viola, violoncello, contrabbasso), e in <i>strumenti a pizzico</i> o <i>a corde pizzicate</i> (ad es. arpa, cetra, liuto, chitarra classica, e mandolino) ed in <i>strumenti a fiato</i> , distinti in <i>legni</i> (ad es. flauto, ottavino, oboe, corno inglese, clarinetto, fagotto, sassofono) o <i>fabbricati in metallo</i> (ad es. clarinetti e ottoni, quali corno, tuba, tromba, trombone), e pianoforti.
<b>Valore commerciale:</b>	il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe venirgli attribuito nel mercato dell'arte, dell'antiquariato e del modernariato.
<b>Valore dichiarato:</b>	somma assicurata totale indicata dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova dell'esistenza e del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro.
<b>Veicoli:</b>	come definiti dall'art. 47 comma b), c), d) del "Nuovo codice della strada", decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni; sono compresi nella definizione i treni e gli aeroplani.

#### Glossario specifico per la Sezione Vita Digitale

<b>Acquisti on-line/ E-commerce:</b>	tutti i contratti, aventi a oggetto beni, stipulati tra un fornitore e un consumatore nell'ambito di un sistema di vendita a distanza organizzato dal fornitore, nei quali il soggetto che effettua l'acquisto sia una persona fisica che, in relazione ai contratti agisce per scopi non riferibili all'attività professionale eventualmente svolta.
<b>Dati d'autenticazione:</b>	i dati di login, la password, l'indirizzo IP, l'indirizzo e-mail, i dati delle carte di credito, debito o pagamento.
<b>Dati d'identificazione:</b>	tutti i Documenti identificativi personali, comprese le generalità ed il numero di telefono.
<b>Documenti Identificativi personali:</b>	carta d'identità, patente di guida, passaporto, o altro documento attestante l'identità dell'intestatario e riconosciuto dalle Autorità Giudiziarie.
<b>Flooding:</b>	intervento informatico che attraverso la creazione di nuovi contenuti internet, minimizza la visibilità del contenuto pregiudizievole. Nel caso di contenuti pubblicati su Social Network/Siti internet, l'intervento è possibile solo al fine di contrastarne la visibilità sui motori di ricerca esterni.
<b>Furto d'Identità Digitale:</b>	acquisizione, da parte di terzi, con artificio o raggirò realizzato per mezzo di internet, di dati d'identificazione o autenticazione dell'Assicurato, al fine di realizzare una condotta fraudolenta o pregiudizievole o, comunque illecita, in danno dell'Assicurato.
<b>Lesione della Reputazione Online:</b>	offesa recata al decoro, all'onore o alla reputazione dell'Assicurato, o diffusione illecita di dati personali, comuni o sensibili, dell'Assicurato, comprovate con idonei mezzi di prova quali ad esempio: scritti, video, fotografie, contenuti audio, o commenti su Social Network/Siti Internet.
<b>Sito internet:</b>	insieme di pagine web correlate, ovvero struttura ipertestuale di documenti che risiede, tramite hosting, su un web server,



accessibile all'utente client che ne fa richiesta tramite un web browser sul World Wide Web della rete Internet, digitando in esso il rispettivo URL o direttamente l'indirizzo IP.

**Social Network:** comunità virtuali sorte per facilitare le relazioni intersoggettive e quindi scambiare informazioni, amicizie, contatti.

### Glossario specifico per la Sezione Vivo Casa!

<b>Componenti:</b>	il componente meccanico o elettrico assicurato ai sensi della presente polizza che fa parte delle specifiche originali dell'apparecchio.
<b>Costo di riparazione:</b>	il costo necessario per le spese di chiamata del riparatore, la diagnostica dei guasti, i materiali e la manodopera per la riparazione dell'elettrodomestico, apparecchio/dispositivo o dei suoi componenti che hanno subito guasti.
<b>Danno accidentale:</b>	il danno esteriormente constatabile, direttamente provocato da cause esterne, quali cadute o altri urti o rotture accidentali, che pregiudichi il funzionamento dell'elettrodomestico o dispositivo.
<b>Guasto o malfunzionamento:</b>	il malfunzionamento improvviso e imprevisto di un componente derivante da un difetto meccanico, elettronico, elettrico che causi l'arresto improvviso della funzionalità dell'apparecchio, e che richieda la riparazione o la sostituzione per consentirne nuovamente il normale funzionamento.
<b>Scontrino d'acquisto:</b>	ricevuta/fattura commerciale originale emessa da un negozio in Italia (non in zona Duty free), oppure tramite negozio online con sede legale in Italia (o autorizzato ad operare in Italia) con informazione relative a: data di acquisto, prezzo di acquisto, tipologia di bene acquistato, nome e indirizzo del rivenditore autorizzato.

### Glossario specifico per la Sezione Confido

<b>Difetto Fisico:</b>	la mancanza o imperfezione di un organo o di un apparato, anche se non note o non diagnosticate precedentemente alla stipula della polizza.
<b>Malattia:</b>	alterazione evolutiva dello stato di salute dell'animale, che necessita di trattamento terapeutico. Si intende equiparato a malattia l'aborto terapeutico.
<b>Protesi:</b>	dispositivo utilizzato per sostituire almeno parzialmente una parte del corpo dell'animale che non è più in grado di operare correttamente.
<b>Tutore:</b>	apparecchio di contenimento immobilizzante prescritto da personale veterinario. Sono compresi i bendaggi elastici anche se adesivi limitatamente al trattamento o riduzione di una frattura radiograficamente accertata.

**Cosa assicurato****Art. 1.1|Cose assicurabili**

Le garanzie di questa sezione possono essere acquistate per le seguenti cose:

1. **fabbricato** adibito ad abitazione;
2. **contenuto** dell'abitazione e delle relative pertinenze;
3. **pannelli solari e/o fotovoltaici**.

Per le cose assicurate è necessario indicare sul certificato di polizza **l'indirizzo di ubicazione**.

AXA assicura anche le **cose di proprietà di terzi** e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi, proprietari o comproprietari.

**Art. 1.2| Certificato di polizza**

Nel certificato di polizza sono indicate le cose assicurate con le relative descrizioni, le somme assicurate e le garanzie acquistate.

**Art. 1.3| Incendio, fulmine, esplosione e scoppio**

AXA indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle cose assicurate a seguito di:

1. incendio, fulmine, implosione e scoppio;
2. esplosione, anche se provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
3. urto di veicoli stradali o di natanti;
4. caduta ascensori compresi i danni subiti dalla cabina e dalle parti meccaniche;
5. caduta di aeromobili, loro parti o cose da questi trasportate, compresi i danni causati da caduta di satelliti e meteoriti;
6. onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
7. azione del fulmine su alberi;
8. azioni volte ad evitare, diminuire o arrestare le conseguenze del sinistro e le spese di salvataggio previste dall'articolo 1914 C.C.;
9. fumo, gas e vapori:
  - causati da incendio di cose anche non assicurate posti nell'ambito di 50 metri dalle cose assicurate;
  - fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore, purchè collegati con adeguate condutture ad appositi camini.

Le seguenti spese consequenziali si intendono valide per tutte le garanzie acquistate nella presente Sezione Incendio e altri danni alla casa.

AXA, nel limite delle somme assicurate e se conseguenti agli eventi coperti dalle garanzie acquistate, rimborsa:

10. **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile;
11. **le spese necessarie per trasloco, deposito e ricollocamento** dell'arredamento domestico assicurato e rimasto illeso, se l'abitazione è obiettivamente inagibile a seguito del sinistro indennizzabile;
12. **i costi e/o gli oneri di urbanizzazione** che l'Assicurato paga a Ente e/o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato assicurato, in base alle norme di legge in vigore al momento della ricostruzione;
13. **gli onorari di riprogettazione del fabbricato assicurato**, che sono di competenza di liberi professionisti, per le prestazioni da loro fornite ed inerenti alla reintegrazione del danno subito dal fabbricato stesso. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo;
14. **le spese necessarie per la sistemazione alberghiera** o i danni che derivano dal mancato godimento dell'abitazione assicurata, se la stessa è dichiarata obiettivamente inagibile a seguito del sinistro indennizzabile;
15. **le spese per il rifacimento dei documenti personali e dell'archivio fisico**, la garanzia è estesa all'archivio dello studio privato se coesistente con l'abitazione.

Si precisa inoltre, che le **spese consequenziali all'evento terremoto** sono disciplinate esclusivamente nella garanzia stessa.

#### **Art. 1.4| Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi)**

AXA tiene indenne l'Assicurato, fino al massimale indicato nel certificato di polizza, per la somma che deve risarcire (capitale, interessi e spese), se civilmente responsabile, ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati alle **cose di terzi** da sinistro indennizzabile ai termini di polizza dovuto ad **incendio, esplosione, implosione e scoppio**.

Inoltre, sono compresi in garanzia i danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività.

#### **Art. 1.5| Fenomeno elettrico**

AXA indennizza i danni materiali e diretti a componenti elettrici ed elettronici delle cose assicurate per effetto di **correnti o scariche causati** da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica, ecc.).

#### **Art. 1.6| Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da **fuoriuscita di acqua** dovuta a:

1. **rottura accidentale** di:

- pluviali e grondaie;
- impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato assicurato **compresi i tubi interrati**;
- elettrodomestici e relativi raccordi.

2. **rottura accidentale** di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento, installati nel fabbricato assicurato **causata da gelo**.

3. **occlusione di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento** installati nel fabbricato assicurato o nel maggior fabbricato di cui forma parte.

Inoltre, se è stato assicurato il **Fabbricato**, AXA rimborsa le seguenti spese:

4. **ricerca guasti a tubature d'acqua e conseguente riparazione**

In caso si riscontri un danno da fuoriuscita d'acqua, indennizzabile ai termini della presente garanzia, anche in caso di danno causato solo a terzi, AXA rimborsa:

- le **spese sostenute per riparare o sostituire le parti di tubature** e relativi raccordi, nei muri (compresi pareti divisorie, controsoffittature e rivestimenti) e nei pavimenti, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- le **spese necessarie per demolire o ripristinare** i muri e i pavimenti;
- le **spese necessarie per indagini strumentali** finalizzate al contenimento dei costi di ricerca guasti.

Se la fuoriuscita d'acqua deriva da una rottura di **tubi interrati**, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso, AXA rimborsa:

- le **spese necessariamente sostenute per la ricerca della rottura**, per la demolizione del fabbricato e della pavimentazione, per la rimozione del terreno e il conseguente ripristino allo stato originario;
- le **spese sostenute per riparare o sostituire le tubature interrate**, compresi i relativi raccordi, che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
- il **costo del maggiore consumo** dell'acqua derivante dal sinistro indennizzabile (fuoriuscita d'acqua da rottura tubi interrati). Si rimborsa la differenza rispetto alla media delle bollette pagate nell'anno precedente nel medesimo periodo.

5. **ricerca guasti tubature gas e conseguente riparazione**

AXA rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le tubature e i relativi raccordi del fabbricato assicurato che hanno dato origine alla dispersione del gas e le spese sostenute per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.

La garanzia è operante a condizione che la dispersione sia accertata dall'ente di distribuzione e che questo comporti il blocco dell'erogazione.

## Art. 1.7| Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve

### 1.7.1 |Eventi atmosferici ed acqua piovana

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da **eventi atmosferici**, quali:

- uragano;
- bufera;
- tempesta;
- vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute;
- grandine;
- tromba d'aria;

a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più cose in zona.

Sono inoltre compresi gli eventuali danni da bagnamento all'interno del fabbricato se l'evento atmosferico provoca rotture, brecce o lesioni al manto esterno del tetto, alle pareti esterne o agli infissi.

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate da **acqua piovana**, che causa l'allagamento all'interno del fabbricato a seguito di:

- formazione di ruscelli o accumulo esterno;
- spargimento d'acqua causato da occlusione, rigurgito e traboccamento di grondaie e pluviali.

Per l'evento acqua piovana non è necessario che gli effetti siano riscontrabili su più cose.

### 1.7.2| Sovraccarico neve

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, compresi gli eventuali danni di bagnamento all'interno del fabbricato, avvenuti a seguito di crollo totale o parziale della struttura portante del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.

## Art. 1.8| Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate in conseguenza di atti vandalici (anche commessi dai ladri), di terrorismo e sabotaggio, anche in occasione di tumulto popolare, sciopero e sommossa.

## Art. 1.9| Guasti causati dai ladri

AXA indennizza, in caso di furto o rapina consumati o tentati, i **guasti causati dai ladri**:

1. **a fissi ed infissi** posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed alle parti del fabbricato;
2. **a recinzioni ed ai cancelli** (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell'area che delimita l'accesso dei locali che contengono le cose assicurate.

## Art. 1.10| Rottura lastre

AXA rimborsa i costi necessari per il trasporto, l'installazione o il rimpiazzo, delle lastre, la cui rottura è dovuta a **un evento accidentale non previsto in altre garanzie della presente sezione**.

## Art. 1.11| Spese di demolizione in aumento e spese di perizia

### 1.11.1| Spese di demolizione e sgombero in aumento

Ad integrazione di quanto previsto dall'art.1.3 - "Incendio, fulmine, esplosione e scoppio", AXA rimborsa, nei limiti della somma assicurata alla presente garanzia, **le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare** ad idonea discarica i residui del sinistro. **Inoltre, questa garanzia si estende a cose non assicurate a condizione che abbiano danneggiato le cose assicurate.**

**1.11.2| Spese di perizia**

In caso di danno indennizzabile il cui ammontare sia superiore al 30% del valore del fabbricato assicurato, AXA rimborsa le spese e/o onorari di competenza del perito che il Contraente sceglie e nomina conformemente a quanto disposto dell'art. 10.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)".

Il rimborso è subordinato alla presentazione da parte del Contraente ad AXA della relativa documentazione a prova delle spese sostenute.

**Art. 1.12| Terremoto**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di terremoto e, se eventualmente conseguenti, di incendio, esplosione e scoppio.

Le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento, che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile, sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati singolo sinistro, purché avvenuti nel periodo di assicurazione.

Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa:

1. le spese necessarie, per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro indennizzabile, compresi quelli che rientrano nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D. Lgs. n. 22/97;
2. le spese relative a un alloggio alternativo nel caso in cui il fabbricato sia dichiarato inagibile dalle autorità;
3. i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione;
4. le spese per il rifacimento dei documenti personali e dell'archivio fisico. La garanzia è estesa all'archivio dello studio privato se coesistente con l'abitazione.

**Per fabbricati siti nella zona rossa:**

**Se entro 24 mesi dalla data del terremoto risulti impossibile la ricostruzione o riparazione, AXA indennizza il valore a nuovo del fabbricato assicurato senza applicare il degrado d'uso.**

**Art. 1.13| Inondazioni, Alluvioni**

AXA indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - alle cose assicurate, causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto.

Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall'adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.

**Cosa non assicurato****Art. 1.14| Esclusioni comuni**

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato;
3. causati da terremoti, tranne quanto disciplinato all'art.1.12 - "Terremoto" se acquistata, e inondazioni, alluvioni tranne quanto disciplinato all'art. 1.13 - "Inondazioni, Alluvioni" se acquistata;
4. causati da maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, franamento e cedimento del terreno, valanghe, slavine;
5. di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili a qualsiasi ammanco delle cose assicurate, avvenuti in occasione degli eventi coperti dall'assicurazione;
6. causati da usura, corrosione o difetto di materiale, tranne per i danni da incendio, esplosione e scoppio;
7. subiti dagli alimenti in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
8. conseguenti a esplosione che derivi dalla detenzione illegale di sostanze o ordigni esplosivi

conosciuta dal Contraente o dall'Assicurato;

9. indiretti, tranne quelli espressamente indicati nelle garanzie;
10. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. sono escluse le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica più vicina i residui radioattivi, disciplinati dal D.P.R. 185/64, del sinistro indennizzabile.

#### **Art. 1.15| Ulteriori esclusioni specifiche**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 1.14 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni.

#### **Danni a terzi da Incendio (art. 1.4)**

Sono esclusi i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
2. di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono inoltre considerati terzi:

3. il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui conviventi; quando l'Assicurato non è una persona fisica;
4. il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
5. le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.

#### **Fenomeno elettrico (art. 1.5)**

Sono esclusi i danni:

1. alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
2. causati da usura o manomissione o difetti di materiali;
3. derivanti da operazioni di montaggio, prova o manutenzione;
4. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
5. ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'esterno del fabbricato e non protetti.

#### **Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature (art. 1.6)**

Sono esclusi i seguenti danni:

##### **Relativamente all'art. 1.6 punto 1:**

- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;
- causati da rotture provocate da gelo;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
- causati da rottura di tubi di gomma, salvo che si tratti di raccordi di elettrodomestici.

##### **Relativamente all'art. 1.6 punto 2:**

- da fuoriuscita d'acqua causata da rottura di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati all'esterno del fabbricato o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.

##### **Relativamente all'art. 1.6 punto 3:**

- conseguenti a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- a seguito di occlusione, rigurgito e traboccamento di pluviali e grondaie, che sono coperti se acquistata la garanzia di cui all'art.1.7 - "Eventi atmosferici, acqua piovana e sovraccarico neve";
- conseguenti a malfunzionamenti dei dispositivi di evacuazione di liquami.

##### **Relativamente all'art. 1.6 punto 4:**

- le spese per la ricerca e riparazione dei guasti riguardanti gli impianti di irrigazione.

##### **Relativamente all'art. 1.6 punto 5:**

- le spese per apportare modifiche, aggiunte o migliorie necessarie a rendere il fabbricato

conforme alle normative vigenti.

#### **Eventi atmosferici ed acqua piovana (art. 1.7.1)**

Sono esclusi i danni:

1. verificatisi a seguito di straripamento di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali, di inondazioni, e penetrazioni di acqua marina, di cedimento o franamento del terreno;
2. causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
3. causati da infiltrazione di acqua dal terreno;
4. causati da infiltrazioni dovuti a difetti di impermeabilizzazione;
5. derivanti dall'innalzamento del livello della falda;
6. causati da neve, tranne quanto disciplinato nell'art. 1.7.2 - "Sovraccarico neve";

ed anche i danni subiti da:

7. insegne, antenne, cavi aerei, e simili installazioni esterne;
8. tende esterne, tettoie ad eccezione di tettoie e porticati la cui struttura posi su pilastri portanti costruiti su fondamenta o sottobasamenti, stabilmente fissati ai muri del Fabbricato tramite sistemi di fissaggio imbullonati o incavigliati non coperti in materiali leggeri (es. lastre o rotoli in policarbonato, plastica, ondulux, bambù, vimini e simili) o porticati formati dal prolungamento della soletta o della copertura del Fabbricato stesso;
9. cose all'aperto, ad eccezione di serbatoi, recinzioni, cancelli ed impianti fissi per natura e destinazione;
10. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere.

#### **Sovraccarico neve (art. 1.7.2)**

Sono esclusi i danni:

1. causati da valanghe e slavine;
2. causati da gelo;
3. al fabbricato non conforme alle norme di legge relative ai carichi e sovraccarichi neve vigenti all'epoca della costruzione, ricostruzione;
4. dovuti alla mancata ristrutturazione obbligatoria per legge del tetto;
5. al fabbricato e al suo contenuto durante i lavori di costruzione o di ristrutturazione, a meno che i lavori siano ininfluenti ai fini di questa garanzia;
6. a tegole, grondaie, pluviali, camini, antenne, tende esterne, tettoie, lucernari, vetrate, infissi e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

#### **Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio (art. 1.8)**

Sono esclusi i danni:

1. di imbrattamento dei muri esterni dell'abitazione assicurata e delle sue pertinenze;
2. avvenuti durante un'occupazione non militare di durata maggiore di 5 giorni consecutivi, e che siano diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione;
3. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto.

#### **Rottura lastre (art. 1.10)**

Sono esclusi i danni:

1. derivanti da vizio di costruzione, installazione difettosa, o difetti già esistenti alla data dell'entrata in vigore della polizza;
2. di scheggiatura o rigatura;
3. dovuti a crollo o assestamento del fabbricato, distacco di parti di esso, cedimento del terreno, restauro dei locali, operazioni di trasloco;
4. che si verificano durante i lavori effettuati alle lastre (inclusa la rimozione delle stesse), su sostegni o cornici o sull'arredamento sul quale sono collocate.

#### **Terremoto (art. 1.12)**

Sono esclusi i danni indiretti, ad eccezione di quanto previsto ai punti 1,2,3 di cui all'art. 1.12 - "Terremoto".



**Inondazioni, Alluvioni (art. 1.13)**

Sono esclusi i danni:

1. causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
2. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione e alluvione sulle cose assicurate;
3. di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
4. a enti mobili all'aperto;
5. causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell'inondazione o alluvione;
6. causati da fuoriuscita d'acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo;
7. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
8. causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno d'acqua.

**Come mi assicuro****Art. 1.16| Buona fede**

Se in buona fede il Contraente o l'Assicurato non comunica ad AXA circostanze che aggravano il rischio o, quando stipula la polizza rende dichiarazioni non esatte od incomplete, non perderà il diritto all'indennizzo né questo sarà ridotto.

AXA, se viene a conoscenza della circostanza che aggrava il rischio, ha tuttavia il diritto di chiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso; la differenza sarà calcolata dal momento in cui la circostanza si è verificata.

**Art.1.17| Rinuncia alla rivalsa prevista dall'art. 1916 del C.C.**

AXA rinuncia, tranne il caso di dolo, al diritto di surroga previsto all'art. 1916 del Codice Civile verso l'Assicurato, i componenti del suo nucleo familiare e persone per cui deve rispondere a norma di legge, purché l'Assicurato non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile.

**Art. 1.18| Colpa grave**

Tutte le garanzie della presente sezione sono operanti anche se gli eventi sono causati da colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare o delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

**Art. 1.19| Destinazione d'uso del fabbricato**

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui l'unità immobiliare, assicurata o contenente le cose assicurate, fa parte, sia per almeno 2/3 della superficie coperta, adibito a civile abitazione, uffici o studi professionali. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.

**Art. 1.20| Destinazione d'uso dell'abitazione**

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali assicurati o contenenti le cose assicurate siano adibiti a civile abitazione, compresi eventuali uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali pertinenze devono essere ad esclusivo servizio dell'unità immobiliare.

**Art. 1.21| La manutenzione del fabbricato**

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate si trovi in buone condizioni di statica e manutenzione.

**Art.1.22| Caratteristiche costruttive**

Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:

1. **Tipo A (tradizionale)** Edificio con pareti esterne e manto esterno del tetto costruite con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l'impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.
2. **Tipo B (in legno)** Edificio con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruiti in qualsiasi materiale.  
Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrato tramite idonei dispositivi di ancoraggio.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

**Art. 1.23| Strutture portanti del fabbricato (valide sole per la garanzia all'art.1.12 - "Terremoto")**

Le strutture portanti del fabbricato possono essere in:

- cemento armato;
- legno e/o acciaio;
- muratura e materiali misti.

**Art.1.24| La scelta della forma di Assicurazione**

Il Contraente può scegliere di assicurarsi in una delle seguenti forme:

- **a valore intero**, ossia la forma che prevede la copertura del valore totale del bene, con l'applicazione di quanto disciplinato all'art.1907 C.C., salvo quanto definito all'art.10.6 - "Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero";
- **a primo rischio assoluto**, ossia la forma per la quale AXA risponde dei danni sino alla somma assicurata indicata sul certificato di polizza, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l'applicazione di quanto disciplinato all'art.1907 C.C.

**Art. 1.25| Fabbricato destinato ad attività varie per oltre 1/3 della superficie**

Se il fabbricato, di cui l'unità immobiliare (assicurata e/o contenente le cose assicurate) fa parte, è adibito ad attività varie per oltre 1/3 della superficie coperta, è previsto un aumento tariffario. La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile. Le garanzie sono operative esclusivamente per la parte adibita ad abitazione e/o ufficio.

**Art. 1.26| Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni**

In presenza di più abitazioni assicurate con la presente polizza e facenti parti del medesimo fabbricato, in caso di sinistro sulle parti comuni si applicherà la franchigia prevista una sola volta e non tante volte quante sono le abitazioni assicurate.

**Art. 1.27| Eliminazione franchigia per il primo sinistro da acqua condotta e fenomeno elettrico**

Qualora non si siano verificati sinistri indennizzabili ai termini di polizza nei precedenti tre anni, AXA indennizzerà il primo sinistro coperto dalla garanzia di cui all'art. 1.6 - "Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca riparazione delle tubature" o dalla garanzia di cui all'art. 1.5 - "Fenomeno elettrico" senza applicazione della relativa franchigia.

## Art. 1.28| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Cose /Contenuto	Limite di indennizzo
<b>Oggetti d'arte, tappeti, arazzi, quadri, sculture ed affreschi</b> Art 1.1 punto 2	25.000 euro per singolo oggetto
<b>Gioielli</b> Art 1.1 punto 2	25.000 euro
<b>Valori</b> Art. 1.1 punto 2	2.500 euro
<b>Cose portate in villeggiatura</b> Art. 1.1 punto 2	5.000 euro

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Incendio, fulmine, esplosione e scoppio Art. 1.3	<b>Fabbricato</b> somma assicurata	-
	<b>Contenuto</b> somma assicurata con i limiti indicati nella precedente tabella	
	<b>Pannelli solari/fotovoltaici</b> somma assicurata	
	<b>Spese di demolizione e sgombero</b> 30% dell'indennizzo e nel limite delle somme assicurate	
	<b>Spese per trasloco, deposito e ricollocamento dell'arredamento</b> 2.500 euro	
	<b>Costi/oneri di urbanizzazione</b> 3.000 euro	
	<b>Onorari di riprogettazione</b> 1.500 euro	
	<b>Spese per sistemazione alberghiera o mancato godimento dell'abitazione</b> 2.500 euro	
	<b>Documenti personali e d'archivio</b> 2.500 euro	
Danni a terzi da incendio (Ricorso terzi) Art. 1.4	<b>Cose di Terzi</b> massimale assicurato	-
	<b>Interruzione attività</b> 10% del massimale assicurato	250 euro
Fenomeno elettrico Art. 1.5	<b>Fabbricato</b> 3% della somma assicurata	100 euro
	<b>Contenuto</b> 10% della somma assicurata	
	<b>Pannelli solari/fotovoltaici</b> 10% della somma assicurata	250 euro

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Danni da fuoriuscita d'acqua Art. 1.6 punti 1, 2, 3	<b>Rottura di pluviali, grondaie, impianti idrici-igienici, riscaldamento/ condizionamento</b> somma assicurata con il limite di 2.500 euro per tubi interrati	100 euro
	<b>Rottura di elettrodomestici e relativi raccordi</b> 1.500 euro	
	<b>Gelo</b> 2.500 euro	
	<b>Occlusione</b> 2.500 euro	
Spese di ricerca e riparazione Art. 1.6 punti 4, 5	<b>Spese di ricerca e riparazione, demolizione e ripristino ed indagini strumentali</b> 7.500 euro	
Spese di ricerca e riparazione Art. 1.6 punti 4, 5	<b>Spese di ricerca e riparazione tubi interrati e maggior consumo d'acqua</b> 2.500 euro	250 euro
	<b>Spese di ricerca e riparazione guasti tubi gas</b> 1.000 euro	-
Eventi atmosferici (ad eccezione dell'evento Acqua Piovana) Art. 1.7.1	<b>Fabbricato</b> somma assicurata  con il limite di 2.500 euro per i danni da <b>grandine</b> a serramenti, vetrate, lucernari, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica	Scoperto 10% col minimo di 200 euro e massimo di 1.500 euro
	<b>Contenuto</b> somma assicurata	150 euro
	<b>Pannelli solari e/o fotovoltaici</b> somma assicurata	250 euro
Acqua Piovana Art. 1.7.1	<b>Fabbricato</b> 2.500 euro	250 euro
	<b>Contenuto</b> 2.500 euro	250 euro
Sovraccarico Neve Art. 1.7.2	75% della somma assicurata	Scoperto 10% col minimo di 500 euro
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio Art. 1.8	somma assicurata	150 euro se commessi dai ladri
Guasti causati dai ladri Art. 1.9	somma assicurata	-
Rottura lastre Art. 1.10	<b>Fabbricato</b> 2.500 euro	100 euro
	<b>Contenuto</b> 1.500 euro	

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Spese di demolizione e sgombero (in aumento) Art. 1.11.1	<b>Spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare</b> somma assicurata	-
Spese di perizia Art. 1.11.2	<b>Spese e onorari del perito</b> 2% della somma assicurata per il fabbricato con il massimo di 10.500 euro	-
Terremoto Art. 1.12	<b>Fabbricato e Contenuto</b> limite previsto nel certificato di polizza	Franchigia prevista nel certificato di polizza
	<b>Spese di demolizione e sgombero</b> 10% dell'indennizzo col massimo di 10.000 euro	-
	<b>Spese alloggio alternativo</b> 2.500 euro	-
	<b>Costi di adeguamento del fabbricato</b> 10% dell'indennizzo col massimo di 10.000 euro	-
	<b>Spese rifacimento documenti personali e archivio</b> 2.500 euro	-
Inondazioni, Alluvioni Art. 1.13	<b>Fabbricato e Contenuto</b> limite previsto nel certificato di polizza	Franchigia o Scoperto previsti nel certificato di polizza

L'applicazione della franchigia relativa ai sinistri su parti comuni è disciplinata all'art.1.26 della presente sezione.

**Cosa assicurato****Art. 2.1| Formula di assicurazione e cose assicurabili**

Il Contraente può scegliere di assicurarsi con la formula:

1. **globale**, dove si stabilisce un'unica somma assicurata per coprire interamente il contenuto con limiti di indennizzo per gioielli, valori, singolo oggetto pregiato e cose riposte nelle pertinenze non comunicanti con i locali dell'abitazione;
2. **analitica**, dove si stabilisce una somma assicurata per ogni categoria di beni costituenti il contenuto:
  - arredamento;
  - oggetti particolari e pregiati;
  - gioielli e valori;
  - cose riposte nelle pertinenze non comunicanti con i locali dell'abitazione.

AXA assicura anche le cose di proprietà di terzi e, in tal caso, la polizza si intende stipulata dal Contraente per conto di terzi.

**Art. 2.2| Certificato di polizza**

Nel certificato di polizza sono indicate le cose assicurate con le relative descrizioni, le somme assicurate e le garanzie acquistate.

**Art. 2.3| Furto, rapina ed estorsione all'interno dell'abitazione**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- a) **furto**, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione indicata sul certificato di polizza:
  - violandone le difese esterne mediante:
    - rottura, scasso;
    - uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
  - per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  - con presenza di persone all'interno dei locali stessi e anche se non sono stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre o porte finestre;
  - in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato a locali chiusi la refurtiva.
- b) **rapina o estorsione** avvenuta nei locali indicati in polizza, quand'anche le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Sono inoltre compresi in garanzia:

- c) **i danni causati alle cose assicurate**, in occasione di furto, estorsione o rapina consumati o tentati;
- d) il furto dei **fissi ed infissi**;
- e) **le spese mediche sostenute** dall'Assicurato e/o dal suo nucleo familiare in conseguenza di lesioni corporali subite in occasione di furto, estorsione, rapina consumata o tentata;
- f) il furto o la rapina, avvenuti con le modalità descritte nelle lettere a) e b), delle cose assicurate **portate temporaneamente fuori dalla dimora abituale**, nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura entro i confini dell'Italia, della Svizzera e degli Stati dell'Unione Europea.

La garanzia è inoltre estesa al seguente evento, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione "Furto":

- g) **gli atti vandalici** commessi sulle cose assicurate all'interno dei locali dell'abitazione indicata sul certificato di polizza.

AXA inoltre rimborsa:

- h) le **spese documentate per la duplicazione dei documenti personali** sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare;
- i) le **spese documentate per la sostituzione delle serrature** a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione. La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia della perdita o sottrazione alle Autorità.

#### **Art. 2.4| Gioielli e valori in cassaforte**

La garanzia di cui all'art. 2.3 - "Furto, rapina ed estorsione all'interno dell'abitazione" si estende ai gioielli e valori chiusi in cassaforte. In caso di furto, la garanzia è operante a condizione che l'autore del furto abbia violato la cassaforte mediante rottura, scasso o l'asportazione della stessa, o con uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili.

#### **Art. 2.5| Scippo, rapina e truffa**

##### **2.5.1| Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di scippo o rapina subiti dall'Assicurato e/o dal suo nucleo familiare all'esterno dell'abitazione.

Sono inoltre comprese in garanzia le spese mediche sostenute in conseguenza a lesioni corporali subite in occasione degli eventi di cui sopra.

##### **2.5.2| Truffa presso l'abitazione**

AXA indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate a seguito di truffa presso l'abitazione a danno di tutti i membri del nucleo familiare. La garanzia è prestata a condizione che il truffato sia una persona di età superiore a 65 anni.

#### **Art. 2.6| Guasti causati dai ladri**

AXA indennizza, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, i guasti causati dai ladri a:

1. **fissi e infissi** posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali che contengono le cose assicurate ed altresì alle parti della casa costituenti i locali stessi;
2. **recinzioni e cancelli** (carrabili e/o pedonali automatizzati e non), posti a riparo e protezione dell'area che delimita l'accesso dei locali che contengono le cose assicurate.

#### **Cosa non assicuro**

#### **Art. 2.7| Esclusioni comuni**

Sono esclusi i danni:

1. verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulto popolare, sciopero, sommossa, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia connesso a tali eventi;
2. verificatisi in occasione di incendio, esplosione anche nucleare, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoto, eruzioni vulcaniche, inondazione, alluvione, purché il sinistro sia connesso a tali eventi;
3. commessi o agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato oppure:
  - da persone che abitano con loro o occupano i locali contenenti le cose assicurate o i locali con questi comunicanti;
  - da persone per le quali l'Assicurato o il Contraente devono rispondere;
  - da incaricati della sorveglianza delle cose assicurate o dei locali che li contengono;
  - da persone a loro legate da vincoli di parentela o affinità fino al 3° grado, anche se non coabitanti;
4. avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se la disabitazione dei locali contenenti i beni assicurati si prolunga per più di 45 giorni consecutivi. Limitatamente ai gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24.00 del 21° giorno;
5. indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso, o altri eventuali pregiudizi;

6. causati alle cose assicurate da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro;
7. a gioielli e valori inerenti le attività professionali.

### Art. 2.8| Ulteriori esclusioni specifiche

Fermo restando quanto stabilito all'art. 2.7 - "Esclusioni comuni", valgono altresì le seguenti esclusioni.

#### Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione (art. 2.5.1)

Sono esclusi gli oggetti:

1. destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti del suo nucleo familiare;
2. in possesso a persone di età inferiore a 14 anni, salvo che abbiano subito lo scippo o la rapina, accompagnati da persone maggiorenni.

#### Truffa presso l'abitazione (art. 2.5.2)

Sono esclusi i danni conseguenti all'acquisto di beni o servizi e/o la sottoscrizione di impegni contrattuali.

## Come mi assicuro

### Art. 2.9| Destinazione d'uso dell'abitazione

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali siano adibiti a civile abitazione, compresi gli eventuali uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali pertinenze devono essere ad esclusivo servizio dell'unità immobiliare.

### Art. 2.10| Caratteristiche costruttive

La garanzia di cui all'art. 2.3 - "Furto, rapina ed estorsione all'interno dell'abitazione" è prestata a condizione che l'unità immobiliare abbia pareti esterne e copertura costruite in materiali incombustibili e/o in legno. Inoltre, qualora la linea di gronda sia posta verticalmente a meno di 4 metri dal suolo, il tetto della casa dovrà essere costruito in cemento o laterizio armato senza lucernari o con lucernari protetti con inferriate o con vetrocemento armato non apribile.

### Art. 2.11| Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato

La garanzia di cui all'art. 2.3 - "Furto, rapina ed estorsione all'interno dell'abitazione" è prestata a condizione che **ogni apertura** verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situate in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo o da superfici acquee,
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale)

sia **difesa**, per tutta la sua estensione da:

- robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
  - legno,
  - materia plastica rigida,
  - vetro antisfondamento,
  - metallo o lega metallica

e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,

- oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse aperture purché queste non permettano l'ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).

Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:

1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture



protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;

2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato con caratteristiche costruttive conformi all'art. 2.10 - "Caratteristiche costruttive", AXA corrisponderà l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento del fabbricato non avente caratteristiche conformi all'art. - 2.10 "Caratteristiche costruttive", verrà applicato uno scoperto del 20%;
4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non siano posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi sia presenza di persone, verrà applicato uno scoperto del 20%;
5. se l'impianto d'allarme dichiarato in polizza risulta inattivo e non vi sia presenza di persone, verrà applicato uno scoperto del 20%.

#### Art. 2.12| Dimora saltuaria

In caso di dimora saltuaria, la garanzia di cui all'art. 2.3 - "Furto, rapina ed estorsione all'interno dell'abitazione", opera qualunque sia la durata della disabitazione, per tutte le cose assicurate, ad eccezione degli oggetti pregiati, gioielli e valori per i quali la garanzia è limitata al temporaneo periodo di permanenza nell'abitazione da parte dell'Assicurato o del nucleo familiare. Si intende quindi non operante quanto indicato al punto 4. dell'art. 2.7 - "Esclusioni comuni".

I danni da furto, rapina ed estorsione sono indennizzati con uno scoperto del 20%.

In caso di concomitanza con altra riduzione prevista in polizza (art. 2.11 - "Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato") verrà applicata la somma delle riduzioni con il massimo del 40%.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'art. 11.2 - "Altre assicurazioni", senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.

#### Art. 2.13| La forma di assicurazione

Tutte le garanzie della sezione "Furto" sono prestate nella forma "a primo rischio assoluto", per la quale AXA risponde dei danni sino alla somma assicurata indicata sul certificato di polizza, indipendentemente dal valore totale del bene, senza l'applicazione dell'art. 1907 C.C.

#### Art. 2.14| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Formula	Cose	Limite di indennizzo per anno assicurativo
Furto Globale Art. 2.1 punto 1.	Contenuto	Somma assicurata con i limiti:  -per i <b>gioielli</b> del 40% della somma assicurata con il massimo di 8.000 euro  - per i <b>valori</b> 500 euro  - per singolo <b>oggetto pregiato</b> 15.000 euro  -per le <b>cose nelle pertinenze non comunicanti</b> con i locali dell'abitazione 5% della somma assicurata con il massimo di 500 euro per singolo oggetto
Furto Analitico Art. 2.1 punto 2.	Arredamento	somma assicurata
	Oggetti pregiati e particolari	somma assicurata
	Gioielli e Valori	somma assicurata con il limite di 1.000 euro per i valori

Formula	Cose	Limite di indennizzo per anno assicurativo
	Cose nelle pertinenze non comunicanti con i locali dell'abitazione	somma assicurata con il massimo di 1.000 euro per singolo oggetto
Furto, rapina ed estorsione Art. 2.3 lettera f)	Cose portate in villeggiatura	10% della somma assicurata (contenuto per la formula globale; arredamento per la formula analitica) con sottolimito di 500 euro per i gioielli e valori

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo (Validi per entrambe le formule)	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Furto, rapina ed estorsione all'interno dell'abitazione Art. 2.3	<b>Furto, rapina, estorsione</b> somma assicurata	-
	<b>Fissi e infissi</b> 2.000 euro	
	<b>Spese mediche</b> 2.000 euro	
	<b>Duplicazione documenti personali</b> 250 euro	
	<b>Spese di rifacimento serrature a seguito di perdita o sottrazioni delle chiavi</b> 750 euro	-
Gioielli e valori in cassaforte Art. 2.4	somma assicurata con limite del 30% della somma assicurata per il denaro	-
Scippo e rapina all'esterno dell'abitazione Art. 2.5.1	<b>Spese mediche</b> 2.000 euro	-
	somma assicurata con i seguenti sottolimiti: <b>Dispositivi elettronici</b> 50% della somma assicurata con il massimo di 200 euro per singolo oggetto <b>Gioielli e valori</b> - 40% della somma assicurata contenuto (formula globale) - somma assicurata gioielli e valori (formula analitica)	
Truffa presso l'abitazione Art. 2.5.2	500 euro	-

Art. 2.11 - "Mezzi di chiusura e protezione del fabbricato": si applica uno scoperto del 20% in base a quanto disciplinato ai punti 3, 4 e 5.

Art. 2.12 - "Dimora saltuaria": si applica uno scoperto del 20% ed in concomitanza con altra riduzione prevista in polizza, verrà applicata la somma delle riduzioni con il massimo del 40%.

**Cosa assicuro****Art 3.1| Oggetti assicurabili e il loro valore**

Le garanzie sono operanti esclusivamente per gli oggetti il cui mercato di riferimento è quello dell'arte, dell'antiquariato e/o del modernariato e degli strumenti musicali (come da Glossario).

Si precisa che:

- **per gli oggetti d'arte**, sono assicurabili gli oggetti il cui valore unitario è inferiore o uguale a 100.000 euro.
- **per gli strumenti musicali**, sono assicurabili gli strumenti musicali il cui valore unitario è inferiore o uguale a 30.000 euro.

**Art 3.2| Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali**

AXA indennizza i danni materiali e diretti a seguito di eventi non espressamente esclusi all'art. 3.3 - "Esclusioni comuni" e all'art. 3.4 - "Ulteriori esclusioni specifiche", che provochino la perdita, la distruzione od il danneggiamento delle cose assicurate.

Alcuni esempi di eventi coperti dalla garanzia:

- incendio;
- furto e rapina;
- restauro in seguito a: danni accidentali (ad es. la caduta del quadro a seguito di distacco del chiodo), danni da acqua condotta, danni da fenomeno elettrico.
- deprezzamento eventualmente riconosciuto a seguito di sinistro risarcibile a termini di polizza (solo per gli oggetti d'arte);
- terrorismo;
- atti di terzi a seguito di:
  - usurpazione di pubblici poteri;
  - scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
  - tumulti o sommosse civili;
  - atti vandalici o di sabotaggio.

**Cosa non assicuro****Art. 3.3| Esclusioni comuni**

Sono esclusi i danni:

1. causati da o dovuti a continua esposizione a gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria;
2. causati da o dovuti a esposizione alle radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle cose assicurate;
3. causati da o dovuti a stato di conservazione, ruggine, muffa, putrefazione, deformazione, usura, progressivo deterioramento delle cose assicurate;
4. causati da o dovuti a tarli, tarme, vermi o altri insetti nonché roditori;
5. causati da o dovuti a operazione di restauro, anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo, effettuata da personale non specializzato ovvero con mezzi e metodologie non idonee;
6. dovuti a funzionamento, usura e/o guasto di meccanismi, apparati elettrici od elettronici;
7. causati, agevolati, dovuti a dolo dell'Assicurato o del Contraente. Qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, la disposizione si applica in relazione al dolo dei legali rappresentanti, degli amministratori, dei preposti che siano investiti di poteri decisionali; in caso di società di persone, la disposizione si applica in relazione al dolo dei soci illimitatamente responsabili;
8. conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio, causati, determinati od agevolati con dolo di parenti, fino al terzo grado, od affini, se conviventi, del Contraente o dell'Assicurato o di persone del cui operato essi debbano rispondere;
9. conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati con dolo di dipendenti del Contraente o dell'Assicurato, nonché di coloro che sono incaricati

- della sorveglianza dei locali;
10. causati da o dovuti a ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere anche se rilevati in occasione di inventario;
  11. causati da o dovuti a estorsione, truffa o appropriazione indebita;
  12. di furto, tentato o consumato, allorché l'autore si sia introdotto nell'ubicazione descritta in polizza:
    - a) senza violare le difese esterne descritte mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili o di chiavi false; equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento di chiavi autentiche;
    - b) in modo clandestino e con asportazione della refurtiva a locali o aree chiuse, senza violare le difese esterne come indicato alla lettera a).
  13. causati da o dovuti a atti di guerra anche civile, invasione, occupazione militare, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi governo od autorità di fatto o di diritto;
  14. causati da o dovuti a esplosioni o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  15. perdite, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:
    - da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;
    - dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;
    - da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;
    - dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare quando essi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;
    - da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.
  16. consequenziali ed indiretti, cioè che non riguardino la materialità degli oggetti d'arte costituenti la somma assicurata totale;
  17. verificatisi in occasione di:
    - eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno;
    - frane, valanghe e slavine;
    - maremoti, maree, mareggiate, penetrazione di acqua marina e fenomeni di acqua alta;
    - inondazioni e alluvioni;
    - terremoti.

#### **Art. 3.4| Ulteriori esclusioni specifiche**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 3.3 - "Esclusioni comuni", valgono altresì le seguenti esclusioni.

##### **Oggetti d'arte (art. 3.1)**

Sono esclusi:

1. gli oggetti fragili, i francobolli, le monete, i gioielli e i preziosi in genere;
2. i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare gli oggetti assicurati;
3. i danni causati da o dovuti ad uso improprio degli oggetti d'arte costituenti la somma assicurata totale.

##### **Strumenti musicali (art. 3.1)**

Sono esclusi gli strumenti elettrici o elettronici, gli strumenti di metallo prezioso (ad es. flauto traverso) e gli strumenti a percussione.

Inoltre, sono esclusi i danni:

1. da deterioramenti aventi la loro origine in un'operazione di pulitura, riparazione o rimessa a nuovo;

2. da furto o sparizione degli strumenti musicali lasciati su veicoli incustoditi, all'aperto in luoghi accessibili e non protetti;
3. da eventuale deprezzamento conseguente al sinistro;
4. durante i trasporti via nave;
5. alle custodie, quali graffi, rigature, ammaccature e quant'altro sia riconducibile a danno o deterioramento puramente estetico;
6. alle corde, alle ance, ai plettri e alle pelli;
7. verificatisi in occasione di allagamenti.

### Come mi assicuro

#### Art. 3.5| La forma di assicurazione

La garanzia è prestata nella forma di assicurazione "a valore intero", ossia la forma che prevede la copertura del valore totale dell'oggetto di fronte all'applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.

#### Art. 3.6| Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale (relativa agli oggetti d'arte)

L'assicurazione vale esclusivamente per l'ubicazione specificata nel certificato di polizza, pertanto l'assicurazione rimane sospesa se le cose costituenti la somma assicurata totale vengono trasportate in luoghi diversi da quelli indicati nel certificato di polizza senza il preventivo consenso di AXA. Tuttavia, se entro 30 giorni dal giorno in cui avrà ricevuto l'avviso di spostamento, AXA non avrà dichiarato di voler recedere dal contratto, l'assicurazione si intende valida nella nuova ubicazione.

#### Art. 3.7| Trasporto delle cose costituenti la somma assicurata totale (relativa agli strumenti musicali)

In caso di trasporto, ogni strumento musicale deve essere rinchiuso in contenitori adeguati alla sua natura. Per i trasporti con veicoli, lo strumento musicale deve essere caricato in modo tale che, in assenza di incidenti, sia protetto con opportuna custodia dai normali urti e scuotimenti che si producano durante il viaggio. Inoltre, i veicoli – quando non sono in circolazione – devono obbligatoriamente sostare in parcheggi sorvegliati, curando che il bene assicurato non risulti visibile dall'esterno dei veicoli stessi, o ricoverati in locali aventi protezioni corrispondenti a quanto riportato all'art. 3.13 - "Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato".

Le spedizioni ferroviarie ed aeree devono essere fatte con dichiarazione di valore. Per i viaggi aerei lo strumento musicale deve essere caricato in cabine o stive pressurizzate e riscaldate.

Allorché lo strumento musicale viene movimentato e/o trasportato a mano, le garanzie di polizza operano nell'ambito di cui all'art. 3.8 - "Estensione territoriale (relativa agli strumenti musicali)" ed unicamente e limitatamente contro:

- il furto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o tiene a mano lo strumento musicale;
- lo scippo dello strumento musicale;
- la rapina e l'estorsione.

L'assicurazione è operante esclusivamente per il Contraente/Assicurato o per la persona incaricata del trasporto / movimentazione a mano che non abbiano minorazioni fisiche che le rendano inadatte al servizio e che non siano altrimenti assicurate contro i rischi del furto e della rapina per il trasporto dello stesso strumento musicale.

**In caso di morte o di intervenuta incapacità d'intendere e di volere del Contraente/Assicurato, la garanzia trasporto è da considerarsi sospesa sino all'atto dell'avvenuta voltura del contratto.**

**Art. 3.8| Estensione territoriale (relativa agli strumenti musicali)**

La presente assicurazione vale nei territori dell'Europa Geografica, esclusi i Paesi ex U.R.S.S. (salvo Paesi Baltici) e i seguenti Paesi della ex Jugoslavia: Bosnia ed Erzegovina, Repubblica di Macedonia, Montenegro, Serbia.

**Art. 3.9| Deroga alla proporzionale. Nuove acquisizioni. Esclusioni. Incrementi di valore**

A parziale deroga dell'art. 10.27 - "Assicurazione Parziale", si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale, qualora il valore della somma assicurata totale maggiorata del 20%, non sia inferiore al valore totale degli oggetti d'arte presenti nell'ubicazione assicurata al momento del sinistro. Qualora il limite del 20% venisse superato, per evitare l'applicazione di quanto disposto all'art. 10.27 menzionato, il Contraente o l'Assicurato deve darne immediata comunicazione ad AXA.

**Art. 3.10| Destinazione d'uso del fabbricato**

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato di cui l'unità immobiliare assicurata o contenente le cose assicurate fa parte, sia per almeno 2/3 della superficie coperta, adibito a civile abitazione, uffici o studi professionali.

La superficie si considera complessiva dei piani e degli scantinati ad esclusione del sottotetto se vuoto ed inoccupabile.

**Art. 3.11| Destinazione d'uso dell'abitazione**

L'assicurazione è prestata a condizione che i locali contenenti gli oggetti assicurati siano adibiti esclusivamente a civile abitazione o a studio privato, se coesistente.

**Art. 3.12| Caratteristiche costruttive**

Le caratteristiche costruttive del fabbricato devono essere conformi ad una delle seguenti tipologie:

1. **Tipo A (tradizionale)** Edificio con pareti esterne e manto esterno del tetto costruite con materiali incombustibili per almeno il 75% della superficie totale delle stesse. Tutte le altre strutture, compresa l'impermeabilizzazione o il rivestimento, possono essere interamente costruite in materiale combustibile.
2. **Tipo B (in legno)** Edificio con pareti esterne realizzate in legno lamellare o in pannelli modulari multistrato di legno con spessore minimo di 8 cm, certificato secondo i regolamenti vigenti all'epoca di costruzione. Il manto esterno del tetto e tutte le altre strutture possono essere costruiti in qualsiasi materiale.

Le strutture fuori terra devono essere vincolate alle strutture di fondazione e/o interrate tramite idonei dispositivi di fissaggio.

Si precisa che si considerano incombustibili sostanze e prodotti (legno compreso) che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

**Art. 3.13| Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato**

Nel caso di furto, rapina o estorsione, la garanzia è operante a condizione che **ogni apertura** verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate e situata in linea verticale a meno di 4 metri:

- dal suolo o da superfici acquee,
- da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale)

sia **difesa**, per tutta la sua estensione da:

- robusti infissi realizzati in uno dei seguenti materiali:
  - legno,
  - materia plastica rigida,
  - vetro antisfondamento,
  - metallo o lega metallica

e chiusi con serrature, lucchetti, catenacci o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno,

- oppure da inferriate fissate nel muro (nelle inferriate in metallo e nei serramenti sono ammesse

aperture purché queste non permettano l'ingresso in casa senza che vi sia stata forzatura delle relative strutture).

Per somma assicurata pari o superiore a 150.000 euro è necessario avere l'impianto d'allarme attivo ogni qual volta non vi sia presenza di persone.

Resta espressamente convenuto tra le Parti che:

1. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protette in modo conforme a quelli sopra indicati, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, AXA corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
2. se l'introduzione nei locali avviene attraverso breccia o sfondamento di parte del fabbricato con caratteristiche costruttive conformi all'art. 3.12 "Caratteristiche costruttive", AXA corrisponde l'indennizzo liquidabile a termini di polizza senza alcuna eccezione a tale titolo;
3. se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quelli sopra indicati, oppure attraverso breccia o sfondamento del fabbricato non avente caratteristiche conformi all'art. 3.12 - "Caratteristiche costruttive", viene applicato uno scoperto del 20%;
4. se l'introduzione nei locali avviene attraverso finestre o portefinestre i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere ed all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, viene applicato uno scoperto del 20%;
5. se l'impianto d'allarme risulta inattivo, per le somme superiori a 150.000 euro verrà applicato uno scoperto del 20%.

#### Art. 3.14| Disabilitazione

Premesso che per disabilitazione s'intende quando né il Contraente o l'Assicurato o i familiari od abituali conviventi degli stessi, né dipendenti o personale di servizio dimorino di notte nei locali assicurati, l'assicurazione è prestata in base alla dichiarazione, che si considera essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali restano disabitati per un periodo massimo di 45 giorni consecutivi all'anno.

Sono pertanto esclusi dalla garanzia i danni di furto avvenuti dopo il 45° giorno di disabilitazione consecutiva.

#### Art. 3.15| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali Art. 3.2	<b>Opere d'arte</b> somma assicurata	-
	<b>Strumenti musicali</b> somma assicurata	50 euro

Art. 3.13 - "Mezzi di chiusura e di protezione del fabbricato": si applica uno scoperto del 20% in base a quanto disciplinato ai punti 3, 4 e 5.

<b>Cosa assicurato</b>
------------------------

**Art. 4.1| Assicurato**

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare.

**Art. 4.2| Certificato di polizza**

Nel certificato di polizza sono indicati: l'Assicurato con le relative informazioni, il massimale assicurato e le garanzie acquistate.

**Art. 4.3| Oggetto dell'assicurazione**

AXA tiene indenne l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabile ai sensi di legge di danni involontariamente causati a terzi per:

- morte, lesioni corporali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dei rischi assicurati connessi alle garanzie che seguono.

Si precisa che è coperto ogni fatto accidentale che procuri un danno a terzi, salvo se non escluso negli articoli 4.10 - "Esclusioni comuni" e 4.12 - "Ulteriori esclusioni specifiche".

L'assicurazione copre anche in caso di **fatti colposi o dolosi** di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, incluso il personale domestico.

**Art. 4.4| Responsabilità civile nella vita privata**

La garanzia opera in conseguenza di ogni fatto accidentale, verificatosi nell'ambito della vita privata e di relazione, che causa un danno a terzi.

Si intendono compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, i danni:

nell'abitazione

1. la **conduzione dell'abitazione** e delle relative pertinenze;
2. la proprietà ed uso del contenuto in genere, **apparecchi** domestici, **antenne** televisive e/o ricetrasmittenti, **parabole** radio telericeventi;
3. la somministrazione di cibi e bevande agli ospiti;
4. l'organizzazione di feste familiari o tra amici;
5. l'attività di badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici per fatti inerenti alle loro mansioni;
6. i **danni causati a terzi da badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici** e i **danni fisici** subiti dagli stessi, entrambi durante lo svolgimento delle loro mansioni. La garanzia vale anche per le azioni di rivalsa eventualmente intraprese dall'INAIL e/o dall'INPS nei confronti dell'Assicurato;

nel tempo libero

7. la proprietà o l'uso di **biciclette**, anche elettriche (da intendersi esclusivamente quelle con pedalata assistita), **velocipedi** in genere, **carrozine** per disabili anche a motore, golf cars e hoverboard;
8. l'uso di camere d'albergo, di locali di villeggiatura e la conduzione dell'abitazione saltuaria con il relativo contenuto;
9. la pratica del **campeggio**;
10. la detenzione o l'uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti;
11. la pratica di **sport, bricolage, giardinaggio, pesca e hobby in genere, e il modellismo a motore**. Inoltre, la garanzia si estende alla proprietà e all'uso di modelli e aeromodelli, compresi i **droni**, a condizione che l'utilizzo di quest'ultimi avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti;
12. la proprietà e l'uso di **natanti a vela o senza motore**, lunghe fino a 6,50 mt, windsurf, surf e kitesurf;
13. l'attività di **volontariato**;
14. la proprietà e l'uso di **animali domestici** diversi da cani e gatti (es. cavalli, roditori, conigli ecc.);



nella famiglia con figli:

15. i **fatti di figli minori** di cui i genitori debbano rispondere, anche quando si trovano **all'estero per vacanze studio**. Qualora l'Assicurato sia separato o divorziato, la garanzia è comunque operante per i fatti dei figli minori che non vivono stabilmente con lui (ad esempio poiché affidati all'altro genitore o se in affidamento congiunto anche quando il figlio viva prevalentemente presso l'altro genitore);
16. la **mancata sorveglianza di minori** temporaneamente affidati all'Assicurato, comprese le lesioni che possono subire;
17. la **partecipazione**, in qualità di genitore, **agli organi collegiali scolastici ed alle attività autorizzate dalle autorità scolastiche** per gite, manifestazioni sportive, manifestazioni ricreative nell'ambito del centro scolastico;
18. l'**utilizzo di appartamenti o camere in affitto**, al di fuori del comune di residenza, da parte di figli studenti iscritti nello stato di famiglia dell'Assicurato al momento del sinistro;
19. l'attività di **babysitter** (addetti alla cura dei figli dell'Assicurato), per i fatti che riguardano le loro mansioni;
20. i **danni fisici involontariamente causati a babysitter**;
21. i **fatti dei figli minori** dell'Assicurato quando sono **affidati a persone**, non facenti parte del nucleo familiare dell'Assicurato, che svolgono temporaneamente ed a titolo gratuito l'attività di sorveglianza.

Per le famiglie con figli minori la garanzia è estesa:

22. alla messa in **moto o alla guida** di:
  - a. veicoli e natanti a motore da parte di **figli minori od incapaci per legge**, all'insaputa o contro la volontà dell'Assicurato, limitatamente al caso in cui vi è **rivalsa** da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria dei veicoli a motore, per **mancanza della relativa abilitazione** da parte del guidatore;
  - b. ciclomotori da parte di **figli minori o incapaci per legge**, nel caso in cui vi sia **rivalsa** da parte dell'assicuratore della RC obbligatoria, o quest'ultima non risponda per **violazione delle norme di legge sul trasporto** di persone;
23. ai **figli minori dell'Assicurato, considerati terzi fra di loro**, quando accidentalmente si causino una lesione corporale da cui derivi un'invalidità permanente. La garanzia deroga quanto riportato nel successivo art. 4.11 - "Persone non considerate terzi".

Inoltre, la garanzia opera per i danni:

24. materiali e diretti causati alle cose di terzi da incendio, implosione, esplosione e scoppio che derivano:
  1. dalla conduzione dell'abitazione abituale e/o saltuaria e del relativo contenuto;
  2. dall'utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura, inclusi i danni ai locali stessi ed al relativo contenuto se di proprietà di terzi;
  3. dalla **pratica del campeggio** svolta all'interno di camping regolarmente autorizzati;
25. da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia;
26. da **inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

#### **Art.4.5| Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti**

La garanzia opera per i danni causati a terzi da cani e gatti di proprietà o in uso all'Assicurato ed al nucleo familiare.

Se il cane assicurato viene temporaneamente affidato ad una persona esterna al nucleo familiare, sono compresi i danni che l'animale arreca alle persone, diverse dal custode, ed alle loro cose ed animali.

#### **Art.4.6| Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione**

In caso di comproprietà, l'assicurazione vale anche per i comproprietari della medesima abitazione assicurata.

La garanzia opera in conseguenza di un fatto accidentale inerente la **proprietà del fabbricato adibito ad abitazione**.

Sono comprese le pertinenze, le recinzioni fisse e i cancelli anche con comandi elettrici, i box pertinenziali, i pannelli solari e/o fotovoltaici, le antenne e parabole, i giochi ed attrezzature

sportive, gli impianti sportivi, piscine, parchi, alberi e strade private, purché realizzate nella casa e negli spazi ad essa adiacenti.

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato quale **committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione rientranti** nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni, a condizione che:

- siano stati designati i responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente abilitate all'esercizio ed in regola con la normativa vigente ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile dell'attività.

Inoltre, la garanzia opera per i danni:

1. materiali e diretti causati a cose di terzi derivanti da **incendio, implosione, esplosione e scoppio** della casa assicurata;
2. da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri indennizzabili in base alla presente garanzia "Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione";
3. **conseguenti a inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture;
4. da **spargimento d'acqua** causato da rotture accidentali di tubazioni, condutture e impianti idrici ed igienici della casa assicurata;
5. da **rigurgiti di fogna** causati da rotture accidentali o conseguenti ad occlusioni di tubazioni e condutture della casa assicurata.

#### **Art.4.7| Responsabilità civile del proprietario che dà in affitto o in comodato d'uso l'abitazione**

La garanzia è prestata per la responsabilità civile dell'Assicurato in qualità di proprietario dell'abitazione concessa in locazione o in comodato d'uso.

La garanzia opera per i fatti riguardanti la **conduzione dell'abitazione** e/o l'uso del contenuto, la cui responsabilità civile ricade a qualunque titolo sul locatore, per:

1. danni causati a terzi dai conduttori dell'abitazione;
2. morte e lesioni personali gravi o gravissime, come definite dall'art.583 del Codice Penale, subite dai conduttori dell'abitazione.

Inoltre, la garanzia opera per danni:

3. da **interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività**, conseguenti a sinistri risarcibili in base alla presente garanzia;
4. conseguenti a **inquinamento accidentale dell'acqua e/o del suolo** provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

#### **Art.4.8| Responsabilità civile per l'attività di B&B e/o affitta camere**

La garanzia opera per i danni subiti da terzi in qualità di **"ospite del servizio alloggio e/o prima colazione"**.

La garanzia è prestata a condizione che:

- l'abitazione sia adibita a dimora abituale e residenza anagrafica dell'Assicurato;
- l'attività di B&B e/o affitta camere è esercitata conformemente alle modalità previste dalle leggi Regionali vigenti (e successive integrazioni e/o modifiche) e per un massimo di sei posti letto;
- le prestazioni offerte siano esclusivamente:
  - pulizia dei locali e fornitura della biancheria;
  - somministrazione di alimenti limitatamente alla prima colazione.

**Art. 4.9| Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione**

La garanzia opera per i danni materiali e diretti causati da **incendio, implosione, esplosione, scoppio** all'abitazione condotta in affitto dall'Assicurato/conducente e/o dal suo nucleo familiare. Inoltre, se l'abitazione è concessa in affitto ammobiliata, la garanzia è estesa all'arredamento del locatore.

**Cosa non assicurato****Art. 4.10| Esclusioni comuni**

Esclusioni comuni a tutte le garanzie di cui agli articoli da 4.4 a 4.8.

Sono esclusi i danni:

1. alle cose che l'Assicurato detiene a qualsiasi titolo;
2. alle cose che derivano da incendio, implosione, esplosione o scoppio, diversi da quelli previsti nell'art. 4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata" al punto 24 e nell'art. 4.6 "Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione" al punto 1.;
3. ai locali ed al contenuto dell'abitazione abituale tenuta in affitto;
4. da circolazione di veicoli su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate, tranne quanto previsto nell'art. 4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata" ai punti 7. e 22.;
5. da proprietà ed uso di natanti o unità naviganti diversi da quelli descritti nell'art. 4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata" al punto 12.;
6. da furto;
7. derivanti dalla proprietà dell'abitazione, salvo se acquistata la garanzia di cui all'art. 4.6 - "Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione";
8. derivanti dalla proprietà o uso di cani e gatti, salvo se acquistata la garanzia di cui all'art. 4.5 - "Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti";
9. derivanti dall'esercizio della caccia;
10. verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
11. verificatisi nella pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
12. causati da esercizio di attività professionali, od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare, salvo se acquistata la garanzia di cui all'art. 4.8 - "Responsabilità civile per l'attività di B&B e/o affitta camere";
13. conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
14. derivanti da impiego di aeromobili;
15. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
16. verificatisi in relazione alla conduzione dello studio professionale;
17. causati da presenza, detenzione di amianto, di prodotti di amianto o contenenti amianto o da questo derivanti;
18. derivanti da campi elettromagnetici;
19. conseguenti ad attività di volontariato di natura medica-infermieristica;
20. conseguenti a:
  - inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo diverso da quanto previsto nell'art. 4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata" al punto 26.;
  - deviazione, alterazione, interruzione, impoverimento di sorgenti, corsi d'acqua, falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto si trovi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
  - trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive.

**Art.4.11| Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato e qualsiasi altro parente od affine con lui convivente, tranne quanto previsto per i figli minori dell'Assicurato limitatamente alle lesioni corporali.

Inoltre, qualora l'Assicurato non sia una persona fisica non sono considerati terzi:

- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- società che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 C.C..

#### **Art. 4.12| Ulteriori esclusioni specifiche**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 4.10 - "Esclusioni comuni", valgono altresì le seguenti esclusioni.

#### **Responsabilità civile nella vita privata (Art. 4.4)**

Relativamente ai fatti verificatisi nel **tempo libero**:

1. per la detenzione o l'uso autorizzato di armi nel rispetto delle norme vigenti di cui al punto 10., è escluso l'impiego per la caccia;
2. per il modellismo a motore, compresi i droni e gli aeromobili, di cui al punto 11., sono esclusi i danni a modelli e ad aeromodelli di terzi;

Relativamente ai fatti verificatisi **nella famiglia con figli**:

3. per la mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati all'Assicurato di cui al punto 16., sono esclusi i danni cagionati a cose di loro proprietà o in uso;
4. per i fatti dei figli minori dell'Assicurato quando sono affidati a persone non facenti parte del nucleo familiare di cui al punto 21., sono esclusi i danni cagionati a cose di proprietà o in uso al sorvegliante;
5. per la messa in moto o la guida di ciclomotori da parte di figli minori incapaci per legge di cui al punto 22. lettera b), sono esclusi i danni a cose;
6. per le lesioni corporali che i figli minori dell'Assicurato si causino accidentalmente tra loro di cui al punto 23., sono escluse le spese sanitarie sostenute a seguito di lesioni subite.

#### **Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti (Art. 4.5)**

Sono esclusi i cani a rischio elevato di aggressività e cani di razza: Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e di Tipo Bull Terrier quali American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier.

Queste tipologie canine possono essere assicurate nella **Sezione Confido**.

#### **Responsabilità civile per la proprietà dell'abitazione (Art. 4.6)**

Sono esclusi i danni:

1. da spargimento d'acqua diverso da quello conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture o impianti idrici ed igienici;
2. da rigurgito di fogna conseguente a rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
3. derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
4. derivanti dalla proprietà di abitazioni diverse da quelle assicurate;
5. agli addetti ai lavori nel caso di responsabilità civile dell'Assicurato quale committente dei lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione al D.Lgs. n.81/2008.

#### **Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione (Art. 4.9)**

Sono esclusi i danni:

1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
2. a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo diverse da quelle riportati nell'art. 4.9 - "Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione";
3. a cose altrui derivanti da incendio, implosione, esplosione o scoppio, salvo se acquistata la garanzia di cui all'art. 4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata" di cui al punto 24.

## Come mi assicuro

**Art. 4.13| Limiti territoriali**

Le garanzie di cui all'art.4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata" e all'art.4.5 - "Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti" operano per il mondo intero.

**Art. 4.14| Destinazione d'uso dell'abitazione**

L'assicurazione è prestata a condizione che l'unità immobiliare sia adibita a civile abitazione, compresi eventuali uffici o studi professionali se coesistenti. Le eventuali pertinenze devono essere ad esclusivo servizio dell'unità immobiliare.

**Art. 4.15| La manutenzione del fabbricato**

L'assicurazione è prestata a condizione che l'abitazione assicurata e/o contenente le cose assicurate si trova in buone condizioni di statica e manutenzione.

**Art. 4.16| Applicazione Franchigia per sinistro su parti comuni**

In presenza di più abitazioni assicurate con la presente polizza e facenti parti del medesimo fabbricato, in caso di sinistro sulle parti comuni si applicherà la franchigia prevista una sola volta e non tante volte quante sono le abitazioni assicurate.

**Art. 4.17| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti**

Garanzia	Limite di risarcimento per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Responsabilità civile nella vita privata Art. 4.4	<b>Danni a cose e persone</b> massimale assicurato	-
	<b>Danni fisici involontariamente causati a badanti e collaboratori addetti ai servizi domestici</b> fino al 50% del massimale assicurato	-
	<b>Danni fisici involontariamente causati a babysitter</b> fino al 50% del massimale assicurato	-
	<b>Danni corporali subiti dal sorvegliante dei figli minori dell'assicurato</b> massimale assicurato	1.000 euro
	<b>Danni corporali che arrecano invalidità permanente ai figli minori</b> fino a 50.000 euro	1.500 euro
	<b>Danni da incendio derivanti dalla pratica di campeggio</b> fino al 25% del massimale assicurato	-
	<b>Danni da interruzioni o sospensione di attività</b> massimo 10% del massimale assicurato	250 euro
	<b>Danni da inquinamento accidentale</b> massimo 50.000 euro	500 euro
Responsabilità civile per la proprietà e l'uso di cani e gatti Art. 4.5	<b>Danni a cose e persone causati dai cani e gatti</b> massimale assicurato	100 euro per i danni a cose causati da cani
Responsabilità civile per la proprietà	<b>Danni a cose e persone</b> massimale assicurato	-

Garanzia	Limite di risarcimento per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
dell'abitazione Art. 4.6	<b>Danni da interruzioni o sospensione di attività</b> massimo 10% del massimale assicurato	250 euro
	<b>Danni da inquinamento accidentale</b> fino a 50.000 euro	500 euro
	<b>Danni da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogna</b> massimale assicurato	100 euro
Responsabilità civile del proprietario che da in affitto o in comodato d'uso l'abitazione Art. 4.7	<b>Danni a cose e persone</b> massimale assicurato	-
	<b>Danni da interruzioni o sospensione di attività</b> massimo 10% del massimale assicurato	250 euro
	<b>Danni da inquinamento accidentale</b> fino 50.000 euro	500 euro
Responsabilità civile per l'attività di B&B e/o affitta camere Art. 4.8	<b>Danni a cose e persone</b> massimale assicurato	250 euro danni a cose
Responsabilità civile dell'affittuario verso il proprietario dell'abitazione Art.4.9	<b>Danni a cose</b> massimale assicurato	-

L'applicazione della franchigia relativa ai sinistri su parti comuni è disciplinata all'art. 4.16 della presente Sezione.

**Cosa assicuro****Art. 5.1| Premessa**

La gestione dei sinistri Tutela Legale è stata affidata da AXA Assicurazioni S.p.A. a **Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, tel. +39 06 42.115.629 Fax. +39 06 48.70.326** di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l'assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante pertanto sono efficaci esclusivamente in presenza di valida copertura contrattuale.

Per tutto quanto non è espressamente regolato nella presente Sezione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le definizioni e le norme che regolano l'assicurazione in generale.

**Art. 5.2| Assicurati**

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare.

**Art. 5.3| Garanzia Tutela Legale**

Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela Legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi, in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata.

L'assicurazione comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato da AXA Assistance;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

La garanzia è operante nell'ambito della vita privata, esclusivamente per i seguenti casi:

**Formula base**

1. controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
2. controversie per danni causati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell'articolo 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una valida garanzia di responsabilità civile.

Nel caso in cui, pur in presenza di un sinistro per il quale la garanzia assicurativa prestata dalla polizza di responsabilità civile in primo rischio sia pienamente operante, la Compagnia Assicuratrice non assista, con un proprio legale, l'Assicurato nella costituzione in giudizio, AXA ASSISTANCE garantisce l'assistenza stragiudiziale finalizzata all'attivazione della garanzia di primo rischio ed il rimborso delle spese eventualmente sostenute per la sola costituzione in giudizio con chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile. Per

queste ultime spese, l'Assicurato cederà ad AXA ASSISTANCE il diritto di agire in rivalsa nei confronti della Compagnia Assicuratrice con la quale è in corso la polizza. Tutte le spese legali successive a quelle maturate per la costituzione in giudizio non saranno oggetto di rimborso (salvo quanto previsto al primo capoverso del presente punto 2.). Nel caso in cui la polizza di responsabilità civile in primo rischio, pur esistente, non sia operante per effetto di una esclusione di garanzia cui risulti ascrivibile la fattispecie di sinistro, oppure perché la fattispecie non è prevista tra i rischi assicurati, la presente garanzia opera a primo rischio. L'Assicurato è tenuto a produrre la documentazione relativa alla polizza ed al sinistro di responsabilità civile in primo rischio;

3. controversie che derivino da incidenti stradali nei quali le persone assicurate siano rimaste coinvolte come pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come trasportati di veicoli a motore, di proprietà di terzi, privati o pubblici;
4. **difesa penale** dell'Assicurato per reato colposo.

#### Formula Comfort

Se il Contraente ha acquistato la garanzia nella Formula Comfort la tutela legale è anche operante per:

5. le **controversie relative a rapporti di lavoro** con collaboratori domestici regolarmente assunti;
6. le **controversie di natura contrattuale relative alla proprietà o locazione** dell'unità immobiliare dell'Assicurato indicata sul certificato di polizza;
7. **l'esercizio di azioni che l'Assicurato intende far valere in qualità di lavoratore alle dipendenze di terzi**. La garanzia opera per i pubblici dipendenti, anche in sede amministrativa, per ricorsi ai Tribunali Amministrativi Regionali;
8. **le controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali di artigiani** per lavori di ordinaria manutenzione, sempreché il valore in lite sia superiore a 400 euro ed inferiore a 52.000 euro.

#### Formula Extra Large

Se il Contraente ha acquistato la garanzia nella Formula Extra Large la tutela legale è estesa, oltre a quanto riportato nella garanzia Formula Comfort:

9. alle controversie originate da contratti stipulati dall'Assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a 250 euro;
10. **in materia di diritto di famiglia**; AXA garantisce ai coniugi assicurati il rimborso delle spese per la presentazione dell'istanza di separazione e della successiva domanda di divorzio, nei limiti del massimale prescelto e a condizione che:
  - il ricorso per la separazione consensuale sia presentato congiuntamente dagli Assicurati e che l'assistenza legale sia prestata da un unico avvocato scelto di comune accordo dai coniugi;
  - il ricorso di cui sopra sia stato presentato durante la validità del presente contratto;
  - tra il ricorso di separazione consensuale e la domanda di divorzio, il presente contratto sia stato in vigore senza soluzione di continuità.
11. il rimborso delle spese per la domanda di divorzio viene garantito per l'assistenza di un unico legale scelto di comune accordo dai coniugi assicurati. L'attivazione della presente garanzia viene considerata come unico sinistro, per cui il massimale di polizza resta unico e viene ripartito tra il ricorso di separazione e la sentenza di divorzio;
12. le controversie con Enti o Istituti di assicurazioni previdenziali e sociali.

L'assicurazione si estende ai componenti del nucleo familiare, nonché in quanto ne debba rispondere l'Assicurato stesso, ai fatti commessi dai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici durante l'espletamento delle loro mansioni.

Nell'ipotesi di unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati. Nel caso di controversie fra Assicurati con la stessa polizza, le garanzie sono prestate unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

#### Consulenza legale telefonica

L'Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE, può richiedere:

- una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;



- informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.

La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l'Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

#### Informazioni legali e burocratiche

L'Assicurato potrà rivolgersi ad AXA ASSISTANCE per ottenere le prime informazioni di natura legale relativamente a:

- acquisto e vendita di beni immobili (per esempio: acquisto di una casa);
- affitto dell'abitazione del nucleo familiare;
- condominio (per esempio: poteri dell'amministratore);
- collaboratrici domestiche (ad esempio: obblighi di legge);
- diritto delle successioni (ad esempio: accettazione dell'eredità);
- diritto di famiglia (ad esempio: formalità preliminari del matrimonio).

L'Assicurato potrà inoltre ottenere documentazione o informazioni sulle attività necessarie da compiere per:

- richiedere certificati in materia di cittadinanza, residenza, matrimonio, passaporto, patente;
- la revisione periodica di veicoli.

Inoltre, AXA ASSISTANCE fornirà su richiesta l'indicazione delle scadenze fiscali relative alla casa assicurata, a titolo di esempio le scadenze IMU o della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

#### Cosa non assicurato

#### Art. 5.4| Esclusioni Garanzia Tutela Legale

Sono esclusi dalla garanzia:

1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc);
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
4. le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto al punto 7. della Formula Comfort ed al punto 10. della Formula Extra Large;
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'articolo 541 Codice di Procedura Penale;

Inoltre, la garanzia non è operante per le controversie:

6. derivanti dall'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente o professionale, salvo quanto previsto al punto 7. della Formula Comfort;
7. derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, nonché di aeromobili, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
8. relative ai rapporti contrattuali connessi alla compravendita e alla costruzione di beni immobili;
9. relative ai sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale;
10. relative ai sinistri causati da esplosione, emanazione di calore, radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, o in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
11. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
12. relative alle azioni di sfratto per qualsiasi motivo.

## Come mi assicuro

### Art. 5.5| Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per le controversie verificatisi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

### Art. 5.6| Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
  - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;
- purché denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dia origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.

### Art. 5.7| Modalità per accedere al servizio e limiti di erogazione

L'Assicurato o il familiare per usufruire del servizio di consulenza legale quotidiana dovrà contattare la Centrale Operativa che, verificata la regolarità della richiesta, provvederà ove possibile a fornire le informazioni o l'assistenza direttamente o attivando un professionista. In tal caso fornirà, entro il giorno successivo lavorativo alla richiesta, la documentazione a mezzo mail, fax o postale secondo l'indicazione dell'Assicurato. L'Assicurato verrà preavvisato telefonicamente, dell'invio della documentazione, dalla Centrale operativa il giorno successivo alla richiesta. AXA ASSISTANCE è sollevata da responsabilità in caso di mancata ricezione della documentazione e per tutto ciò che concerne l'operato del professionista.

### Art. 5.8| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo
Tutela Legale Art. 5.3	<b>Spese per l'intervento di un legale domiciliatario</b> fino a 2.500 euro
	<b>Oneri per registrazione di atti giudiziari</b> fino a 500 euro
	<b>Consulenza legale telefonica</b> 3 richieste per anno
	<b>Informazioni legali e burocratiche</b> 3 richieste per anno

**Cosa assicuro****Art. 6.1| Premessa**

AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di **Inter Partner Assistance S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia - Ufficio Tutela Legale, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, tel. +39 06 42.115.629 Fax. +39 06 48.70.326** di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell'Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

**Art. 6.2| Assicurati**

I soggetti assicurati sono l'Assicurato indicato nel certificato di polizza e il suo nucleo familiare.

**Art. 6.3| Tutela dai rischi internet**

Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei Sinistri, accaduti nell'ambito della vita privata, AXA assicura la **protezione dai rischi derivanti da illeciti commessi attraverso internet**, alle condizioni di seguito indicate. AXA fornisce l'assistenza legale e garantisce il rimborso delle spese legali e peritali stragiudiziali e giudiziali occorrenti per la tutela degli Assicurati in relazione a vertenze e procedimenti previsti in polizza.

La Garanzia comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato da AXA Assistance;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

**Prestazioni garantite**

La garanzia è operante **nell'ambito della vita privata**, esclusivamente per i seguenti casi:

**1. lesione della reputazione on-line**

- azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere la rimozione da Social Network e Siti Internet del contenuto lesivo della reputazione on-line, nonché l'eventuale risarcimento di tali danni;
- intervento di un perito informatico per l'attività di Flooding. Tale prestazione sarà prevista decorsi inutilmente 15 giorni lavorativi dall'intervento del legale incaricato, la cui azione tesa ad ottenere la rimozione del contenuto lesivo non abbia ancora avuto riscontro.

**2. furto d'identità digitale legato al credito**

Azione in sede civile e/o penale, giudiziale o stragiudiziale per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito di furto d'identità digitale per fatti illeciti di terzi nonché, ove possibile, il ripristino della situazione relativa alla affidabilità creditizia antecedente il furto d'identità.

**3. acquisti on-line/e-commerce**

Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, relative esclusivamente ad

Acquisti on-line/e-commerce, di controparte. La garanzia si intende prestata per le controversie con valore in lite superiore a 400 euro ed inferiore a 50.000 euro

Al fine di inquadrare correttamente la prestazione di cui al punto 3. - “acquisti on-line/e-commerce” e precisarne l’operatività, si fa riferimento a quanto previsto dal Codice del Consumo, ossia “il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita”.

Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistano le seguenti circostanze:

- sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
- sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
- presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura;
- sono idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.

Tutte le attività svolte da AXA ASSISTANCE, nonché dai propri periti informatici, configurano delle obbligazioni di mezzi e non di risultato. Pertanto, AXA ASSISTANCE si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie al fine di raggiungere il risultato, senza che questo sia sempre garantito, alla luce delle attuali tecnologie.

### Consulenza legale telefonica

L’Assicurato, chiamando la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE può richiedere:

- una prima consulenza legale, relativamente ai casi assicurati con la presente sezione;
- informazioni sulle normative vigenti e sugli adempimenti da rispettare nel caso di ricorso alle autorità giudiziarie;
- informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente sezione di polizza.

La Centrale Operativa può erogare autonomamente la prestazione oppure mettere l’Assicurato in contatto con un altro specialista. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì in orario di ufficio.

## Cosa non assicuro

### Art. 6.4| Esclusioni Tutela dai rischi internet

Sono esclusi dalla garanzia:

1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, etc);
3. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell’Assicurato;
4. le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario nonché per controversie concernenti il diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni, salvo quanto previsto all’art. 6.3 - “Tutela dai rischi internet”;
5. le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell’art. 541 Codice di Procedura Penale.

Inoltre, sono escluse le controversie:

6. derivanti dall’esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo, dipendente, professionale o imprenditoriale, salvo quanto previsto all’art. 6.3 - “Tutela dai rischi internet”;
7. di natura contrattuale, anche nei confronti di AXA o del Gruppo AXA, salvo quanto previsto all’art. 6.3 - “Tutela dai rischi internet”;
8. per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
9. non espressamente richiamate tra le voci dell’art. 6.3 - “Tutela dai rischi internet”;
10. di natura contrattuale dell’Assicurato aventi ad oggetto il pagamento del prezzo del bene;
11. in materia di diritto di brevetto, marchio, autore, concorrenza sleale;
12. di natura contrattuale con un valore inferiore a 400 euro;

13. nascenti da fatti che ledono la reputazione on-line, presenti su forum e/o blog (ovvero "community chiuse");
14. aventi ad oggetto contenuto pornografico, pedopornografico, violento, discriminatorio o che violi la dignità umana nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato;
15. nascenti da materiale e/o informazioni messi a disposizione dall'Assicurato;
16. nascenti da casi di omonimia;
17. che riguardano personaggi pubblici e/o facenti parte del mondo dello spettacolo;
18. nascenti dalla pubblicazione su stampa nazionale e/o locale on-line, di materiale e/o informazioni relative all'Assicurato;
19. nell'ambito dell'e-commerce, gli acquisti relativi a:
  - animali e vegetali;
  - gioielli e/o beni preziosi, oggetti d'arte, argenteria;
  - oggetti intangibili con valore monetario come a titolo di esempio: azioni, obbligazioni, titoli, denaro, assegni, bonds, certificati statali, francobolli, travellers cheques, biglietti per eventi di vario genere (esclusi i biglietti di viaggio);
  - beni deperibili, cibo e bevande, medicinali, armi;
  - materiale digitale scaricato on-line;
  - oggetti per uso industriale;
  - beni non consegnati per cause imputabili a disservizi del vettore (es. corrieri, servizio postale);
  - acquisti effettuati tramite aste on-line;
  - veicoli a motore e natanti;
  - beni non nuovi.

## Come mi assicuro

### Art. 6.5| Limiti territoriali

L'assicurazione è valida per le controversie verificatisi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera. Sono comunque esclusi dalla copertura gli oneri di assistenza stragiudiziale e giudiziale per violazioni di legge o lesioni di diritti verificatesi in paesi o in zone nelle quali siano in atto fatti bellici o rivoluzioni.

### Art. 6.6| Decorrenza della garanzia

La garanzia è prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

1. la controversia deve insorgere durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione;
2. il fatto generatore della controversia deve verificarsi durante il periodo di validità ed efficacia dell'assicurazione e nello specifico:
  - dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale o per i procedimenti penali;
  - trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi;

purché denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.

Ai fini del precedente punto 2., i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto generatore che dia origine alla controversia si protragga attraverso più atti successivi, il fatto generatore si considera avvenuto nel momento del verificarsi dell'evento che ha originato il diritto al risarcimento.

Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto il sinistro è unico a tutti gli effetti.

Si considerano come unico sinistro le imputazioni penali per reato continuato.

Nelle precedenti ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Qualora coesistano una o più assicurazioni di tutela legale sul medesimo rischio coperto dal

presente contratto, la garanzia prevista da quest'ultima opera dopo esaurimento di quanto dovuto dalle altre assicurazioni.

Qualora, relativamente agli acquisti on-line, le controversie dovessero riguardare beni già oggetto di apposite coperture assicurative attinenti alla protezione dell'acquisto, la garanzia opererà dopo esaurimento di quanto dovuto da queste altre assicurazioni.

#### Art. 6.7| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Garanzia	Limite di indennizzo
Tutela dai rischi internet Art. 6.3	<b>Spese per l'intervento di un legale domiciliatario</b> 2.500 euro
	<b>Oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari</b> 500 euro
	<b>Intervento perito informatico per lesione della reputazione on line</b> 3 volte (3 contenuti lesivi su un'unica piattaforma web, ovvero stesso contenuto lesivo su 3 piattaforme web diverse)

**Cosa assicuro****Art. 7.1| Premessa**

La gestione del servizio di **Assistenza** di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da AXA Assicurazioni a: **Inter Partner Assistance S.A.** (di seguito denominata AXA ASSISTANCE) Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona purché riguardanti l'abitazione indicata nel certificato di polizza contattando la Centrale Operativa funzionante **24 ore al giorno, 365 giorni l'anno**. Per contattare la Centrale Operativa:

- dall'Italia: numero verde **800 271 343**;
- dall'estero: numero non gratuito **+ 39 06 42115505**.

**Art. 7.2| Pronto intervento artigiano****Invo artigiani convenzionati**

Nei casi previsti ai successivi punti 1, 2, 3, 4 e 5, AXA ASSISTANCE si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato entro 3 ore lavorative dalla richiesta pervenuta in centrale operativa e 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Se, per cause indipendenti dalla centrale operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, AXA ASSISTANCE si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'Assicurato fino al massimale previsto per ogni singola prestazione di assistenza dietro prestazione di idonea documentazione.

AXA ASSISTANCE si rende disponibile, su richiesta dell'Assicurato, al momento del sinistro, a convenzionare l'artigiano locale di fiducia dell'Assicurato alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo temporaneamente il fornitore nel proprio network. In questo caso specifico non potranno essere garantite 3 ore lavorative come tempo massimo di intervento.

**1. Reperimento ed invio di un idraulico**

In caso di:

- allagamento oppure infiltrazione nell'abitazione assicurata in seguito a rottura, otturazione o guasto delle tubature, installate nei muri e nei pavimenti, dell'impianto idraulico ad essa pertinente;
- mancanza totale di acqua nell'abitazione assicurata non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature fisse di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l'abitazione assicurata un idraulico convenzionato.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

**2. Reperimento ed invio di un elettricista**

In caso di mancanza della corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione assicurata per guasti di interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna, non causati da imperizia o negligenza dell'Assicurato, la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l'abitazione un elettricista convenzionato.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

### 3. Reperimento ed invio di un fabbro/falegname

Nei casi in cui:

- a seguito di furto, smarrimento, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica, non sia possibile entrare nell'abitazione assicurata;
- a seguito di tentato furto, la funzionalità della porta di accesso all'abitazione è compromessa in modo grave e la sicurezza della stessa non è garantita;

la Centrale Operativa invierà presso l'abitazione assicurata un fabbro o un falegname.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

### 4. Reperimento ed invio di un vetraio/serrandista

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un vetraio/serrandista in caso di rottura di un vetro o di una serranda della porta d'ingresso o delle finestre dell'abitazione a seguito di furto, tentato furto o atto vandalico, la Centrale Operativa invierà un vetraio/serrandista convenzionato comunicando preventivamente, su richiesta, la tariffa oraria approssimativa.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

In caso di furto, tentato furto o smarrimento chiavi, l'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

### 5. Reperimento ed invio di un termoidraulico

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti presso l'abitazione assicurata, di un termoidraulico a seguito del blocco della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico per ripristinare il funzionamento.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

### 6. Invio di un tecnico riparatore elettrodomestici

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti a lavatrice, lavastoviglie, frigorifero e congelatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.

Al momento del sinistro la Centrale Operativa valuterà l'opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti nella Sezione Vivo Casa! purché acquistata.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

### 7. Invio di un tecnico riparatore condizionatori

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti al condizionatore fuori garanzia



(ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore) o per guasti che non rientrino in garanzia, la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore nelle 24 ore successive alla segnalazione.

Al momento del sinistro la Centrale Operativa valuterà l'opportunità di attivare in alternativa le prestazioni presenti nella Sezione Vivo Casa! purché acquistata.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- 2 ore di costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione;

restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

#### 8. **Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione**

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione (blatte, ratti, zanzare) la Centrale Operativa invierà un tecnico specializzato in disinfestazione nelle 24 ore successive alla segnalazione.

AXA ASSISTANCE prende a carico anche i costi relativi all'uso del materiale necessario alla disinfestazione.

#### 9. **Servizio Canal Jet e assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche**

Qualora, presso il fabbricato assicurato, si verifichi l'intasamento di una delle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono il fabbricato assicurato e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la Centrale Operativa organizza l'assistenza e paga l'eliminazione dell'intasamento.

AXA ASSISTANCE prende a carico anche i costi relativi all'uso del materiale necessario alla risoluzione dell'intasamento, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

#### 10. **Ripristino dell'abitazione dopo il sinistro**

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione assicurata necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano l'abitabilità dell'immobile, la Centrale Operativa provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata.

#### 11. **Trasloco definitivo**

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione assicurata sia divenuta definitivamente inabitabile, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'Assicurato.

AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro.

#### 12. **Rientro imprevisto**

(Garanzia valida oltre 100 km dall'abitazione abituale dell'Assicurato)

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, si renda indispensabile il rientro immediato dell'Assicurato presso l'abitazione abituale assicurata danneggiata, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).

#### 13. **Sistemazione provvisoria d'emergenza**

Qualora, in seguito a sinistro indennizzabile a termini di polizza, l'abitazione assicurata sia danneggiata in modo tale da non consentire il pernottamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile all'abitazione.

AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l'Assicurato ed eventuali familiari conviventi.

#### 14. **Invio guardia giurata**

Qualora a seguito di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si

renda necessaria la salvaguardia dei beni di valore all'interno dell'abitazione assicurata, AXA ASSISTANCE organizzerà la vigilanza dell'abitazione mediante istituti di vigilanza.

Tale servizio verrà prestato entro le 24 ore successive al verificarsi dell'evento.

#### 15. Auto sostitutiva a seguito di furto

Qualora l'Assicurato subisca il furto dell'autoveicolo di proprietà custodito nel box o garage pertinente all'abitazione di residenza e qualora ne sia fatta regolare denuncia presso le Autorità competenti del luogo, AXA ASSISTANCE metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio di cilindrata 1.200 cc a chilometraggio illimitato, da utilizzare entro i 15 (quindici) giorni successivi al sinistro, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

La prestazione potrà essere garantita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, che in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

### Cosa non assicuro

#### Art. 7.3| Esclusioni comuni

Sono escluse le seguenti prestazioni:

1. nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto;
2. nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE per sinistri che abbiano interessato le parti comuni dell'abitazione identificata in polizza.

#### Art. 7.4| Ulteriori esclusioni specifiche

Fermo restando quanto stabilito all'art. 7.3 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna prestazione di cui all'art. 7.2 - "Pronto intervento artigiano" le seguenti esclusioni.

#### Reperimento ed invio di un idraulico (Punto 1)

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

1. su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
2. in caso di condominio, sull'impianto idraulico generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione assicurata;
3. richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri o di ordinaria manutenzione;
4. per danni causati dal gelo.

#### Reperimento ed invio di un elettricista (Punto 2)

Da tale prestazione sono esclusi gli interventi:

1. in caso di condominio, sul cavo di alimentazione generale dell'edificio in cui è situata l'abitazione assicurata;
2. richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore;
3. a timers o apparecchiature similari;
4. per corto circuito provocato da falsi contatti causati dall'Assicurato.

#### Invio di un tecnico specializzato in disinfestazione (Punto 8)

Sono escluse tutte le richieste di disinfestazione la cui origine non sia da attribuire alla singola abitazione dell'Assicurato e che siano piuttosto di pertinenza condominiale.

#### Auto sostitutiva a seguito di furto (Punto 15)

Sono esclusi i costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi e multe.

## Come mi assicuro

### Art. 7.5| Limiti di esposizione

I massimali e i limiti previsti da ciascuna prestazione di assistenza devono intendersi per ogni evento ed al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge.

AXA ASSISTANCE non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. L'autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA ASSISTANCE abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare.

Limitatamente alle prestazioni "Rientro imprevisto", l'esposizione di AXA ASSISTANCE deve intendersi complementare alle spese che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo del carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico.

In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. AXA ASSISTANCE si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad AXA ASSISTANCE.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, notule).

### Art. 7.6| Responsabilità

AXA ASSISTANCE non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore, o comunque derivante direttamente e/o indirettamente da eventi esclusi dalla presente polizza.

### Art. 7.7| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti

Garanzia	Prestazione	Limite di indennizzo
Pronto Intervento artigiano Art. 7.2	Idraulico, elettricista, fabbro/falegname, vetraio/serrandista, termoidraulico, riparatore elettrodomestici, riparatore condizionatori	300 euro per ciascun professionista con un massimo di 2 eventi all'anno
	Servizio di disinfestazione	500 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Servizio Canal Jet e assistenza ai sistemi di raccolta delle acque meteoriche	500 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Ripristino abitazione dopo il sinistro	300 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Trasloco definitivo	1.500 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Rientro imprevisto	300 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Sistemazione provvisoria d'emergenza	300 euro per evento con un massimo di 1 evento all'anno
	Invia guardia giurata	Servizio prestato per massimo 8 ore
	Auto sostitutiva a seguito di furto	Periodo massimo di 3 giorni per 1 evento all'anno

**Cosa assicuro****Art. 8.1| Premessa**

La gestione del servizio di **Assistenza** di cui alle prestazioni sotto indicate è stata affidata da AXA Assicurazioni a: **Inter Partner Assistance S.A.** (di seguito denominata AXA ASSISTANCE) Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma.

Le prestazioni di Assistenza possono essere richieste da qualsiasi persona purché riguardanti l'abitazione indicata nel certificato di polizza contattando la Centrale Operativa funzionante **24 ore al giorno, 365 giorni l'anno**. Per contattare la Centrale Operativa:

- dall'Italia: numero verde **800 271 343**;
- dall'estero: numero non gratuito **+ 39 06 42115505**.

**Art. 8.2| Vivo Casa!**

Qualora acquistata la garanzia Vivo Casa! si intendono operanti le seguenti prestazioni:

- art. 8.3 - Assistenza all'abitazione con massimale a consumo;
- art. 8.4 - Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi;
- art. 8.5 - Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati;
- art. 8.6 - Check-up Casa.

**Art. 8.3| Assistenza all'abitazione con massimale a consumo**

Le Prestazioni di seguito elencate, previste al punto 1 - Pronto Intervento Artigiano, e al punto 2 - Servizi di risanamento e gestione emergenza, operano in caso di evento fortuito, occorso al Fabbricato Assicurato o al suo Contenuto, che renda necessaria l'erogazione di un aiuto immediato.

**1- Pronto Intervento Artigiano**

AXA ASSISTANCE si obbliga a reperire ed inviare un artigiano convenzionato in modo tempestivo e comunque nel minor tempo possibile. Se, per cause indipendenti dalla Centrale Operativa, risultasse impossibile reperire l'artigiano richiesto, AXA ASSISTANCE si obbliga a rimborsare la spesa sostenuta dall'Assicurato fino al massimale previsto dietro prestazione di idonea documentazione.

AXA ASSISTANCE si rende disponibile, su richiesta dell'Assicurato, al momento del sinistro, a convenzionare l'artigiano locale di fiducia dell'Assicurato alle tariffe previste dal proprio accordo di convenzionamento, inserendo temporaneamente il fornitore nel proprio network.

Per tutte le prestazioni del presente punto 1-Pronto Intervento Artigiano, AXA ASSISTANCE prende a carico la spesa relativa a:

- i costi di uscita;
- i costi di mano d'opera;
- i costi per il materiale e/o i pezzi di ricambio necessari per effettuare la riparazione d'emergenza, restando a carico dell'Assicurato solo l'eventuale eccedenza.

**a) Pronto Intervento di un idraulico**

In caso di:

- spargimento di acqua, oppure infiltrazione nel fabbricato assicurato a seguito di rottura, guasto o otturazione delle tubature inerenti all'impianto idrico fisso, derivante dal contatore di pertinenza dell'Assicurato e poste all'interno dell'abitazione;
- mancanza di acqua nel fabbricato assicurato non dovuta a temporanea sospensione della distribuzione;
- mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari in seguito ad otturazione delle tubature nei muri e nei pavimenti di scarico dell'impianto idraulico;

la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso il fabbricato assicurato un idraulico convenzionato.

**b) Pronto Intervento di un elettricista**

In caso di mancanza della corrente elettrica, in alcuni locali e/o in tutto il fabbricato assicurato, per guasti agli interruttori e prese di corrente o agli impianti di distribuzione interna ed esterna, la Centrale Operativa di AXA ASSISTANCE invierà presso l'abitazione un elettricista convenzionato.

**c) Pronto Intervento di un fabbro/falegname**

Nei casi in cui:

- non sia possibile entrare nel fabbricato assicurato a seguito di eventi quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, furto, smarrimento, dimenticanza, rottura delle chiavi o guasto della serratura, purché non elettronica;
- a seguito di furto o tentato furto, incendio, guasto della serratura, esplosione o scoppio, la funzionalità della porta principale e/o delle eventuali finestre, persiane e inferriate, che consentono l'accesso al fabbricato assicurato, risulti compromessa e la sicurezza del fabbricato assicurato non sia garantita;

la Centrale Operativa invierà presso il fabbricato assicurato un fabbro o un falegname per consentire il rientro a casa e/o ripristinare la condizione di sicurezza del fabbricato stesso, se opportuno, con la sostituzione delle serrature.

In caso di furto o tentato furto, la Centrale Operativa si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato copia della regolare denuncia.

**d) Pronto Intervento di un serrandista**

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un serrandista per la rottura/malfunzionamento di una serranda del fabbricato assicurato a seguito di furto, tentato furto, atto vandalico, evento atmosferico, o guasto, la Centrale Operativa invierà un serrandista per il ripristino della funzionalità.

In caso di furto o tentato furto, la Centrale Operativa si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato copia della regolare denuncia.

**e) Pronto Intervento di un vetraio**

A seguito della rottura di un vetro di una o più finestre o portefinestre del fabbricato assicurato che consentano l'accesso al fabbricato stesso, per furto, tentato furto, atto vandalico o evento atmosferico, la Centrale Operativa invierà un vetraio.

In caso di furto o tentato furto, la Centrale Operativa si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato copia della regolare denuncia.

**f) Pronto Intervento di un termoidraulico**

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti presso il fabbricato assicurato di un termoidraulico a seguito del blocco o malfunzionamento della caldaia, dello scaldabagno o del boiler, la Centrale Operativa provvederà ad inviare un tecnico.

**g) Pronto Intervento riparatore elettrodomestici**

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore per guasti, rottura o malfunzionamento di lavatrice, asciugatrice, lavasciuga, lavastoviglie, frigorifero, congelatore, fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o non coperti dalla garanzia di cui all'art. 8.4 – "Estensione di garanzia per elettrodomestici e dispositivi", la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore.

**h) Pronto Intervento tecnico riparatore condizionatori**

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un riparatore presso il fabbricato assicurato, per guasti, rottura o malfunzionamento al condizionatore fuori garanzia (ovvero quando sia già scaduto il periodo di efficacia della garanzia del produttore ed il periodo di garanzia legale del venditore), o non coperto dalla garanzia di cui all'art. 8.4 – "Estensione di garanzia per elettrodomestici e dispositivi", la Centrale Operativa invierà un tecnico riparatore.

**i) Pronto Intervento tecnico specializzato in disinfestazione**

Nel caso in cui l'Assicurato necessiti di un servizio di disinfestazione presso il fabbricato assicurato per disinfestarlo, a titolo esemplificativo, da blatte, ratti, zanzare, la Centrale Operativa invierà un tecnico specializzato in disinfestazione.

**j) Servizio Canal Jet e di Assistenza alle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo**

Qualora, presso il fabbricato assicurato, si verifichi l'intasamento di una delle condotte idriche-igieniche o dei sistemi di scolo (pluviali, grondaie ecc.) che servono il fabbricato assicurato e tale problema non può essere risolto senza intervento di un tecnico, la Centrale Operativa organizza l'assistenza e coordina l'eliminazione dell'intasamento.

**k) Invio di un Tecnico del gas in caso di urgenza**

In caso di dispersione di gas relativa ad un guasto accidentale delle condutture facenti parte degli impianti di distribuzione di competenza dell'Assicurato, posti al servizio dell'abitazione, la Centrale Operativa, provvederà ad inviare un tecnico che consenta di ripristinare la somministrazione del gas e farne cessare la dispersione.

**2 - Servizi di risanamento e gestione emergenza****l) Ripristino dell'abitabilità**

Qualora l'Assicurato, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o presenza anomala di acqua in eccesso da qualsiasi causa originata, nel fabbricato assicurato, necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinarne l'abitabilità, la Centrale Operativa provvederà al reperimento e all'invio di un'impresa specializzata.

In caso di furto o tentato furto, la Centrale Operativa si riserva il diritto di richiedere all'Assicurato copia della regolare denuncia.

**m) Trasloco definitivo**

Qualora, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o spargimento d'acqua il fabbricato assicurato sia divenuto obiettivamente inagibile, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasloco dei beni presso un deposito provvisorio o il nuovo domicilio dell'Assicurato. AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico il costo della prestazione, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal sinistro.

**n) Viaggio imprevisto**

(Garanzia valida oltre 100 km dal fabbricato assicurato)

Qualora, a seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o spargimento d'acqua, si renda indispensabile un viaggio immediato dell'Assicurato e di eventuali familiari e/o conviventi presso il fabbricato assicurato, AXA ASSISTANCE provvederà ad organizzare il trasferimento, con il mezzo ritenuto più idoneo (aereo classe turistica, treno prima classe o altro).

AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico il costo della prestazione.

Qualora l'Assicurato decida di utilizzare una vettura privata per raggiungere il fabbricato assicurato, AXA ASSISTANCE potrà rimborsare le spese relative ai pedaggi e al costo del carburante necessari per l'arrivo a destinazione e ritorno. In questo ultimo caso, AXA ASSISTANCE potrà richiedere all'Assicurato tutta la documentazione necessaria atta a comprovare l'evento sinistro.

**o) Sistemazione provvisoria d'emergenza**

Qualora, in seguito di furto, tentato furto, incendio, esplosione, scoppio o spargimento d'acqua, il fabbricato assicurato sia danneggiato in modo tale da non consentire il pernottamento, la Centrale Operativa provvederà a reperire un albergo idoneo, il più vicino possibile al fabbricato stesso.

AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico le spese per la prima notte successiva al sinistro, per l'Assicurato ed eventuali familiari conviventi.

**p) Pronto intervento guardia giurata**

Qualora a seguito di furto, tentato furto, incendio, fulmine, esplosione e scoppio, atti vandalici si renda necessaria la salvaguardia dei beni all'interno del fabbricato assicurato, AXA ASSISTANCE organizzerà la vigilanza del fabbricato stesso mediante istituti di vigilanza in base alle esigenze dell'Assicurato.

AXA ASSISTANCE terrà a proprio carico il costo della prestazione.

**Art. 8.4| Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi**

La seguente garanzia è operante per gli elettrodomestici o i dispositivi, per i quali l'Assicurato dispone di scontrino (ricevuta o fattura) d'acquisto, di seguito elencati:

**Grandi elettrodomestici** - con prezzo d'acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 5.000 (IVA inclusa)

- Lavaggio: lavastoviglie, lavatrice (inclusa lavatrice con funzione asciugatura), asciugatrice;
- Freddo: frigorifero, freezer, frigo/freezer, condizionatore, cantinetta per vino;
- Cottura: fornello, forno, piano cottura, forno a microonde, cappa aspirante.

**Piccoli elettrodomestici (PE)** - con prezzo d'acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 2.000 (IVA inclusa)

- Tostapane, robot da cucina, bollitore, ferro da stiro, macchina da caffè, frullatore, centrifuga, estrattore di succo, aspirapolvere, deumidificatore;

**Sistemi di intrattenimento** - con prezzo d'acquisto superiore o uguale a € 150 (IVA inclusa) e inferiore o uguale a € 5.000 (IVA inclusa)

- TV (LCD, LED, OLED), DVD, lettore Blu-Ray, Home Cinema, Sistema Surround, Soundbar, Hi-Fi (lettore cd, amplificatore, giradischi, sintonizzatore, altoparlanti, cuffie audio, altoparlanti hi-fi), Console per videogiochi.

che, inoltre, rispettano i seguenti criteri:

1. esclusivo uso domestico e non professionale;
2. acquistati nuovi da un produttore/rivenditore autorizzato ad operare in Italia e con garanzia legale valida per il mercato italiano;
3. posizionati nel fabbricato assicurato e resi accessibili e disponibili al tecnico per determinare la causa del sinistro, effettuare l'intervento e/o la rimozione in sicurezza;
4. non più coperti dalla garanzia legale/convenzionale del produttore/rivenditore, o non coperti da qualsiasi ulteriore estensione di garanzia che copre già il bene;
5. con una durata della garanzia, a far data dalla scadenza della garanzia legale, di:
  - **5 anni** per i Grandi Elettrodomestici;
  - **3 anni** per i Sistemi di Intrattenimento;
  - **1 anno** per i Piccoli Elettrodomestici.

Per la presente garanzia sono operanti le seguenti prestazioni:

**a) riparazione dell'elettrodomestico o dispositivo**

La gestione dell'assistenza per la riparazione dell'elettrodomestico o dispositivo in copertura è affidata da AXA ad AXA ASSISTANCE ed opera in caso di guasto o malfunzionamento, sempre che siano disponibili i pezzi di ricambio sul mercato.

**b) indennizzo dell'elettrodomestico o dispositivo**

Se la riparazione non fosse possibile o il suo costo fosse superiore al valore dell'elettrodomestico o dispositivo assicurato, AXA provvede all'indennizzo decurtando il prezzo d'acquisto (comprensivo di IVA) indicato sullo scontrino (ricevuta o fattura), dell'1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto del bene e la data del sinistro fino ad un limite massimo del 50%.

### Art. 8.5| Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati

Nel caso in cui l'Assicurato richieda un intervento non coperto dalla polizza o legato ad esigenze personali non correlate ad una situazione di emergenza, la Centrale Operativa, **in funzione 24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, è a disposizione dell'Assicurato per ricercare e fissare un primo appuntamento con l'artigiano o fornitore necessario, tra quelli elencati di seguito:

- idraulici;
- elettricisti;
- fabbri/falegnami;
- vetrai/serrandisti;
- termoidraulici;
- riparatori di elettrodomestici e condizionatori;
- tecnici specializzati in disinfestazione;
- tecnici del servizio Canal jet;
- società specializzate in asciugatura dell'abitazione;
- società specializzate in traslochi;
- guardie giurate.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'Assicurato e alla disponibilità del Network. A richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa è a disposizione per fornire il nominativo ed il recapito telefonico dell'artigiano professionista. L'Assicurato, oltre ad usufruire di tariffe convenzionate, potrà richiedere un preventivo di spesa per mezzo della Centrale Operativa o al momento del contatto diretto con l'artigiano professionista.

Resta inteso che tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l'artigiano stesso.

### Art. 8.6| Check Up Casa

A decorrere dalla stipula della polizza, l'Assicurato può chiedere, per la propria abitazione, uno tra i seguenti check up:

1. controllo di conformità dell'impianto elettrico;
2. controllo di conformità dell'impianto di gas-riscaldamento;
3. controllo elettrodomestici.

Per l'**impianto elettrico** sono previsti i seguenti controlli:

- controllo messa a terra con tester o pinza amperometrica;
- controllo telaio porta frutti a norma;
- controllo scatola elettrica porta telaio a norma;
- controllo contatore elettrico a norma e non rileva anomalie;
- controllo amperaggio sensibilità termica (no strumenti di misurazione, info viene letta sul contatore);
- controllo quadro elettrico; verifica salvavita e presenza differenziale magnetotermico funzionante per protezione da corto circuiti; verifica fili elettrici a norma; deve avere 2 valori (10 Amp per la parte luci e 16 Amp per la parte prese);
- controllo 3 scatole elettriche; verifica che i fili siano tipo IMQ e le prese di sezione dei cavi di 2.5 mm; verifica impianto di tipo sfilabile.

Per l'**impianto gas-riscaldamento** sono previsti i seguenti controlli:

- controllo valvole a norma UNICIGE 7129;
- controllo tubo di uscita del contatore gas a norma;
- controllo esistenza all'uscita del contatore di valvola che gestisce sia la valvola piano cottura che la valvola sotto la caldaia o scaldabagno che devono essere di tipo IMQ o UNICIGE;
- controllo tubo che dalla valvola porta il gas al piano cottura;
- controllo che gli elettrodomestici siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa europea;
- controllo ubicazione caldaia interna/esterna e tipologia di caldaia (camera aperta o chiusa);
- controllo scarico fumi solo in caso di scaldabagno a gas con tester che rileva i fumi di gas;
- misurazione pressione Gas con tester che rileva pressione scaldabagno a gas.



Per il **controllo elettrodomestici**, è previsto un controllo a scelta tra gli elettrodomestici di seguito elencati che sono presenti nell'abitazione assicurata:

#### **Check up Lavatrice**

- verifica carico acqua, elettrovalvole, tubi ingresso acqua e vaschetta detersivo;
- verifica tenuta guarnizione oblò;
- verifica motore e cinghia;
- verifica pompa scarico e tubo scarico fino al sifone;
- controllo velocità centrifuga e lavaggio e integrità cestello e trascinatori;
- controllo vibrazioni e stabilità in lavaggio e centrifuga;
- controllo blocca porta dell'oblò;
- controllo del cavo di rete;
- verifica eventuali perdite acqua in funzionamento e scarico;
- verifica messa in piano del prodotto.

#### **Check up Lavastoviglie**

- verifica linea carico acqua e scarico fino al sifone;
- verifica sportello tenuta e guarnizioni e blocca porta;
- controllo filtro vasca interno se pulito e funzionante;
- controllo della durezza dell'acqua ed eventuale taratura;
- verifica presenza sale e brillantante se utilizzato dal cliente;
- verifica del riscaldamento acqua nel caso del programma utilizzato;
- verifica del corretto posizionamento dei carrelli porta piatti e posate;
- verifica cassetto detersivo se pulito e funzionante;
- verifica dei bracci girevoli di lavaggio se liberi e efficienti;
- controllo del cavo di rete.

#### **Check up Piano cottura**

- verifica funzionale dei rispettivi fuochi e regolazioni gas ove possibile;
- verifica degli ugelli di ogni fuoco se liberi e puliti;
- verifica delle accensioni piezoelettriche di ogni fuoco se previste;
- controlli di tutti i rubinetti gas se aprono e chiudono correttamente;
- controllo strumentale di perdite gas da ogni fuoco del piano cottura;
- controllo del cavo di rete.

#### **Check up Frigorifero**

- verifica delle temperature di funzionamento del comparto frigo e freezer;
- verifica funzionale di temperatura e rumorosità del compressore;
- verifica luce interna del comparto frigo;
- verifica del termostato se libero ruotare e pulito;
- verifica dello scarico della condensa del comparto frigo fino alla vaschetta dietro al compressore;
- verifica della vaschetta di recupero condensa sulla testa del compressore frigo se pulita e funzionante;
- controllo del cavo di rete.

#### **Check up Forno**

- verifica chiusura sportello e guarnizione forno;
- verifica termostato e temperature forno;
- verifica resistenze superiori ed inferiori e grill;
- controllo del cavo di rete.

**Cosa non assicuro****Art. 8.7| Esclusioni comuni**

Per la garanzia di cui all'art. 8.2 - "Vivo Casa!", nessuna prestazione viene fornita e nessun indennizzo viene pagato da AXA ASSISTANCE in alternativa o a titolo di compensazione per quanto dovuto.

**Art. 8.8| Ulteriori esclusioni specifiche**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 8.7 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna prestazione di cui all'art. 8.3 - "**Assistenza all'abitazione con massimale a consumo**" le seguenti esclusioni.

**Pronto intervento di un idraulico (lettera a)**

Sono esclusi gli interventi:

1. su elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie e simili) o su tubature non fisse per natura e destinazione e rubinetterie ad essi collegate e danneggiate dal loro utilizzo;
2. richiesti a seguito di infiltrazioni, rigurgiti, straripamenti, causati da incuria o lavori ai pozzi neri;
3. per danni causati da gelo.

**Pronto intervento di un elettricista (lettera b)**

Sono esclusi gli interventi:

4. richiesti a seguito di interruzione della fornitura di energia elettrica da parte dell'Ente erogatore.

**Pronto intervento tecnico specializzato in disinfestazione (lettera i)**

Sono escluse le richieste di:

5. disinfestazione la cui origine non sia da attribuire al singolo fabbricato assicurato e quelle relative a specie che devono essere gestite da enti preposti.

**Invio di un Tecnico del gas in caso di urgenza (lettera k)**

Sono esclusi gli interventi:

6. dovuti alla mancata erogazione del gas da parte del Distributore;
7. su impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile;
8. dovuti a fuoriuscita di gas causati da usura di tubature mobili soggette a deterioramento e sostituzione periodica da parte del conduttore.

Per la garanzia di cui all'art. 8.4 - "**Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi**" sono operanti le seguenti esclusioni:

9. il numero di serie o IMEI è stato modificato, manomesso o cancellato;
10. danno intenzionale, uso improprio o negligenza nell'uso dell'apparecchio;
11. danneggiamento causato da mancato rispetto del manuale, delle istruzioni o delle installazioni del fornitore o dall'utilizzo di accessori non autorizzati;
12. danno materiale non correlato a guasto, ma dovuto ad una causa esterna come un danno accidentale, un danno da caduta, da ingresso di materiale indesiderato nell'elettrodomestico o dispositivo;
13. eventi atmosferici (fulmini, alluvioni e trombe d'aria);
14. guasti esterni come cablaggi, collegamenti elettrici o idraulici, tubazioni, canalizzazioni;
15. installazione errata o difettosa (incluso software difettoso);
16. processo di riscaldamento, asciugatura, pulizia, tintura, e qualsiasi danno causato dall'irraggiamento solare;
17. modifiche rispetto alla produzione e allo scopo originali;
18. alterazione o azione di richiamo avviata da o sotto la responsabilità del produttore;

19. componenti di isolamento termico del bene;
20. guasto del pixel se il numero o la posizione non superano il limite accettabile dal produttore;
21. hardware aggiunto dopo l'acquisto dell'apparecchio;
22. la responsabilità di una terza parte per colpa o danno (produttore, rivenditore, distributore, errata installazione, manomissione per tentata riparazione, epidemic failure o qualsiasi altra persona);
23. componenti estetici, materiali di consumo e parti soggette ad usura, accessori o periferiche come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, cavi, cestelli per lavastoviglie, accessori del forno, telecomando, parti di vetro del bene, lampadine, tubazioni, fusibili, manopole, coperture, simboli, ecc;
24. i danni causati da graffi, scheggiature, macchie, ruggine o corrosione;
25. qualsiasi costo derivante dal mancato utilizzo dell'apparecchio;
26. protezione inadeguata o insufficiente contro i rischi di aumento della potenza elettrica.

### Come mi assicuro

#### Art. 8.9| Operatività Assistenza all'abitazione con massimale a consumo

Si precisa che la garanzia di cui all'art. 8.3 - "Assistenza all'abitazione con massimale a consumo" opera fino al massimale e alle limitazioni indicate all'art. 8.13 - "Tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie". L'eventuale massimale residuo non è cumulabile con il sinistro successivo. Il massimale indicato è al lordo di imposta o altro onere stabilito per legge. In tutti i casi in cui le prestazioni eccedono il massimale, il costo è a carico dell'Assicurato. Tale eventuale eccedenza viene comunicata dalla Centrale Operativa al momento del sinistro con l'indicazione del relativo importo preventivo. L'importo comunicato è puramente indicativo perché soggetto a possibili variazioni dovute all'effettivo servizio erogato; è esclusa pertanto ogni responsabilità della Centrale Operativa per importi diversi rispetto a quanto comunicato e che non rientrino in copertura.

L'Assicurato ha facoltà di scegliere se accettare la prestazione o richiedere una soluzione alternativa nell'ambito delle prestazioni a disposizione.

Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, la copertura opera per il fabbricato assicurato, per le pertinenze e le parti comuni, l'assistenza avverrà compatibilmente con la struttura, il tipo di intervento richiesto e la strumentazione necessaria per lo stesso intervento; la valutazione di fattibilità dell'intervento in copertura è ad insindacabile giudizio della Centrale Operativa al momento della richiesta o in seguito al primo sopralluogo.

#### Art. 8.10| Limiti di esposizione

AXA ASSISTANCE non effettuerà in nessun caso rimborsi per spese sostenute dall'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Centrale Operativa. L'autonoma organizzazione di una delle assistenze indicate su iniziativa dell'Assicurato, o di chi per esso, è ammessa solo nel caso in cui AXA ASSISTANCE abbia precedentemente dato il suo accordo sui mezzi da utilizzare. Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno eccezionalmente rimborsate previa presentazione di validi giustificativi in originale (fatture, certificati, note).

AXA ASSISTANCE non assume responsabilità per i danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento, dovuto a caso fortuito o a forza maggiore.

In riferimento alla prestazione di cui alla lettera o) Viaggio imprevisto, nel caso di rientro da un viaggio in corso, l'esposizione di AXA ASSISTANCE deve intendersi complementare alle spese che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere per il suo ritorno, quali quelle relative a biglietti aerei, ferroviari o marittimi, etc., che devono pertanto considerarsi a suo carico. In conseguenza di ciò l'Assicurato dovrà consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con la firma di una delega appropriata. AXA ASSISTANCE si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto, l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versarne le relative somme ad AXA ASSISTANCE.

**Art. 8.11| Decorrenza della garanzia Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi**

La garanzia di cui all'art. 8.4 - "Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi", opera con un periodo di carenza di 30 giorni dalla data di decorrenza della polizza e fino al massimale indicato all'art. 8.13 - "Tabella riassuntiva dei limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie".

**Art. 8.12| Operatività della garanzia Check up Casa**

Si precisa che il controllo Elettrodomestici relativo alla garanzia di cui all'art. 8.6 - "Check up Casa" verrà effettuato da fornitori convenzionati e potrà essere richiesto una volta per anno assicurativo, per tutta la durata del contratto e purché la garanzia "Vivo Casa!" rimanga in vigore.

Al termine del check-up sarà rilasciata una dichiarazione sullo stato dell'impianto/elettrodomestico controllato, rilevando le eventuali «non conformità» e indicando l'azione da intraprendere per sanarle. Tali azioni possono essere intraprese, a spese del cliente, dal medesimo tecnico a valle del Check up Casa, l'Assicurato avrà il vantaggio di non pagare il costo di uscita in quanto l'azione sanatoria avverrà contestualmente al check up.

L'Assicurato potrà richiedere il check up anche di un secondo elettrodomestico a sua scelta nel corso del medesimo intervento, il cui costo rimarrà a carico dell'Assicurato usufruendo di tariffe agevolate senza dover pagare nuovamente l'uscita.

**AXA e la Centrale Operativa non verranno a conoscenza degli esiti del Check up Casa.**

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione;
- numero di polizza (facoltativo);
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

**Art. 8.13| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti**

Garanzia	Limite di Indennizzo	Scoperto e/o franchigia
Assistenza all'abitazione con massimale a consumo Art. 8.3	1.500 euro per sinistro (di cui massimo 200 euro per i materiali e/o pezzi di ricambio per il punto 1 - Pronto Intervento Artigiano) con massimo 3 sinistri per anno e abitazione	-
Estensione garanzia elettrodomestici e dispositivi Art 8.4	<b>Riparazione</b> 1.500 euro per sinistro con il limite di 500 euro per i piccoli elettrodomestici (PE) e con un massimo di 2.500 euro per anno	-
	<b>Indennizzo</b> 1.500 euro per sinistro con il limite di 500 euro per i piccoli elettrodomestici (PE) e con un massimo di 2.500 euro per anno	1% per ogni mese trascorso tra la data di acquisto e la data del sinistro fino ad un limite massimo del 50%
Check-up Casa Art. 8.6	1 check up all'anno	-

**Cosa assicuro**

La presente Sezione Confido è vendibile, salvo se diversamente convenuto, in abbinamento alla garanzia di cui all'art. 4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata", disciplinata all'interno della Sezione Responsabilità Civile verso terzi.

Si intendono, in particolare, qui integralmente richiamati e trascritti, gli artt.:

4.4 - "Responsabilità civile nella vita privata";

4.10 - "Esclusioni comuni";

4.11 - "Persone non considerate terzi";

4.12 - "Ulteriori esclusioni specifiche".

**Art. 9.1| Animali assicurati**

L'assicurazione opera per il cane e/o il gatto, di proprietà dell'Assicurato, indicati sul certificato di polizza.

**Art. 9.2| Certificato di polizza**

Sul certificato di polizza sono indicati gli animali assicurati e le garanzie acquistate con i relativi massimali e/o capitali.

**Art. 9.3| Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS**

AXA tiene indenne l'Assicurato e/o il suo nucleo familiare per la somma (capitale, interessi e spese) che deve risarcire se civilmente responsabile ai sensi di legge per i danni involontariamente causati a terzi dall'animale assicurato per:

- morte o lesioni corporali di persone;
- morte o lesioni corporali di altri animali;
- danneggiamento o deterioramento di cose.

L'assicurazione copre anche in caso di fatti colposi o dolosi di persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge.

La garanzia si estende anche ai seguenti eventi:

**1. affido temporaneo gratuito**

AXA interviene nel caso in cui l'animale assicurato venga **temporaneamente affidato** ad una persona esterna al nucleo familiare, compresi i collaboratori domestici, per:

- i danni che l'animale arreca ad altre persone, diverse dal custode dell'animale, ed alle loro cose ed animali;
- le lesioni corporali da cui derivi un'invalidità permanente, causate dall'animale al custode dell'animale.

**2. lesioni ai figli dell'Assicurato**

AXA interviene per le lesioni corporali, da cui derivi un'invalidità permanente, causate dall'animale ai figli dell'Assicurato minori di 14 anni, così derogando a quanto riportato nell'art. 9.7 - "Persone non considerate terze".

**3. partecipazione a fiere e mostre**

AXA interviene per i danni causati dall'animale a terzi durante la partecipazione a fiere, gare, mostre, rassegne e concorsi di bellezza.

**4. interruzione o sospensione di attività di terzi**

AXA interviene per i danni da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, causati dall'animale assicurato.

**Art. 9.4| Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici**

AXA, in caso di intervento chirurgico al cane e/o gatto assicurato, reso necessario da infortunio o malattia, rimborsa le spese veterinarie per:

1. onorari del veterinario e dei suoi assistenti che partecipano all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, comprese le protesi;

2. rette di degenza, assistenza e cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi svolti dal veterinario o su sua prescrizione, medicinali ed esami forniti dalla struttura veterinaria durante il periodo di ricovero o day hospital;
3. visite, esami, analisi ed accertamenti, sostenute nei 30 giorni precedenti al ricovero o day hospital, e nei 30 giorni ad esso successivi. Per il periodo successivo al ricovero sono comprese anche le spese di fisioterapia e rieducazione svolta dal veterinario o su sua prescrizione.

#### **Art. 9.5| Tutela legale cani e gatti**

Avvalendosi di AXA ASSISTANCE per la gestione e la liquidazione dei sinistri, AXA assicura la Tutela legale, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di polizza per anno assicurativo, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ad un sinistro accaduto nell'ambito della vita privata e inerente la proprietà o la custodia dell'animale identificato in polizza.

La Garanzia comprende i seguenti oneri:

- le spese per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del caso assicurativo; è garantito il rimborso delle spese per l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio;
- le spese per l'intervento di un legale domiciliatario. Tali spese vengono riconosciute solo in fase giudiziale quando il distretto di Corte d'Appello nel quale viene radicato il procedimento giudiziario è diverso da quello cui appartiene il Comune ove l'Assicurato ha la residenza;
- le spese per l'intervento di un perito/consulente tecnico nominato dall'autorità giudiziaria, o dall'Assicurato se autorizzato da AXA Assistance;
- le spese liquidate a favore della controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata da AXA Assistance, comprese le spese della controparte, sempreché siano state autorizzate da AXA Assistance;
- le spese per il contributo unificato;
- le spese di giustizia in sede penale;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari;
- le spese per il tentativo di conciliazione (D. Lgs. 28/2010);
- le spese per la negoziazione assistita obbligatoria (D. L. n. 132/2014);
- le spese derivanti da procedimenti arbitrali.

La garanzia opera esclusivamente per i seguenti casi di:

1. controversie relative a danni subiti **dall'animale di proprietà** dell'Assicurato in conseguenza di fatti illeciti di altri soggetti;
2. controversie per **danni cagionati ad altri soggetti** in conseguenza di fatti illeciti dell'animale di proprietà dell'Assicurato, ove ai sensi dell'art. 1917 C. C. risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento di AXA ASSISTANCE è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una copertura di responsabilità civile;
3. difesa penale dell'Assicurato per reato colposo o contravvenzionale.

La copertura si estende ai componenti del nucleo familiare, nonché, ai collaboratori dell'Assicurato addetti ai servizi domestici, in quanto l'Assicurato ne è responsabile, per fatti accaduti durante l'espletamento delle mansioni di custodia dell'animale.

#### **Cosa non assicurato**

#### **Art.9.6| Esclusioni comuni**

Non sono assicurabili gli animali utilizzati nell'ambito di attività professionali o comunque retribuite.

#### **Art.9.7| Persone non considerate terzi**

Non sono considerati terzi il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia, qualsiasi altro parente od affine convivente con l'Assicurato, salvo quanto previsto limitatamente alle lesioni personali subite dai figli dell'Assicurato minori di 14 anni.

**Art. 9.8| Ulteriori esclusioni specifiche**

Fermo restando quanto stabilito all'art. 9.6 - "Esclusioni comuni", valgono altresì per ciascuna garanzia le seguenti esclusioni.

**Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS (art.9.3)**

Sono esclusi i danni:

1. da impiego dell'animale per attività proibite dalla legge;
2. causati da cani non iscritti all'anagrafe canina;
3. a cose di proprietà, detenute o possedute dall'Assicurato e/o dagli appartenenti al nucleo familiare a qualunque titolo;
4. ad altri animali di proprietà dell'Assicurato o del nucleo familiare;
5. derivanti dall'esercizio della caccia;
6. provocati dagli animali in occasione di ricovero presso cliniche e/o ambulatori veterinari, anche in caso di day hospital;
7. cagionati dagli animali mentre alloggiano temporaneamente presso pensioni per animali;
8. conseguenti ad uso professionale, compresi quelli connessi all'attività di allevamento;
9. da incendio, esplosione o scoppio provocato dall'animale;
10. derivanti dai maggiori oneri, conseguenti alla responsabilità solidale con terzi dell'Assicurato;
11. con riferimento ai soli cani a rischio elevato di aggressività qualora non sia stato rispettato l'obbligo di applicare guinzaglio e museruola, quando il cane si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico come disciplinato dall'Ordinanza del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 2009;

Inoltre, relativamente alle lesioni subite dal custode dell'animale e dai figli minori, non rientrano nella copertura le spese sanitarie sostenute a seguito delle lesioni subite.

AXA, inoltre, non riconosce le responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato.

**Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici (9.4)**

Non sono rimborsabili le spese derivanti da:

1. infortuni o malattie conseguenti all'impiego dell'animale per la caccia;
2. dolo o colpa grave dell'Assicurato, dei componenti del suo nucleo familiare, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale assicurato;
3. uso professionale dell'animale;
4. uso dell'animale in violazione della legislazione vigente (maltrattamento, spettacoli o manifestazioni vietate, combattimenti, ecc.);
5. malattie o difetti fisici di carattere congenito o riferibili a fattori ereditari;
6. infortuni o malattie preesistenti all'inizio dell'assicurazione;
7. interventi chirurgici per neoplasia recidiva;
8. controlli di routine e/o facoltativi;
9. acquisto di vaccini, antiparassitari e medicinali, tranne quanto previsto per gli interventi chirurgici;
10. ernie;
11. malattie mentali e problemi comportamentali;
12. infortuni accaduti durante la partecipazione a competizioni sportive e manifestazioni simili e allenamenti (ad eccezione dei concorsi di bellezza riconosciuti dall'ENCI e dall'ANFI);
13. gravidanza e patologie connesse, parto spontaneo;
14. sterilizzazione, castrazione terapeutica, preventiva, infertilità, sterilità e fecondazione artificiale;
15. leishmania;
16. taglio coda, taglio orecchie, chirurgia estetica e plastica, oculistica, malattie dei denti e paradontopatie.

**Tutela legale cani e gatti (art.9.5)**

Sono esclusi dalla copertura:

1. il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
2. gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze ed atti in genere e

simili);

3. le spese attinenti all'esecuzione forzata oltre i primi due tentativi;
4. le spese liquidate a favore delle parti civili, costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali;
5. le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
6. le spese per controversie in materia amministrativa, ivi comprese quelle fiscali o tributarie;
7. le spese per controversie di natura contrattuale.

### Come mi assicuro

#### Art. 9.9| Decorrenza della garanzia

La copertura della garanzia **Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici** decorre dalle ore 24 del 60° giorno successivo a quello di effetto dell'assicurazione.

I termini operano diversamente se l'Assicurato sottoscrive la polizza in sostituzione di un precedente contratto AXA. In questo caso le coperture decorrono:

- dal giorno in cui ha effetto la copertura della polizza precedente, per le prestazioni ed i massimali previste da quest'ultima;
- dal giorno di effetto della garanzia del nuovo contratto, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni previste.

La copertura della garanzia **Tutela Legale** la copertura viene prestata per i sinistri che siano insorti:

- durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali e di procedimento penale;
- trascorso 30 giorni dalla decorrenza della polizza, per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi.

#### Art. 9.10| Operatività della garanzia Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS

Si precisa che la garanzia di cui all'art. 9.3 - "Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS" è valida per il cane dotato di Microchip e regolarmente iscritto all'Anagrafe animali d'affezione.

#### Art. 9.11| Razze canine

Per i cani a rischio elevato di aggressività o appartenenti ad una delle seguenti razze:

- Perro;
- Pitbull;
- Rottweiler;
- Dobermann;
- Doghi;
- American Bulldog;
- Bull Mastiff;
- Mastino napoletano;
- Tipo Bull Terrier: American Staffordshire Terrier, Bull Terrier Inglese Miniatura, Bull Terrier Inglese Taglia Normale, Staffordshire Bull Terrier;

è previsto un sovrappremio di tariffa.

#### Art. 9.12| Operatività della garanzia Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici

L'assicurazione opera per il cane e/o il gatto che, al momento della sottoscrizione della polizza, sia di età minima 6 mesi e massima 10 anni.

L'animale assicurato deve essere in possesso del microchip e di libretto sanitario. Inoltre, deve essere regolarmente sottoposto alle vaccinazioni e relativi richiami, obbligatori per leggi, norme o regolamenti, anche locali.

In ogni caso le vaccinazioni richieste sono:

- per il cane: cimurro, parvovirosi, epatite infettiva e leptospirosi;
- per il gatto: rinotracheite, calicivirosi, panleucopenia e leucemia infettiva.



**Art. 9.13| Limiti territoriali**

La copertura della garanzia **Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS** è valida per il mondo intero.

La copertura della garanzia **Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici** e della garanzia Tutela Legale è valida per i rimborsi e le controverse verificatesi nei paesi dell'Unione Europea e in Svizzera.

**Art. 9.14| Tabella riassuntiva di limiti, franchigie e/o scoperti**

Garanzia	Limite di indennizzo per anno assicurativo	Scoperto e/o franchigia per sinistro
Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS Art. 9.3	<b>Danni a persone, cose ed animali</b> massimale assicurato	250 euro per i danni arrecati da cani a cose o animali
	<b>Affido temporaneo per lesioni corporali con invalidità permanente al custode</b> 50.000 euro per anno	1.500 euro
	<b>Lesioni corporali con invalidità permanente ai figli minori di 14 anni</b> 50.000 euro per anno	1.500 euro
	<b>Danni ad animali di terzi durante partecipazione a Fiere e Mostre</b> 2.500 euro	300 euro danni ad animali
	<b>Interruzione o sospensione di attività di terzi</b> 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno	250 euro
Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici Art. 9.4	<b>Onorari veterinario, diritti di sala operatoria, materiali e protesi</b> massimale assicurato	Scoperto del 20% col minimo di 100 euro
	<b>Rette di degenza</b> massimo 25 euro al giorno fino a 5 giorni	
	<b>Spese per assistenza, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami durante il ricovero/day hospital</b> massimale assicurato	
	<b>Spese per esami, analisi, accertamenti e visite pre/post il ricovero/day hospital</b> massimale assicurato	

Per i danni a persone, cose ed animali arrecati dai cani indicati nell'art. 9.11 - "Razze canine" si applica lo scoperto del 20% con il minimo di 2.000 euro e il massimo di 5.000 euro per sinistro.

**Cosa fare in caso di sinistro Incendio e altri danni alla casa**

Si precisa che gli articoli seguenti sono validi per tutte le garanzie della Sezione 1 “Incendio ed altri danni alla casa” ad eccezione della garanzia “Danni a terzi da incendio”, per la quale si deve far riferimento agli articoli 10.31, 10.32 della presente Sezione 10 “Norme che regolano il sinistro”.

**Art. 10.1| Cosa fare in caso di sinistro**

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
2. **avvisare l'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza **oppure AXA entro 3 giorni** da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell'articolo 1913 C.C.  
L'avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro, l'importo approssimativo del danno e, se possibile, l'elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l'indicazione del rispettivo valore;
3. fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l'Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
4. **fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte e danneggiate**, con l'indicazione del rispettivo valore, entro i 5 giorni successivi all'avviso di cui al punto 2., ad integrazione di quanto già fornito nell'avviso di sinistro.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1. e 2., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto 1. sono a carico di AXA come indicato all'articolo 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

5. **conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro**, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
6. **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

**Art. 10.2| Esagerazione dolosa del danno**

L'Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte le cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o manomette le cose salvate, attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

**Art. 10.3| Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)**

L'ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata.

In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono

prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali possono intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 10.4| L'attività dei periti (mandato dei periti)**

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti cui all'art. 10.1 - "Cosa fare in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo art. 10.5 - "La determinazione del danno";
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 10.3 - "Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni riportate ai punti 3. e 4. sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo in caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

#### **Art. 10.5| La determinazione del danno**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni categoria di bene secondo i criteri qui di seguito riportati:

##### **Per il Fabbricato**

Premesso che:

1. il valore a nuovo si determina:
  - **per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo A (tradizionale)**, si accerta che i metri quadrati siano quelli dichiarati in polizza e quindi si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno;
  - **per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo B (in legno)**, si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo del fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore del terreno;
  - qualora il fabbricato (sia di tipo A che di tipo B) sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.

**In considerazione dei punti precedenti, l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate e si deduce da tale risultato il valore dei residui.**

L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene AXA limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2.

La ricostruzione o la riparazione devono avvenire al più tardi entro 24 mesi, **salvo comprovata forza maggiore**, dalla data di accettazione della liquidazione.

3. **Le spese di demolizione e sgombero** devono essere tenute separate dalla stima effettuata per la determinazione del valore del fabbricato assicurato poiché ad esse non si applica l'articolo 1907 C.C.
4. **Per le lastre**, l'ammontare del danno si determina sulla base del costo di rimpiazzo delle lastre comprese le spese di installazione e di trasporto e senza tenere conto del deprezzamento per vetustà, uso e stato di conservazione. AXA ha la facoltà di sostituire le lastre infrante e di pagarne il relativo costo di rimpiazzo.

Per le **spese di ospitalità alberghiera** o per i danni derivanti dal mancato godimento del fabbricato, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Per il **Contenuto** (esclusi i documenti personali)

Premesso che:

1. il valore a nuovo si ottiene stimando il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
2. il valore al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui alla precedente punto 1. un deprezzamento stabilito in relazione a tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

L'ammontare del danno si determina:

3. per **l'arredamento e gli oggetti particolari**, deducendo dal valore a nuovo delle cose assicurate, come calcolato al punto 1., il valore a nuovo delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.

L'Assicurato acquisisce il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la riparazione delle cose danneggiate avvenga entro 12 mesi dalla data di accettazione della liquidazione. Se ciò non avviene, AXA limita l'indennizzo al valore al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2.;

4. per gli **oggetti pregiati e gioielli**, deducendo dal valore di mercato delle cose assicurate, il valore di mercato delle cose illese ed il valore residuo di quelli danneggiati.

Per i **titoli di credito**, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:

- AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato dovrà restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli **effetti cambiari** rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Per i **Pannelli solari** (valore a nuovo) l'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria (comprese le spese di installazione e trasporto ed escluso il valore del terreno) per rimpiazzare a nuovo con altri pannelli solari equivalenti le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore degli eventuali residui.

Per i **documenti personali**, a seguito di evento previsto in polizza: l'ammontare del danno è dato dal solo costo di riparazione o di ricostruzione delle cose distrutte, sottratte o danneggiate, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione o artistico o scientifico.

Per le spese di **ospitalità alberghiera** o per i danni derivanti dal mancato godimento della casa, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

#### **Art. 10.6| Assicurazione parziale per la forma di assicurazione a valore intero**

Fermo quanto disciplinato all'art.1907 C.C. "Assicurazione parziale", si concorda che:

- **per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo A (tradizionale):** se i metri quadrati dichiarati, aumentati del 20% sono inferiori rispetto a quelli effettivi e contemporaneamente, la somma assicurata è inferiore al costo di ricostruzione a nuovo, AXA risponderà del danno in proporzione al rapporto tra la somma assicurata ed il costo suddetto, trovando così applicazione la regola proporzionale di cui all'articolo 1907 C.C.;
- **per il fabbricato avente caratteristiche costruttive di tipo B (in legno):** se al momento del sinistro la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore al valore di ricostruzione a nuovo, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il valore di ricostruzione a nuovo;
- **per il contenuto ed i pannelli solari:** se al momento del sinistro la somma assicurata aumentata del 20% risulta inferiore al costo di rimpiazzo a nuovo delle cose, AXA indennizza in proporzione del rapporto tra la somma assicurata aumentata del 20% ed il valore di rimpiazzo a nuovo.

#### **Art. 10.7| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accettare e liquidare i danni. L'accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l'Assicurato, il quale non può impugnarli.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 10.8| Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 10.9| Termini di pagamento dell'indennizzo**

AXA si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento dell'istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

#### **Art. 10.10| Anticipo indennizzo**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione totale del sinistro, il pagamento di un anticipo pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 30.000 euro.

Perché AXA sia obbligata a pagare l'anticipo devono essere passati 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro ed almeno 30 dalla richiesta dell'anticipo.

#### **Art. 10.11| Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro (forma a primo rischio assoluto)**

In caso di sinistro le somme assicurate, **nella forma a primo rischio assoluto**, con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il

rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 11.9 - "Recesso in caso di sinistro" della Sezione 11.

### Cosa fare in caso di sinistro Furto

#### Art. 10.12| Cosa fare in caso di sinistro

Il Contraente o l'Assicurato deve, in caso di sinistro:

1. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
2. **avvisare l'Agenzia** alla quale è assegnata la polizza oppure AXA **entro 3 giorni** da quando ha avuto conoscenza del sinistro, così come indicato dell'articolo 1913 C.C.  
L'avviso dovrà contenere le circostanze in cui è avvenuto il sinistro e l'importo approssimativo del danno e, se possibile l'elenco delle cose distrutte, danneggiate o sottratte con l'indicazione del rispettivo valore;
3. **fare tempestivamente denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia** del luogo. Nella denuncia dovrà essere indicato: il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno, indicando AXA come assicuratore delle cose danneggiate, distrutte o sottratte, e, se possibile, l'Agenzia ed il numero di polizza. La copia della denuncia dovrà poi essere trasmessa all'Agenzia o ad AXA;
4. **fornire ad AXA una distinta particolareggiata delle cose distrutte**, danneggiate o sottratte, con l'indicazione del rispettivo valore entro i 5 giorni successivi all'avviso di cui al punto 2. ad integrazione di quanto già fornito nell'avviso di sinistro.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta uno degli obblighi indicati ai punti 1 e/o 2., può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui al punto 1. sono a carico di AXA come indicato all'articolo 1914 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

5. **conservare le cose rimaste illese, gli indizi materiali del reato o le tracce e i residui del sinistro**, fino a quando il perito incaricato da AXA abbia effettuato il sopralluogo per stimare il danno. Se non viene richiesto il sopralluogo, le tracce e gli indizi del reato ed i residui del sinistro devono essere conservati fino a quando AXA liquida il danno, senza, per questo, avere diritto ad alcuna indennità;
6. **predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti** con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione qualsiasi documento (scontrini, fatture, registri, conti, ecc.) che possa essere richiesto da AXA o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.

#### Art. 10.13| Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato o il Contraente che aumenta volutamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o manomette cose salvate attraverso mezzi o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del sinistro o lo aggrava od altera gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

#### Art. 10.14| Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)

L'ammontare del danno è concordato da AXA, o da un suo incaricato, con il Contraente o con una persona da lui indicata. In alternativa le Parti, di comune accordo, possono nominare per iscritto due periti, uno per parte, con apposito atto unico. I due periti possono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla

nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito, quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

#### **Art. 10.15| L'attività dei periti (mandato dei periti)**

I periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare che le descrizioni e le dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali siano esatte e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze non comunicate che avrebbero mutato il rischio, e verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti di cui all'art. 10.12 - "Cosa fare in caso di sinistro";
3. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità e le caratteristiche delle cose assicurate, determinando il valore che avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo art. 10.16 - "La determinazione del danno";
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 10.14 - "Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)", se nominato un collegio peritale, i risultati delle loro operazioni devono essere raccolti in apposito verbale, allegando le stime dettagliate. Il verbale deve essere in doppia copia, una per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni riportate ai punti 3. e 4., sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano ad impugnarle, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali. Le Parti hanno invece sempre diritto ad azioni o eccezioni inerenti l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; il rifiuto deve essere riportato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti non sono tenuti ad osservare alcuna formalità giudiziaria.

#### **Art. 10.16| La determinazione del danno**

L'ammontare del danno è dato:

1. per gli **oggetti pregiati, i valori ed i gioielli**, dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal loro costo di riparazione se danneggiati;
2. per l'**arredamento e gli oggetti particolari**, considerando il costo di rimpiazzo delle cose asportate o danneggiate con altre nuove, uguali o equivalenti, comprese le spese di trasporto montaggio e fiscali;
3. per i **titoli di credito**, a seguito di evento previsto in polizza, rimane stabilito che:
  - AXA, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
  - l'Assicurato dovrà restituire ad AXA l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
  - il loro valore sarà dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà essere indennizzato, per ciascun ente, importo superiore al doppio del relativo valore al momento del sinistro.

#### **Art. 10.17| A chi spettano i diritti nascenti dalla polizza**

Le azioni, le ragioni ed i diritti che derivano dalla polizza possono essere esercitati solo dal Contraente e da AXA. Spetta al Contraente compiere gli atti necessari per fare accertare e liquidare i danni. L'accertamento e la liquidazione così fatte sono vincolanti anche per l'Assicurato, il quale non può impugnarli.

L'indennizzo liquidato ai termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Art. 10.18| Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C. relativo alle spese di salvataggio, per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

**Art. 10.19| Termini di pagamento dell'indennizzo**

AXA si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento dell'istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

**Art. 10.20| In caso di recupero delle cose rubate**

Quando le cose vengono recuperate, l'Assicurato deve dare avviso ad AXA appena ne ha avuto notizia. Se AXA ha già pagato tutto l'indennizzo le cose recuperate divengono di sua proprietà. L'Assicurato potrà decidere di rimborsare ad AXA l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose e riacquistarne la proprietà.

Se AXA ha indennizzato il danno solo in parte l'Assicurato può conservare la proprietà delle cose recuperate restituendo l'importo dell'indennizzo riscosso da AXA, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Se AXA non ha pagato l'indennizzo e non sono ancora trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, AXA è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose in conseguenza del sinistro. L'Assicurato può lasciare le cose recuperate ad AXA che ne acquista la proprietà pagando solo i danni subiti dalle cose. AXA tuttavia conserva il diritto di rifiutare l'abbandono.

**Art. 10.21| Riduzione delle somme assicurate e loro reintegro**

In caso di sinistro le somme assicurate con le singole garanzie di polizza ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del premio. Qualora a seguito del sinistro stesso AXA decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso di AXA le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo potranno essere reintegrati nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.

L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà di AXA di recedere dal contratto ai sensi del successivo art. 11.9 - "Recesso in caso di sinistro" della Sezione 11.

**Cosa fare in caso di sinistro di Tutela delle opere d'arte e degli strumenti musicali****Art. 10.22| Cosa fare in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

1. come previsto dall'art. 1914 Codice Civile, **adottare immediatamente tutti i provvedimenti** necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i beni costituenti la somma assicurata totale;
2. quando previsto dalla legge, sporgere denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;
3. ai sensi dell'art. 1913 Codice Civile, darne avviso ad AXA **entro 5 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza a mezzo raccomandata, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
4. predisporre un **elenco dettagliato** dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte, danneggiate o rubate. Mettere a **disposizione di AXA** o dei periti i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento utile ai fini delle loro indagini e verifiche e alla determinazione dell'indennizzo;
5. **conservare**, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce anche fotografiche del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo.



Rimane a carico dell'Assicurato la prova dell'esistenza, dell'autenticità e del valore degli oggetti persi o danneggiati a seguito di un sinistro.

La tabella che segue, a solo titolo esemplificativo e senza per questo risultare esaustiva, fornisce alcuni esempi di prova ritenuta valida, in caso di evento che colpisce un oggetto assicurato.

Documenti in vostro possesso	Esistenza	Autenticità	Valore
Scritture private o contratti autenticati, redatti in presenza di un esperto d'arte qualificato*	si	si	si
Prova di acquisto in asta pubblica, fattura redatta da un professionista*	si	si	si
Perizie / stime effettuate da un professionista qualificato*prima del sinistro	si	si	si
Certificati di autenticità redatti prima del sinistro da un professionista qualificato*	si	si	no
Stima costi per riparazione o restauro	si	no	no
Prova di Deposito	si	no	no
Foto e/o video	si	no	no
Dichiarazione Testimoni	si	no	no
Estratto Conto Bancario o Carta di Credito	si	no	si

\* con credenziali specifiche per l'oggetto d'arte o per lo strumento musicale in questione

#### Art. 10.23| Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### Art. 10.24| Chi valuta l'ammontare del danno (arbitrato irrituale)

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, viene effettuata mediante Periti nominati uno da AXA ed uno dall'Assicurato, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo in caso di disaccordo, rendendo noto il fatto mediante apposito verbale sottoscritto da entrambi, o anche prima su richiesta di uno di essi. Se una delle Parti lo richiede, il terzo Perito deve essere scelto fuori dalla provincia in cui è avvenuto il sinistro. In caso di disaccordo il terzo Perito interviene soltanto sulla materia di disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano su quella del Terzo, tali nomine vengono demandate, ad iniziativa della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito è a carico per la metà all'Assicurato, che conferisce ad AXA la facoltà di pagare detta spesa detraendo l'importo da lui dovuto dall'indennizzo spettantegli.

#### Art. 10.25| L'attività dei periti (mandato dei periti)

I Periti devono:

1. indagare sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, accertandone le cause per quanto possibile;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano mutato il rischio e non erano state comunicate;
3. verificare se l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 10.22 - "Cosa fare in caso di

sinistro”;

4. verificare l'esistenza, la qualità, la quantità ed il valore degli oggetti costituenti la somma assicurata totale illese, perdute, distrutte, danneggiate;
5. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dal Perito, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia affidata collegialmente a più Periti, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Tali risultati obbligano le Parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio.

#### **Art. 10.26| La determinazione del danno**

In caso di distruzione o perdita totale AXA corrisponde una somma pari al valore commerciale dell'oggetto nel luogo ed al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.

In caso di danneggiamento (danno parziale) AXA, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:

- o la differenza tra il valore commerciale che l'oggetto aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello dell'oggetto nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
- o il costo del restauro (eseguito con l'accordo di AXA stessa) più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tale importo non può superare la differenza di cui al punto precedente.

In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme, AXA corrisponde, oltre a quanto sopra previsto, l'eventuale deprezzamento che residuasse all'insieme da determinarsi applicando i criteri di cui sopra.

Relativamente agli strumenti musicali, il deprezzamento non verrà calcolato come previsto all'art. 3.4 - “Ulteriori esclusioni specifiche”.

#### **Art. 10.27| Assicurazione parziale**

Se dalle stime fatte risulta che la somma totale degli oggetti d'arte presenti nell'ubicazione assicurata eccede, al momento del sinistro, la somma assicurata totale, AXA risponde dei danni in proporzione del rapporto tra valore assicurato e il valore risultante al momento del sinistro.

#### **Art. 10.28| Limite massimo di indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C., per nessun titolo AXA potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata. L'Assicurato non ha diritto di abbandonare ad AXA né in tutto né in parte le cose residue o salvate dal sinistro.

#### **Art. 10.29| Termini di pagamento dell'indennizzo**

AXA si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento dell'istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

#### **Art. 10.30| Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro**

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso ad AXA. Tali oggetti sono di proprietà di AXA qualora essa abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza. AXA può consentire all'avente titolo di riacquistare la proprietà degli oggetti ove questi provveda a restituire ad AXA l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Qualora AXA abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire ad AXA l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi.

Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, AXA è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Se, a seguito del recupero, si accerta che gli oggetti sono di qualità o valore diverso da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire ad AXA l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo di AXA di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

#### **Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità Civile verso terzi**

##### **Art. 10.31| Cosa fare in caso di sinistro**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve avvisare in forma scritta l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o AXA entro 3 giorni da quando è venuto a conoscenza del sinistro, così come indicato dall'articolo 1913 C.C., comunicando tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

Se l'Assicurato o il Contraente non rispetta gli obblighi indicati può perdere totalmente o parzialmente il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

##### **Art. 10.32| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

AXA assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.

Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende o delle spese di giustizia penale.

##### **Art. 10.33| Criteri di risarcimento per l'invalidità permanente dei figli minori**

Sono risarcite le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio; se all'accadimento il figlio dell'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana.

La valutazione dell'invalidità permanente viene effettuata secondo la tabella di cui all'allegato 1 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (e successive modifiche della tabella stessa intervenute sino al 30 giugno 2000).

##### **Art. 10.34| Termini di pagamento del risarcimento**

AXA si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento dell'istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

**Cosa fare in caso di sinistro Tutela legale****Art. 10.35| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA ASSISTANCE. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o AXA ASSISTANCE.

**Art. 10.36| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

1. informare immediatamente AXA ASSISTANCE in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

**Art. 10.37| Gestione del sinistro tutela legale**

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 10.35 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA ASSISTANCE, così come AXA, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA ASSISTANCE, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Art. 10.38| Recupero di somme**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

**Art. 10.39| Termini per il pagamento**

AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

**Cosa fare in caso di sinistro Vita Digitale****Art. 10.40| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE, notizia di ogni atto a lui notificato, entro tre giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale a cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA ASSISTANCE.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA e/o AXA ASSISTANCE.

**Art. 10.41| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

1. informare immediatamente AXA ASSISTANCE in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché, indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

**Art. 10.42| Gestione del sinistro tutela legale**

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica verrà trasmessa al legale scelto nei termini dell'art. 10.40 - "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo. AXA ASSISTANCE, così come AXA, non è responsabile dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il mancato rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e AXA e/o AXA ASSISTANCE, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **Art. 10.43| Recupero di somme**

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA ASSISTANCE, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

#### **Art. 10.44| Termini per il pagamento**

AXA Assistance si impegna a formulare all'assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

### **Cosa fare in caso di sinistro Assistenza**

#### **Art. 10.45| Come richiedere le prestazioni di assistenza**

**Le prestazioni di assistenza devono essere richieste, direttamente ad AXA ASSISTANCE** contattando il **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero tel. +39.06.42.11.55.05 oppure via fax +39.06.47.43.262) nel momento in cui si verifichi il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi dell'evento.

La Centrale Operativa è a disposizione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, per fornire immediatamente assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione assicurata;
- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta.

Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non sia possibile prestare assistenza immediatamente, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA ASSISTANCE non sarà tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti devono essere effettuate con lettera raccomandata.

#### **Art. 10.46| Controversie sulla liquidazione dei danni (Arbitrato irrituale)**

In mancanza di accordo diretto sulla liquidazione dei danni le Parti possono procedere mediante due periti nominati, uno da ciascuna delle Parti.

Nel caso di disaccordo fra i periti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza.

Se una delle Parti non provveda alla nomina o se i due periti non si accordino sul terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Ciascuna delle Parti sopporta la spesa del proprio perito e metà di quella del terzo.

### **Cosa fare in caso di sinistro Vivo Casa!**

#### **Art. 10.47| Come richiedere le prestazioni di assistenza all'abitazione con massimale a consumo**

Per richiedere le prestazioni di cui all'art. 8.3 - "Assistenza all'abitazione con massimale a consumo" contattare **AXA ASSISTANCE** al **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero tel. + 39

06.42.11.55.05) nel momento in cui si verifica il sinistro o, nel caso in cui la tipologia di prestazione lo consenta, entro al massimo tre giorni dal verificarsi del sinistro.

La Centrale Operativa è a disposizione **24 ore su 24 per 365 giorni l'anno**, per fornire immediatamente assistenza.

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA ASSISTANCE, si invita a raccogliere i seguenti dati:

- prestazione richiesta e indirizzo dell'abitazione;
- numero di polizza (facoltativo);
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione richiesta;
- codice fiscale del Contraente.

Salvo quanto sopra previsto, tutte le altre comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata.

#### **Art. 10.48| Come richiedere le prestazioni di estensione di garanzia agli elettrodomestici e dispositivi**

Per richiedere le prestazioni di cui all'art. 8.4 - "Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi" contattare **AXA ASSISTANCE** al **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero tel. + 39.06.42.11.55.05), fornendo il nome dell'Assicurato, il marchio e il modello dell'elettrodomestico o dispositivo e la data in cui si è verificato il guasto. L'Assicurato dovrà fornire ad AXA ASSISTANCE lo scontrino d'acquisto (ricevuta o fattura), anche in fotocopia, rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e la data d'acquisto.

##### **Riparazione**

AXA ASSISTANCE, una volta verificato che l'elettrodomestico o dispositivo è effettivamente coperto, procederà all'invio di un riparatore presso il domicilio dell'Assicurato. Qualora la riparazione sul posto non fosse possibile AXA ASSISTANCE valuterà l'eventuale riparazione presso un centro autorizzato. In ogni caso, le spese non espressamente autorizzate da AXA ASSISTANCE non saranno rimborsate.

##### **Indennizzo**

Se la riparazione non fosse possibile o il suo costo fosse superiore al valore dell'elettrodomestico o dispositivo assicurato, in base alla verifica effettuata con la Centrale Operativa, l'Assicurato potrà richiedere l'indennizzo delle spese sostenute per il riacquisto di un elettrodomestico o dispositivo, fornendo ad AXA ASSISTANCE lo scontrino (ricevuta o fattura), anche in fotocopia, rilasciati dal negozio da cui risulti il prezzo e il tipo di bene acquistato.

L'importo dell'indennizzo non potrà comunque superare il valore del bene, riportato sullo scontrino d'acquisto (ricevuta o fattura).

In nessun caso, AXA sarà tenuta a riconoscere un indennizzo qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato la Centrale Operativa.

#### **Art. 10.49| Come richiedere le prestazioni del servizio di Ricerca artigiani e fornitori convenzionati e il Check-up Casa**

Per richiedere le prestazioni di cui all'art. 8.5 - "Servizio di ricerca artigiani e fornitori convenzionati" e all'art. 8.6 - "Check-up Casa", contattare **AXA ASSISTANCE** al **Numero Verde 800.27.13.43** (dall'estero tel. + 39 06.42.11.55.05), a disposizione dalle 9 alle 20 dal lunedì al venerdì dei giorni feriali.

#### **Art. 10.50| Termini di pagamento dell'indennizzo**

Relativamente alle prestazioni di cui all'art. 8.4 - "Estensione di garanzia elettrodomestici e dispositivi", **in caso di indennizzo**, AXA si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'Assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

**Cosa fare in caso di sinistro Confido****Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS****Art. 10.51| Cosa fare in caso di sinistro Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS**

L'Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ad AXA **entro 5 giorni** da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'articolo 1913 C.C., comunicando inoltre ad esse tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli ottenuti successivamente.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 C.C.

**Art. 10.52| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza**

AXA assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere ad AXA o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di **10 giorni** dal ricevimento, unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico - giuridiche.

Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, AXA si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti. Sono a carico di AXA le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra AXA e l'Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

AXA non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.

**Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico****Art. 10.53| Cosa fare in caso di sinistro Rimborso spese veterinarie per intervento chirurgico**

L'Assicurato, in caso di sinistro:

1. deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA **entro 5 giorni** da quando ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 C.C.;
2. trasmettere ad AXA o all'Agenzia copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti al sinistro nonché delle ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate;
3. documentare con ulteriori certificati veterinari o prescrizioni il decorso delle lesioni o della malattia;
4. consentire ad AXA le indagini e gli accertamenti necessari, anche sull'animale;
5. fornire ogni informazione e produrre copia di ogni documentazione veterinaria richiesta.

L'inadempimento degli obblighi di cui ai punti 1. e 2., può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C..

**Art. 10.54| Criteri di liquidazione**

Il rimborso delle spese veterinarie sostenute verrà effettuato alla richiesta di rimborso a cui vanno allegati gli originali delle fatture, le ricevute fiscali quietanzate e copia originale della relazione veterinaria e/o delle certificazioni attinenti al sinistro.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, fatture o ricevute per ottenerne il rimborso, il pagamento di quanto dovuto a termini del presente contratto avverrà previa



dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto dei rimborsi già ottenuti da terzi, fermo scoperto ed i limiti di indennizzo.

**Art. 10.55| Termini di pagamento dell'indennizzo (valido per Responsabilità civile cani e/o gatti PLUS e Rimborso spese veterinarie per interventi chirurgici)**

AXA si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 15 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

**Art. 10.56| Controversie sulla liquidazione dei danni (Arbitrato irrituale)**

Le controversie di natura veterinaria sull'indennizzabilità del sinistro, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto, di comune accordo fra le Parti, ad un collegio di due periti veterinari, nominati uno per parte con apposito atto unico.

Nel caso di disaccordo fra i suddetti, questi ne eleggeranno un terzo e le decisioni saranno prese a maggioranza. L'incarico deve essere dato per iscritto, indicando i temi controversi e mettendo a disposizione dei veterinari la documentazione eventualmente acquisita dalle parti e presentata prima dell'inizio dell'arbitrato. Ogni parte designa il proprio veterinario mentre l'eventuale terzo viene designato di comune accordo.

Se non vi è accordo sull'individuazione del terzo perito veterinario, questo deve essere scelto dal Consiglio dell'Ordine dei Veterinari avente giurisdizione nel luogo dove è avvenuto il sinistro. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e remunera il perito veterinario da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e delle competenze per il terzo.

Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei veterinari rifiuta di firmare il relativo verbale. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta dal collegio veterinario: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte dissenziente, anche quando questa non l'abbia sottoscritta.

**Tutela legale cane e gatti**

**Art. 10.57| Gestione del sinistro Tutela legale**

AXA per la gestione dei sinistri di Tutela legale si avvale di Inter Partner Assistenza S.A., Rappresentanza generale per l'Italia. Ufficio Tutela Legale, Via Carlo Pesenti, 121 - 00156 Roma, Tel. 06.42.115.629 Fax 06.48.70.326 di seguito denominata AXA ASSISTANCE, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

AXA, lasciando invariati sia il contenuto che i limiti di tali prestazioni e senza variare la tutela dei diritti dell'Assicurato, ha la facoltà di affidare tali servizi ad altra società autorizzata; in tal caso verrà comunicato al Contraente il nuovo soggetto affidatario dei servizi senza che ciò possa costituire motivo di risoluzione del contratto.

Ricevuta la denuncia del sinistro, AXA ASSISTANCE si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 10.59 – "Denuncia del sinistro e libera scelta del legale".

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con AXA ASSISTANCE. AXA ASSISTANCE non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti. La copertura viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo. L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione di AXA ASSISTANCE, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato ed AXA ASSISTANCE, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. AXA ASSISTANCE avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

#### **Art. 10.58| Insorgenza del sinistro Tutela legale**

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del sinistro si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per la difesa penale e per la resistenza a pretese risarcitorie per danni cagionati a terzi, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del sinistro si fa riferimento alla data della prima violazione.

Si considerano a tutti gli effetti come unico sinistro:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### **Art. 10.59| Denuncia del sinistro e libera scelta del legale**

L'Assicurato deve immediatamente denunciare ad AXA ASSISTANCE qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA ASSISTANCE notizia di ogni atto a lui notificato, entro **7 giorni** dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, iscritto presso il foro ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA ASSISTANCE contemporaneamente alla denuncia del sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA ASSISTANCE lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con AXA ASSISTANCE.

#### **Art. 10.60| Fornitura di mezzi di prova e documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa tutela legale cani e gatti**

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

1. informare immediatamente AXA ASSISTANCE di tutti i particolari del sinistro in modo completo e veritiero, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
2. conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

#### **Art. 10.61| Termini per il pagamento**

AXA Assistance si impegna a formulare all'Assicurato un'offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 60 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte di AXA Assistance; si impegna altresì a pagare all'assicurato la somma offerta entro 20 giorni dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.

**Art. 11.1| Dichiarazioni relative alle circostanze che influiscono sul rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.

**Art. 11.2| Altre assicurazioni**

Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'articolo 1910 C.C.

**Art. 11.3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nel certificato di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto di AXA al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'articolo 1901 C.C.

**Art. 11.4| Indicizzazione del contratto**

(Valida se espressamente richiamata nel certificato di polizza ed indicato il relativo numero indice.)

Le somme assicurate, i massimali e il relativo premio sono assoggettate ad "adeguamento automatico" (ad eccezione della garanzia "Assistenza" e "Vivo Casa!") in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:

1. si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
2. nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
3. alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massimali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variate col **massimo del 2%** in proporzione al rapporto tra indice di scadenza e indice base. Variazioni negative dell'indice non saranno invece applicate;
4. le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).

In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equivalente.

**Art. 11.5| Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche al contratto di assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 11.6| Aggravamento del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta ad AXA di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da AXA possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

**Art. 11.7| Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio AXA è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'articolo 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 11.8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione**

La durata del contratto di assicurazione è indicata nel certificato di polizza che è parte integrante del contratto medesimo.

Per i casi nei quali la legge o il contratto di assicurazione si riferiscono al "periodo di assicurazione", questo si intende stabilito per la durata di un anno, salvo che la copertura assicurativa sia stata richiesta per una durata differente.

**In caso di durata annuale:** il contratto di durata annuale si rinnova tacitamente per un altro anno e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale, in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

**In caso di durata poliennale:** il contratto di durata pluriennale si rinnova tacitamente per un altro anno alla sua scadenza e così successivamente di anno in anno, ad ogni scadenza annuale in mancanza di disdetta inviata da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.

In deroga all'art. 1899, primo comma, del codice civile è riconosciuto al solo Contraente il diritto di recedere dal contratto pluriennale alla scadenza di ogni singola annualità, mediante l'invio di una lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza.

**Art. 11.9| Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso esercitato da AXA, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

**Art. 11.10| Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza se persona fisica, o di variazione della sede legale se persona giuridica, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione Europea, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura di AXA l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, AXA avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

**Art. 11.11| Foro competente**

Foro competente è quello del luogo di residenza o di domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

**Art. 11.12| Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**Art. 11.13| Rimborso del premio**

Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/Assicurato, nel caso di estinzione

anticipata o di trasferimento del mutuo o finanziamento, AXA restituisce al debitore/Assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

AXA tratterrà, in caso di polizza con pagamento unico, le spese amministrative sostenute per l'emissione del contratto necessariamente esplicitate in proposta, in polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa.

La procedura per il rimborso del premio verrà attivata mediante richiesta inoltrata dall'Assicurato al proprio intermediario, corredata della consueta documentazione di svincolo rilasciata dell'ente mutuatario e/o finanziatore.

In alternativa a quanto sopra AXA, su richiesta dell'Assicurato, fornirà la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

#### **Art. 11.14| Nuova dimora (trasloco)**

Qualora l'Assicurato traslochi in una nuova abitazione, la polizza sarà automaticamente operante anche per la nuova abitazione dall'inizio del trasloco e fino alle ore 24.00 del quindicesimo giorno dall'avvenuto inizio.

La data di inizio dovrà essere documentata, specificatamente, attraverso la fattura o da diversa documentazione emessa dalla società di trasloco o di trasporto, di cui l'Assicurato si sia avvalso per traslocare.

L'Assicurato dovrà comunicare ad AXA la variazione di abitazione, al fine di apportare le necessarie modifiche contrattuali. In assenza di modifica, trascorso tale periodo, l'Assicurazione resterà sospesa sino ad avvenuta contrattualizzazione della nuova ubicazione.

#### **Art. 11.15| Effetto, durata e disdetta del contratto stipulato mediante tecniche di comunicazione a distanza**

Fermo il disposto dell'art. 11.3 - "Pagamento del premio e decorrenza della garanzia", qualora il contratto sia stato concluso mediante tecniche di comunicazione a distanza, lo stesso decorre dalle ore 24.00 del giorno stesso in cui AXA ha raccolto la volontà del Contraente di sottoscrivere il presente contratto (data di effetto del contratto): a partire da tale momento, fermo l'obbligo del Contraente al pagamento del premio, AXA garantisce all'Assicurato le prestazioni oggetto del presente contratto, salvo il diritto di recesso consentito al Contraente dalla Legge. Il Contraente ha comunque facoltà di recedere dalla copertura assicurativa, nei 14 giorni successivi alla data dell'addebito del Premio. A seguito del recesso il Contraente ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto, al netto degli oneri fiscali che, per legge, restano a suo carico. La modalità di recesso è consultabile sul sito [www.axa.it/assicurazione-cane-gatto](http://www.axa.it/assicurazione-cane-gatto) .

#### **Art. 11.16| Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto**

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America, ove applicabili in Italia.



817 C.C.	<b>Pertinenze</b> Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima.
818 C.C.	<b>Regime delle pertinenze</b> Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze (...) se non è diversamente disposto. Le pertinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (...)
1325 C.C.	<b>Indicazioni dei requisiti del contratto</b> I requisiti del contratto sono: 1) l'accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427); 2) la causa (1343 e seguenti; 1895); 3) l'oggetto (1346 e seguenti); 4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti)
1341 C.C.	<b>Condizioni generali di contratto</b> Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
1342 C.C.	<b>Contratto concluso mediante moduli o formulari</b> Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.
1418 C.C.	<b>Cause di nullità del contratto</b> Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
1588 C.C.	<b>Perdita e deterioramento della cosa locata</b> Il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. È pure responsabile della perdita e del deterioramento causati da persone che egli ha ammesse, anche temporaneamente, all'uso o al godimento della cosa.
1589 C.C.	<b>Incendio di cosa assicurata</b> Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore



	<p>o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo. (...)</p> <p>Sono salve in ogni caso le norme concernenti il diritto di surrogazione dell'assicuratore.</p>
1611 C.C.	<p><b><i>Incendio di Casa abitata da più inquilini</i></b></p> <p>Se si tratta di Casa occupata da più inquilini, tutti sono responsabili verso il locatore del danno prodotto dall'incendio, proporzionalmente al valore della parte occupata. Se nella Casa abita anche il locatore, si detrae dalla somma dovuta una quota corrispondente alla parte da lui occupata.</p> <p>La disposizione del comma precedente non si applica se si prova che l'incendio è cominciato dall'abitazione di uno degli inquilini, ovvero se alcuno di questi prova che l'incendio non è potuto cominciare nella sua abitazione.</p>
1891 C.C.	<p><b><i>Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta</i></b></p> <p>Se l'assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il Contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all'assicurato, e il Contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell'assicurato medesimo. All'assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al Contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all'assicuratore e delle spese del contratto, il Contraente ha privilegio sulle somme dovute dall'assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.</p>
1892 C.C.	<p><b><i>Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave</i></b></p> <p>Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.</p> <p>L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.</p> <p>L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.</p> <p>Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.</p>
1893 C.C.	<p><b><i>Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave</i></b></p> <p>Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.</p>



1894 C.C.	<p><b>Assicurazione in nome o per conto di terzi</b></p> <p>Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.</p>
1897 C.C.	<p><b>Diminuzione del rischio</b></p> <p>Se il Contraente comunica all'assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l'assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.</p> <p>La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.</p>
1898 C.C.	<p><b>Aggravamento del rischio</b></p> <p>Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.</p> <p>L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.</p> <p>Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.</p> <p>Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.</p> <p>Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.</p>
1899 C.C.	<p><b>Durata del contratto</b></p> <p>L'assicurazione ha effetto dalle ore ventiquattro del giorno della conclusione del contratto alle ore ventiquattro dell'ultimo giorno della durata stabilita nel contratto stesso. L'assicuratore, in alternativa ad una copertura di durata annuale, può proporre una copertura di durata poliennale a fronte di una riduzione del premio rispetto a quello previsto per la stessa copertura del contratto annuale. In questo caso, se il contratto supera i cinque anni, l'assicurato, trascorso il quinquennio, ha facoltà di recedere dal contratto con preavviso di sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.</p> <p>Il contratto può essere tacitamente prorogato una o più volte, ma ciascuna proroga tacita non può avere una durata superiore a due anni.</p> <p>Le norme del presente articolo non si applicano alle assicurazioni sulla vita.</p>
1901 C.C.	<p><b>Mancato pagamento del premio</b></p> <p>Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.</p>





	<p>Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.</p> <p>Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (...)</p>
1907 C.C.	<p><b>Assicurazione parziale</b></p> <p>Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.</p>
1910 C.C.	<p><b>Assicurazione presso diversi assicuratori</b></p> <p>Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.</p> <p>Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.</p> <p>Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.</p> <p>L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.</p>
1913 C.C.	<p><b>Avviso all'assicuratore in caso di sinistro</b></p> <p>L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (...)</p>
1914 C.C.	<p><b>Obbligo di salvataggio</b></p> <p>L'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.</p> <p>Le spese fatte a questo scopo dall'assicurato sono a carico dell'assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l'assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.</p> <p>L'assicuratore risponde dei danni materiali direttamente derivati alle cose assicurate dai mezzi adoperati dall'assicurato per evitare o diminuire i danni del sinistro, salvo che egli provi che tali mezzi sono stati adoperati inconsideratamente.</p> <p>L'intervento dell'assicuratore per il salvataggio delle cose assicurate e per la loro conservazione non pregiudica i suoi diritti.</p> <p>L'assicuratore che interviene al salvataggio deve, se richiesto dall'assicurato, anticiparne le spese o concorrere in proporzione del valore assicurato.</p>
1915 C.C.	<p><b>Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio</b></p> <p>L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.</p>



	<p>Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.</p>
1916 C.C.	<p><b>Diritto di surrogazione dell'assicuratore</b> L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali</p>
1917 C.C.	<p><b>Assicurazione della responsabilità civile</b> Nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi. L'assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all'assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l'indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l'assicurato lo richiede. Le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato contro l'assicurato sono a carico dell'assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. L'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l'assicuratore.</p>
2049 C.C.	<p><b>Responsabilità dei padroni e dei committenti</b> I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.</p>
2094 C.C.	<p><b>Prestatore di lavoro subordinato</b> È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle pertinenze e sotto la direzione dell'imprenditore.</p>
2359 C.C.	<p><b>Società controllate e società collegate</b> Sono considerate società controllate: 1. le società in cui un'altra società, in virtù delle azioni o quote possedute, dispone della maggioranza richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria; 2. le società che sono sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù delle azioni o quote da questa possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa; 3. le società controllate da un'altra società mediante le azioni o quote possedute da società controllate da questa. Sono considerate collegate le società nelle quali si partecipa in misura superiore al decimo del loro capitale, ovvero in misura superiore al ventesimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa.</p>
535 C.P.P.	<p><b>Condanna alle spese</b> 1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce. 2. I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido</p>



	<p>al pagamento delle spese. I condannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna.</p> <p>3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.</p> <p>4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.</p>
541 C.P.P.	<p><b>Condanna alle spese relative all'azione civile</b></p> <p>1. Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'imputato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporre, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale.</p> <p>2. Con la sentenza che rigetta la domanda indicata nel comma 1 o che assolve l'imputato per cause diverse dal difetto di imputabilità, il giudice, se ne è fatta richiesta, condanna la parte civile alla rifusione delle spese processuali sostenute dall'imputato e dal responsabile civile per effetto dell'azione civile, sempre che non ricorrano giustificati motivi per la compensazione totale o parziale. Se vi è colpa grave, può inoltre condannarla al risarcimento dei danni causati all'imputato o al responsabile civile.</p>
624 C.P.	<p><b>Furto</b></p> <p>Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (...).</p>
624 bis C.P.	<p><b>Furto in abitazione e furto con strappo</b></p> <p>Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (...).</p>
628 C.P.	<p><b>Rapina</b></p> <p>Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s'impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (...).</p>
D.Lgs. 206/2005 art. 3	<p><b>Definizioni</b></p> <p>Ai fini del presente codice ("Codice del consumo") si intende per:</p> <p>a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; (...)</p>
D.Lgs. 206/2005 art. 33	<p><b>Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (...)</b></p> <p>g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (...)</p> <p>u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; (...)</p>



## INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

### A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative<sup>1</sup>

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili<sup>2</sup> e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge<sup>3</sup>, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti<sup>4</sup>, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare, useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie della Compagnia;
- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

<sup>1</sup> La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

<sup>2</sup> I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

<sup>3</sup> Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

<sup>4</sup> Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici



A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati<sup>5</sup>.

Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"<sup>6</sup>, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

**Base giuridica del trattamento:** per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

### **B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing**

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili<sup>7</sup> per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;

<sup>5</sup> I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM

<sup>6</sup> La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

<sup>7</sup> Cfr. nota 2



- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviare comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicare novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

**Il consenso che le chiediamo è facoltativo.** In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

**Base giuridica del trattamento:** per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

### **Modalità d'uso dei suoi dati personali**

I Suoi dati personali sono trattati<sup>8</sup> da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

### **Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)**

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

<sup>8</sup> Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.



In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;
- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di



natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l’attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

**Tempo di conservazione dei dati:** I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l’interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell’interessato.

**I Suoi diritti e contatti:** Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’ oblio.

Per l’esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it).

**Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web [www.axa.it](http://www.axa.it)**

## **INFORMATIVA PRIVACY SULL’USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA**

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche “Dati”) connessi all’utilizzo del servizio di “Firma Grafometrica” a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l’informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito “AXA”) mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L’unica conseguenza sarà l’impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l’utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l’utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.





**Base giuridica del trattamento:** per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge<sup>9</sup>.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

1. società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
2. società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: [privacy@axa.it](mailto:privacy@axa.it).

## **INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI**

In conformità alla vigente normativa assicurativa abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo.


Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

---

<sup>9</sup> Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014

PAGINA BIANCA





**axa.it**

Il presente documento è aggiornato alla data del 1° febbraio 2020.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia  
Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 232.535.335 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi e C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -  
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 -  
Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria,  
del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)